XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	Pag.	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	11
Commissioni riunite (IX e X Camera e 8ª e 10ª Senato) .	»	18
Commissioni riunite (I e XI)	»	19
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	>>	20
Giustizia (II)	»	28
Affari esteri e comunitari (III)	»	40
Difesa (IV)	»	59
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	64
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	72
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	80
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	84
Affari sociali (XII)	»	95
Agricoltura (XIII)	»	111
POLITICHE DELL'ILNIONE EUROPEA (XIV)	»	112

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 22.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

Commissione parlamentare per le questioni regionali	Pag.	121
Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della		
LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246)	»	127
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la		
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	130
Commissione parlamentare di controllo sulle attività		
DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA		
E ASSISTENZA SOCIALE	>>	137
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione del- l'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di		
Europol, di controllo e vigilanza in materia di		
IMMIGRAZIONE	»	138
Commissione parlamentare per l'infanzia	»	139
INDICE GENERALE	»	140

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

La seduta comincia alle 15.50.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

Esame C. 2031 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Franco STRADELLA, presidente, nel ringraziare i colleghi per aver convenuto sull'esigenza di anticipare la seduta già prevista per il giorno successivo, venendo così incontro alla richiesta delle Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede referente, comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione del-

l'onorevole Lo Moro, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna.

3

Illustra quindi la proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2031, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2009, e rilevato che:

esso è finalizzato a definire una nuova disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e della relativa contrattazione collettiva, mediante il conferimento di cinque deleghe legislative nelle seguenti materie: contrattazione nel settore pubblico e riforma dell'ARAN (articolo 2), valutazione delle prestazioni e del personale (articolo 3), introduzione di strumenti per la valorizzazione del merito e l'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa (articolo 4), disciplina della dirigenza pubblica (articolo 5), sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti (articolo 6); a queste norme di delega si affiancano, inoltre, disposizioni immediatamente applicative volte a disciplinare competenze di organi di rilievo costituzionale quali il CNEL e la Corte dei conti (articoli 8 e 9), nonché ad intervenire in modo puntuale su una norma relativa alla vicedirigenza (articolo 7) e sulla disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno quaranta anni di anzianità contributiva, al solo fine di escluderne l'operatività per i dirigenti di strutture ospedaliere (articolo 5, comma 3); le Commissioni di merito hanno aggiunto, infine, due ulteriori articoli: uno diretto a permettere deroghe alle disposizioni normative da parte dei contratti o accordi collettivi solo ove sia espressamente previsto dalla legge (articolo 01) e l'altro destinato a modificare l'articolo 3, comma 68, della legge finanziaria 2008 n. 244 del 2007, concernente le forme di comunicazione alle Camere di informazioni sull'azione dei ministeri (articolo 8-bis);

formulare prevalentemente principi e criteri direttivi delle deleghe ivi contenute, il provvedimento in esame, per la parte immediatamente dispositiva, non procede ad un adeguato coordinamento con la disciplina vigente delle nuove norme sull'organizzazione ed il funzionamento della Corte dei Conti di cui all'articolo 9, e modifica in modo non testuale, con l'articolo 3, comma 8, il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003), compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un « codice » riferito ad un determinato settore disciplinare;

inoltre, al sopra citato comma 3 dell'articolo 5, il disegno di legge in esame incide su una disposizione di recente approvazione, contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il testo reca, all'articolo 7, una disposizione di interpretazione autentica che espressamente contiene la clausola, priva di una reale portata normativa, secondo cui « sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge »;

il disegno di legge, presentato dal Governo al Senato in data antecedente rispetto alla messa a regime della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), non è corredato di nessuna delle due relazioni;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprima l'articolo 9, comma 5, quarto periodo – che disciplina una materia già oggetto dell'articolo 3 del regolamento di delegificazione n. 388 del 1995, recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti – in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

al medesimo articolo 9, si proceda ad aggiornare la disposizione di copertura degli oneri (che il comma 8 riferisce alla legge finanziaria dello scorso anno), nonché a correggere il riferimento alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 117 del 1988 (recato dal secondo periodo del comma 6), in quanto tale disposizione risulta già implicitamente abrogata dall'articolo 18, commi 1 e 3, della legge n. 205 del 2000, come si desume anche dalla circostanza che, in occasione dell'ultimo rinnovo del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, i quattro membri di spettanza parlamentare non sono stati nominati dai Presidenti delle Camere (come previsto dal citato articolo 10 della legge n. 117 del 1988) bensì eletti secondo quanto previsto dalla legge n. 205 del 2000 (rispettivamente, dal Senato il 3 marzo 2005 e dalla Camera l'8 marzo 2005).

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2 - che disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dalla legge, prevedendo in particolare, « relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera a), 3, 4 e 5 », la previa intesa in sede di Conferenza unificata - dovrebbe verificarsi l'opportunità di chiarire la natura dell'intesa e gli effetti della sua eventuale mancanza sull'esercizio della delega, al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero ingenerarsi tenendo conto che in analoghi precedenti piuttosto recenti la delega non è stata esercitata (articolo 24, comma 2, della legge n. 328 del 2000; articolo 1, comma 2, della legge n. 53 del 2003; articolo 6 della legge n. 56 del 2005) ovvero è stata esercitata sulla base del parere, in luogo dell'intesa, della Conferenza unificata (articolo 6 della legge n. 171 del 2005) o addirittura è stata esercitata anche in presenza di un esplicito diniego di intesa sul provvedimento (alla delega di cui all'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2003, in materia di alternanza scuola-lavoro, è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 77 del 2005, il cui preambolo dà conto della « mancata intesa »); peraltro, la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivo il successivo parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

all'articolo 3, comma 8 – secondo cui « le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al decreto legislativo

n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

all'articolo 9 - che reca una complessiva ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni della Corte dei Conti, senza operare i necessari coordinamenti testuali con una disciplina preesistente già stratificata che poggia, principalmente, sulla legge n. 20 del 1994 (« Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ») e sul testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al regio decreto n. 1214 del 1934, nonché sull'estensione alla Corte dei conti di un complesso normativo originariamente dettato per i soli organi di governo della giustizia amministrativa - dovrebbe valutarsi l'opportunità di effettuare un'opera di coordinamento complessivo della normativa esistente, evitando il perpetuarsi del meccanismo di estensione alla Corte dei conti di disposizioni riguardanti il Consiglio di Stato (come si verifica nuovamente nell'ultimo periodo del comma 5), nonché ulteriori modifiche e integrazioni non testuali rilevabili, in particolare:

a) al comma 4, che integra il comma 8 dell'articolo 3 della citata legge n. 20, con riguardo alla possibilità per la Corte di acquisire atti, documenti o notizie anche se « formati o conservati in formato elettronico »;

b) al comma 5, nel quale il primo periodo incide indirettamente sull'articolo 3, comma 63, della legge finanziaria per il 2008, il sesto periodo modifica indirettamente disposizioni contenute nel citato testo unico (segnatamente, all'articolo 41), ed, infine, il settimo periodo – che attribuisce al presidente della Corte ogni decisione concernente la composizione nominativa delle sezioni riunite – innova quanto attualmente disposto all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 543 del 1996, che invece affidava tale designazione al consiglio di presidenza;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 5 - ove si prevede che « le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento» – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si intenda fare riferimento anche ai decreti legislativi che saranno adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge; peraltro, dal momento che la disciplina della Presidenza del Consiglio è contenuta in due provvedimenti a carattere tendenzialmente organico, andrebbe verificata l'opportunità di prevedere la novellazione diretta di tali testi normativi, così da evitare margini di dubbio interpretativo su quali siano le disposizioni compatibili con la specificità del relativo ordinamento;

all'articolo 3, comma 2, lettera *i*) – che individua tra i soggetti nei cui confronti può essere esperita la cosiddetta *class action* anche i concessionari di servizi pubblici – dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizione con quanto statuito dal comma 1 del medesimo articolo, nel quale le Commissioni di merito hanno espunto il riferimento ai concessionari di pubblico servizio tra i soggetti nei cui confronti sono esperibili mezzi di tutela giurisdizionale;

all'articolo 3, comma 3 – che affida ad un decreto ministeriale le modalità di organizzazione e la fissazione dei compensi per i componenti di un organismo di nuova istituzione – dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicarne i termini di adozione, con riguardo all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega prevista dal medesimo articolo 3;

all'articolo 5, comma 2, lettera f) – che include tra i principi e criteri direttivi della delega prevista dal medesimo articolo in materia di dirigenza pubblica, anche il « prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le

necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente (...) » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare l'espressione utilizzata con parametri numerici o altri elementi indicativi della fissazione di limiti superiori o inferiori a quelli attualmente operanti ».

Roberto ZACCARIA (PD), concorda con i contenuti della proposta di parere. Con riguardo alla sua formulazione, avendo rilevato che in esso sono presenti due condizioni riferite a tre diversi commi dell'articolo 9, suggerisce di articolare i medesimi rilievi in tre specifiche condizioni, così da renderne più agevole la comprensione e l'accoglimento da parte delle Commissioni di merito.

Richiama inoltre l'innovazione recata dall'articolo 5, comma 3, sulla disciplina in materia di collocamento a riposo di dipendenti pubblici, citata nella premessa del parere in ragione del fatto che essa modifica una disposizione di recente approvazione, contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008; ricorda che il suddetto comma 3, nella sua versione originaria, escludeva dall'applicazione delle norme che consentono, a determinate condizioni, il collocamento a riposo di dipendenti pubblici, anche i « primari ospedalieri », usando dunque un'espressione normativa ormai superata.

Roberto OCCHIUTO (UdC), ritiene che la disposizione richiamata dall'onorevole Zaccaria, e che è stata opportunamente modificata e corretta dalle Commissioni referenti con la sostituzione dell'espressione « primari ospedalieri » con quella di « dirigenti responsabili di struttura complessa », possa lasciare comunque aperti alcuni dubbi sulla reale volontà del legislatore. Infatti, non è possibile escludere che l'intenzione originaria sia quella di riconoscere un particolare status soltanto a coloro che svolgano particolari funzioni operative all'interno degli ospedali, e non anche ad altri dipendenti che, pur appartenenti alla medesima qualifica professionale, svolgano attività all'esterno dei reparti ospedalieri. Si tratta evidentemente di una questione propriamente di merito che, tuttavia, reputa utile evidenziare in questa sede.

Antonino LO PRESTI (PdL), nel condividere pienamente la proposta illustrata dal Presidente, invita a considerare attentamente il rilievo formulato sulla disposizione che identifica i soggetti nei cui confronti può essere esperita la cosiddetta class action. Infatti, come segnalato dal Presidente, l'articolo 3, comma 2, lettera i) continua a comprendere anche i concessionari di servizi pubblici, mentre la modifica apportata al comma 1 del medesimo articolo dalle Commissioni di merito è chiaramente volta ad escludere la possibilità per ciascun interessato di promuovere mezzi di tutela giurisdizionale nei confronti dei concessionari di pubblico servizio in base al mancato rispetto di standard qualitativi ed economici come definiti ai sensi del citato comma 1.

Si tratta presumibilmente di un mancato coordinamento interno del testo che. tuttavia, a suo avviso, produce una vera e propria contraddizione normativa tra il comma 1 ed il comma 2 che, alla lettera i), richiama i concessionari in due diverse proposizioni. Reputa che tale circostanza sia suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi di notevole portata, tenuto conto che la materia della class action nei confronti della Pubblica amministrazione costituisce una tematica molto delicata, come ha avuto modo di sperimentare in qualità di relatore del provvedimento volto ad introdurre l'azione risarcitoria collettiva (C. 410), attualmente all'esame della Commissione Giustizia.

Per tali ragioni, invita il Presidente a valutare la possibilità di rafforzare il rilievo sul punto, formulandolo in termini di condizione.

Franco STRADELLA, presidente, accogliendo i suggerimenti emersi nel dibattito, provvede a riformulare in tal senso la proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2031, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2009, e rilevato che:

esso è finalizzato a definire una nuova disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e della relativa contrattazione collettiva, mediante il conferimento di cinque deleghe legislative nelle seguenti materie: contrattazione nel settore pubblico e riforma dell'ARAN (articolo 2), valutazione delle prestazioni e del personale (articolo 3), introduzione di strumenti per la valorizzazione del merito e l'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa (articolo 4), disciplina della dirigenza pubblica (articolo 5), sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti (articolo 6); a queste norme di delega si affiancano, inoltre, disposizioni immediatamente applicative volte a disciplinare competenze di organi di rilievo costituzionale quali il CNEL e la Corte dei conti (articoli 8 e 9), nonché ad intervenire in modo puntuale su una norma relativa alla vicedirigenza (articolo 7) e sulla disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno quaranta anni di anzianità contributiva, al solo fine di escluderne l'operatività per i dirigenti di strutture ospedaliere (articolo 5, comma 3); le Commissioni di merito hanno aggiunto, infine, due ulteriori articoli: uno diretto a permettere deroghe alle disposizioni normative da parte dei contratti o accordi collettivi solo ove sia espressamente previsto dalla legge (articolo 01) e l'altro destinato a modificare l'articolo 3, comma 68, della legge finanziaria 2008 n. 244 del 2007, concernente le forme di comunicazione alle Camere di informazioni sull'azione dei ministeri (articolo 8-bis);

nel formulare prevalentemente principi e criteri direttivi delle deleghe ivi contenute, il provvedimento in esame, per la parte immediatamente dispositiva, non procede ad un adeguato coordinamento con la disciplina vigente delle nuove norme sull'organizzazione ed il funzionamento della Corte dei Conti di cui all'articolo 9, e modifica in modo non testuale, con l'articolo 3, comma 8, il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003), compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un « codice » riferito ad un determinato settore disciplinare;

inoltre, al sopra citato comma 3 dell'articolo 5, il disegno di legge in esame incide su una disposizione di recente approvazione, contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il testo reca, all'articolo 7, una disposizione di interpretazione autentica che espressamente contiene la clausola, priva di una reale portata normativa, secondo cui « sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge »;

il disegno di legge, presentato dal Governo al Senato in data antecedente rispetto alla messa a regime della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), non è corredato di nessuna delle due relazioni;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprima l'articolo 9, comma 5, quarto periodo – che disciplina una materia già oggetto dell'articolo 3 del regolamento di delegificazione n. 388 del 1995, recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti – in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 2, lettera *i*) – che consente l'esperibilità della cosiddetta class action anche nei confronti dei concessionari di servizi pubblici – si coordini la disposizione con quanto statuito dal comma 1 del medesimo articolo, nel quale le Commissioni di merito hanno espunto il riferimento ai concessionari di pubblico servizio tra i soggetti nei cui confronti sono esperibili mezzi di tutela giurisdizionale;

all'articolo 9, comma 6, si proceda a correggere il riferimento alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 117 del 1988 (recato dal secondo periodo del comma 6), in quanto tale disposizione risulta già implicitamente abrogata dall'articolo 18, commi 1 e 3, della legge n. 205 del 2000, come si desume anche dalla circostanza che, in occasione dell'ultimo rinnovo del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, i quattro membri di spettanza parlamentare non sono stati nominati dai Presidenti delle Camere (come previsto dal citato articolo 10 della legge n. 117 del 1988) bensì eletti secondo quanto previsto dalla legge n. 205 del 2000 (rispettivamente, dal Senato il 3 marzo 2005 e dalla Camera l'8 marzo 2005);

al medesimo articolo 9, si proceda ad aggiornare la disposizione di copertura degli oneri (che il comma 8 riferisce alla legge finanziaria dello scorso anno).

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2 – che disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dalla legge, prevedendo in particolare, « relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera a), 3, 4 e 5 », la previa intesa in sede di Conferenza unificata – dovrebbe verificarsi l'opportunità di chiarire la natura dell'intesa e gli effetti della sua eventuale mancanza sull'esercizio della delega, al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero ingenerarsi tenendo conto che in analoghi precedenti piuttosto recenti la delega non è stata esercitata (articolo 24, comma 2, della legge n. 328 del 2000; articolo 1, comma 2, della legge n. 53 del 2003; articolo 6 della legge n. 56 del 2005) ovvero è stata esercitata sulla base del parere, in luogo dell'intesa, della Conferenza unificata (articolo 6 della legge n. 171 del 2005) o addirittura è stata esercitata anche in presenza di un esplicito diniego di intesa sul provvedimento (alla delega di cui all'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2003, in materia di alternanza scuola-lavoro, è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 77 del 2005, il cui preambolo dà conto della « mancata intesa »); peraltro, la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivo il successivo parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

all'articolo 3, comma 8 – secondo cui « le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico;

all'articolo 9 – che reca una complessiva ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni della Corte dei Conti, senza operare i necessari coordinamenti testuali con una disciplina preesistente già stratificata che poggia, principalmente, sulla legge n. 20 del 1994 (« Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ») e sul testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al regio

decreto n. 1214 del 1934, nonché sull'estensione alla Corte dei conti di un complesso normativo originariamente dettato per i soli organi di governo della giustizia amministrativa – dovrebbe valutarsi l'opportunità di effettuare un'opera di coordinamento complessivo della normativa esistente, evitando il perpetuarsi del meccanismo di estensione alla Corte dei conti di disposizioni riguardanti il Consiglio di Stato (come si verifica nuovamente nell'ultimo periodo del comma 5), nonché ulteriori modifiche e integrazioni non testuali rilevabili, in particolare:

a) al comma 4, che integra il comma 8 dell'articolo 3 della citata legge n. 20, con riguardo alla possibilità per la Corte di acquisire atti, documenti o notizie anche se « formati o conservati in formato elettronico »;

b) al comma 5, nel quale il primo periodo incide indirettamente sull'articolo 3, comma 63, della legge finanziaria per il 2008, il sesto periodo modifica indirettamente disposizioni contenute nel citato testo unico (segnatamente, all'articolo 41), ed, infine, il settimo periodo – che attribuisce al presidente della Corte ogni decisione concernente la composizione nominativa delle sezioni riunite – innova quanto attualmente disposto all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decretolegge n. 543 del 1996, che invece affidava tale designazione al consiglio di presidenza;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 5 – ove si prevede che « le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si intenda fare riferimento anche ai decreti legislativi che saranno adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge; peraltro, dal momento che la disciplina della Presidenza del Consiglio è contenuta in due provvedimenti a carattere tendenzial-

mente organico, andrebbe verificata l'opportunità di prevedere la novellazione diretta di tali testi normativi, così da evitare margini di dubbio interpretativo su quali siano le disposizioni compatibili con la specificità del relativo ordinamento;

all'articolo 3, comma 3 – che affida ad un decreto ministeriale le modalità di organizzazione e la fissazione dei compensi per i componenti di un organismo di nuova istituzione – dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicarne i termini di adozione, con riguardo all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega prevista dal medesimo articolo 3;

all'articolo 5, comma 2, lettera f) – che include tra i principi e criteri direttivi della delega prevista dal medesimo arti-

colo in materia di dirigenza pubblica, anche il « prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente (...) » — dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare l'espressione utilizzata con parametri numerici o altri elementi indicativi della fissazione di limiti superiori o inferiori a quelli attualmente operanti. »

Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata.

La seduta termina alle 16.20.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

SOMMARIO

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le	
decadenze in merito all'eleggibilità di deputati	11
Verifica dei poteri nella Circoscrizione Estero	11
Sui lavori della Giunta	17

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 4 febbraio 2009.— Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.

Andrea ORSINI (PdL), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze, a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, propone di prendere atto dell'eleggibilità dei seguenti deputati eletti nella circoscrizione Estero sulle cui cariche o funzioni il Comitato ha svolto l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità e per i quali non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo:

ripartizione Europa: DI BIAGIO Aldo, FARINA Gianni, GARAVINI Laura, NARDUCCI Franco, PICCHI Guglielmo e RAZZI Antonio;

ripartizione America Meridionale: ANGELI Giuseppe, MERLO Ricardo Antonio e PORTA Fabio; Ripartizione America Settentrionale e centrale: BERARDI Amato e BUCCHINO Gino;

ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide: FEDI Marco.

La Giunta prende atto.

Verifica dei poteri nella Circoscrizione Estero.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame della relazione di verifica dei poteri nella Circoscrizione Estero di cui sono relatori gli onorevoli Pecorella e Zinzi.

Gaetano PECORELLA (PdL), relatore, nel far presente che riferirà alla Giunta sulla parte della relazione concernente i dati elettorali ed i ricorsi, lasciando al collega correlatore onorevole Zinzi di illustrare le conclusioni, sottolinea che il numero dei votanti, accertato dagli uffici della Giunta, corrisponde alla somma dei voti validi, delle schede bianche (pari a 13.110), delle schede e dei voti nulli (pari a 118.713, ivi incluse le schede annullate in via preliminare dai presidenti di seggio ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera

c), n. 4), della legge 27 dicembre 2001, n. 459) e dei voti contestati e non assegnati.

Il numero dei voti contestati nelle sezioni elettorali risulta pari a 9.704, di cui 3.163 voti sono stati convalidati (nel dettaglio: 3.153 nella ripartizione Europa, 6 nella ripartizione America meridionale e 4 nella ripartizione America settentrionale e centrale) e 6.541 voti dichiarati nulli dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (nel dettaglio: 5.592 della ripartizione Europa, 814 della ripartizione America meridionale, 45 della ripartizione America settentrionale e centrale, 90 della ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide).

Nel rinviare alla relazione per la parte relativa alle verifiche sul numero di voti validi di lista e alle assegnazioni dei seggi da parte dell'Ufficio centrale, fa, quindi, presente che sono stati presentati alla Giunta delle elezioni, entro il termine previsto dall'articolo 9 del regolamento della Giunta medesima, due ricorsi ed un esposto.

In data 12 maggio 2008 è pervenuto un ricorso di Pasquale VITTORIO (candidato primo dei non eletti della lista Italia dei Valori nella ripartizione Europa) avverso la proclamazione del deputato Antonio RAZZI, con il quale si richiede il riesame delle schede, considerato che, a fronte dei 24 voti di preferenza di scarto tra il ricorrente ed il proclamato, non sarebbero state scrutinate ai fini della proclamazione le schede di 27 seggi, l'esito delle cui risultanze potrebbe, a giudizio del ricorrente, condurre all'attribuzione di voti a suo favore. Il ricorrente afferma che, prima della proclamazione, aveva già « avuto notizia da parte degli organi di stampa e dei dati forniti dal Ministero dell'interno che i valori tenuti per base e ritenuti rilevanti ai fini della determinazione degli eletti riguardavano 1.282 sezioni su 1.309 complessive» e che «è da valutarsi la probabilità non peregrina che tra le sezioni, dopo la proclamazione scrutinate, siano stati accertati altri voti attribuibili al ricorrente e che tanto avrebbe potuto modificare l'esito delle risultanze elettorali ».

A tale riguardo, occorre preliminarmente segnalare che nel corso dell'audizione in Giunta delle elezioni (seduta del 16 luglio 2008) il presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, dottor Claudio Fancelli, ha fatto presente che in occasione delle ultime elezioni l'Ufficio centrale non ha dovuto provvedere allo spoglio delle schede di alcun seggio, avendo tutti i seggi elettorali portato a termine le operazioni di scrutinio.

Ciò premesso, il ricorso del signor Pasquale Vittorio appare inammissibile per carenza di motivazione.

Seppure possa ritenersi sussistente in astratto in capo al ricorrente un interesse a contestare il risultato elettorale derivante dalla esiguità dello scarto numerico tra il numero di voti di preferenza da lui conseguiti rispetto a quelli ottenuti dal candidato proclamato Razzi, non sussiste in capo al medesimo ricorrente un interesse a ricorrere qualificato, non ravvisandosi il requisito della concretezza. A norma dell'articolo 9, comma 1, del regolamento della Giunta delle elezioni sono, infatti, legittimati a ricorrere « i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e qualificato », dovendosi con tale ultima locuzione intendere un interesse qualificato da adeguate motivazioni in fatto ed in diritto che sorreggano il petitum e, per ciò solo, consentano alla Giunta di effettuare verifiche mirate e non generiche. Nel caso di specie, invece, il ricorso del candidato Vittorio si limita a lamentare che non si sarebbe regolarmente completato lo scrutinio in taluni seggi elettorali e che, ove tali operazioni di scrutinio fossero state portate a termine, ne sarebbero probabilmente potuti derivare voti di preferenza a suo favore tali da poter ribaltare il risultato finale e l'individuazione del candidato da proclamare. Tale motivazione alla base del ricorso - oltre ad essere inconferente in punto di fatto (essendo stato, al contrario, verificato che tutti i seggi elettorali costituiti nella ripartizione Europa hanno regolarmente condotto a termine le rispettive operazioni di scrutinio, come anche confermato dal presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero durante la sua audizione in Giunta) - risulta del tutto contraddittoria anche in punto di diritto, non essendo immaginabile (come invece mostra di ritenere il ricorrente) che le proclamazioni siano state effettuate in un momento in cui le operazioni di scrutinio non erano state ultimate, e ciò per la ragione che le proclamazioni vengono effettuate solo una volta che le operazioni di scrutinio siano state concluse, eventualmente con l'intervento in via surrogatoria dell'Ufficio centrale cui (a norma dell'articolo 76, primo comma, n. 1), del testo unico n. 361/1957, applicabile anche alle operazioni elettorali per la circoscrizione Estero in forza del rinvio operato alle disposizioni del predetto testo unico dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2001, n. 459) spetta il compito di fare lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni che queste ultime, per cause di forza maggiore, non abbiano potuto scrutinare entro il termine (ore 14 del martedì successivo al giorno di votazione) prescritto dall'articolo 73, primo comma, del testo unico n. 361/1957. Tale evenienza, come detto, non si è tuttavia verificata in occasione delle elezioni del 13-14 aprile 2008.

In secondo luogo, la carenza di motivazione nel ricorso del signor Vittorio si evince dalla circostanza che in esso si formula una richiesta generica di riesame delle schede esclusivamente sorretta dalla constatazione del ridotto scarto numerico tra le cifre individuali dei candidati in questione (scarto numerico la cui esiguità appare peraltro relativa, se messo a raffronto con la complessiva cifra elettorale, pari a 42.149, conseguita dalla lista Italia dei valori nella ripartizione Europa), senza che siano contestate irregolarità nelle operazioni di scrutinio di uffici di sezione specificamente individuati, dal momento che il ricorrente non contesta espressamente né fornisce alcuna circostanziata prova di fatti che soli avrebbero potuto qualificare il suo interesse a ricorrere, quali, ad esempio, l'illegittimo annullamento di voti di preferenza a suo favore, l'illegittima attribuzione di voti di preferenza al candidato proclamato o errori di trascrizione nella compilazione dei verbali da parte degli uffici elettorali di sezione.

Così genericamente configurato, il ricorso del candidato Vittorio deve, dunque, ritenersi sprovvisto del requisito della concretezza (nel senso che si ha concretezza dell'interesse a ricorrere allorquando vi sia stato un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente cfr., ex plurimis, TAR Lazio, sez. I, 13 febbraio 2007, n. 1335; la giurisprudenza parlamentare in materia non considera ammissibili ricorsi generici che non diano alla Giunta la possibilità dell'indagine e della valutazione di precisi elementi: cfr. Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, sedute del 19 novembre 1953, 5 maggio 1954 e 15 aprile 1997, in cui si è sottolineato che « è da respingere, data la genericità delle argomentazioni svolte, il ricorso - nel quale ci si limiti a dire che sono stati attribuiti ad un candidato voti in casi di schede riportanti segni di riconoscimento o di schede prive di qualunque segno, mentre al contrario non sarebbero stati riconosciuti ad altro candidato voti validi -là dove nessuna indicazione venga data in ordine alle sezioni in cui si sarebbero verificati casi del genere, né vengono in modo più specifico indicati i vizi »; per la Giunta delle elezioni della Camera si veda, già prima dell'approvazione del regolamento del 1998, la seduta del 31 luglio 1996 in cui la Giunta approvò il principio interpretativo secondo cui « la legittimazione attiva dei ricorrenti si fonda sulla configurazione dei ricorsi a mezzo dell'accertamento della sussistenza di un interesse dedotto personale, diretto, concreto e qualificato »).

Per tali motivi, i relatori propongono alla Giunta l'archiviazione del ricorso del candidato Vittorio.

In data 13 maggio 2008 è pervenuto un ricorso di Vincenzo ARCOBELLI (candidato primo dei non eletti della lista Popolo della Libertà nella ripartizione America settentrionale e centrale) – trasmesso alla Camera dei deputati anche dall'Ufficio

centrale per la circoscrizione Estero, presso il quale pure era stato presentato volto a contestare le irregolarità che si sarebbero verificate nel corso delle operazioni di costituzione dei seggi e di scrutinio, presso il centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, delle schede elettorali provenienti dal nord America, a richiedere che la Giunta esamini tutta la documentazione elettorale relativa ai seggi nn. 1019, 1038, 1017, 1021, 1037, 1024, 1054, 1058, 1063, 1064, 1071, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1079, 1080, 1103, 1105, 1112, 1118 e 1120 relativi alla ripartizione America settentrionale e centrale, verifichi le schede bianche e nulle dei predetti seggi, esamini i verbali e le schede di voto degli stessi, anche al fine di verificare la corrispondenza fra il numero dei tagliandi, presenti nella busta più grande e comprovanti l'avvenuta espressione del voto, e il numero totale delle schede scrutinate, e verifichi i seggi operanti in assenza di presidenti e/o scrutatori o con un numero di scrutatori inferiore a quello prescritto dalla legge.

Il ricorrente, in particolare, lamenta che in alcuni seggi (specificamente indicati nel ricorso) sarebbero risultati presenti soltanto il presidente ed uno scrutatore e ciò in violazione dell'articolo 13 della legge n. 459 del 2001, a norma del quale l'ufficio elettorale di sezione, per essere regolarmente costituito, deve risultare composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario. Né il successivo arrivo, presso i locali del centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, di circa 1.600 persone che assumevano le funzioni presidenti, segretari e scrutatori avrebbe, a giudizio del ricorrente, sanato le situazioni di irregolare costituzione dei seggi in quanto nessuna formale indicazione sarebbe stata fornita in ordine alle concrete modalità di designazione di tali soggetti e alla sussistenza in capo agli stessi dei requisiti generali prescritti dalla legge per l'accesso all'ufficio di componente di seggio.

In secondo luogo, il ricorrente, sotto diverso profilo, contesta il mancato rispetto in numerosi seggi delle specifiche formalità prescritte in via generale dall'articolo 68 del testo unico n. 361/1957, « considerato che numerosi presidenti decidevano di aprire i plichi contenenti le schede nonostante la mancata corretta costituzione dei seggi », nonché irregolarità ed omissioni nella verbalizzazione delle operazioni di scrutinio, con particolare riferimento alla mancata annotazione nei verbali dei reclami presentati e delle proteste effettuate (senza peraltro indicare, a tale ultimo riguardo, i seggi in cui tali irregolarità nella verbalizzazione si sarebbero verificate) e nell'estrazione delle schede

In terzo luogo, il ricorrente contesta il mancato rispetto dell'articolo 68, settimo comma, del testo unico n. 361/1957, in particolare nel seggio n. 1075, ove il presidente non avrebbe dato pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale della congruità dei dati come verbalizzati e si sarebbe rifiutato di dare contezza nel verbale dell'avvenuto annullamento di circa 350 schede.

Infine, oltre ad ulteriori contestazioni di rilievo minore e comunque riconducibili alla tipologia di presunte irregolarità sopra riportate, il ricorrente lamenta che in alcuni seggi (peraltro non specificamente indicati) il numero totale di schede scrutinate non corrisponderebbe al numero degli elettori che hanno espresso il voto.

Con riferimento alla doglianza formulata dal ricorrente Arcobelli relativamente alla irregolarità della costituzione dei seggi ove non era presente il numero di componenti prescritto dalla legge, lo stesso presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ha effettivamente riconosciuto, in occasione della sua audizione in Giunta, che qualche seggio ha funzionato con un numero di componenti ridotto rispetto all'organico, aggiungendo peraltro che tali seggi hanno operato non appena raggiunto un numero minimo di tre componenti. L'articolo 66, secondo comma, del testo unico n. 361/1957 stabilisce che « tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il

presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali ». Tale ultima disposizione nulla dispone, peraltro, in ordine alle eventuali conseguenze sulla validità delle operazioni elettorali di una irregolare costituzione dei seggi nei quali sia stato presente un numero di componenti inferiore a quello prescritto, salva restando per altro verso l'applicabilità a carico dei singoli componenti del seggio, ricorrendone gli estremi, delle disposizioni penali previste dal titolo VII del testo unico n. 361/1957. In ogni caso, come si evince anche dalla collocazione sistematica del citato articolo 66 del testo unico n. 361/1957 - che precede immediatamente il titolo V, concernente lo scrutinio - le operazioni di costituzione dei seggi e le eventuali irregolarità nel loro ambito verificatesi afferiscono ad un momento antecedente e formalmente estraneo alla fase dello scrutinio propriamente intesa, alla quale soltanto deve intendersi riferita la competenza della Giunta delle elezioni in sede di verifica dei poteri. Conformemente alla ratio della ormai consolidata giurisprudenza parlamentare in base alla quale non rientra nell'oggetto proprio della verifica dei poteri il contenzioso relativo agli atti della fase preparatoria delle elezioni, anche le contestazioni relative agli adempimenti propedeutici alla votazione e, dunque, antecedenti alla fase dello scrutinio strettamente inteso esorbitano dalle finalità proprie della verifica parlamentare. La competenza della Camera dei deputati a pronunciare giudizio definitivo sui ricorsi e reclami presentati, ai sensi dell'articolo 87 del testo unico n. 361/1957, deve, infatti, ritenersi sussistente solo in quanto sia finalizzata alla verifica dei titoli di ammissione degli eletti: nel senso che la Camera può e deve conoscere il procedimento elettorale, ivi compresa la fase precedente l'apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell'organo. Non rientrano in tale ambito le verifiche su eventuali irregolarità degli adempimenti organizzativi quali quelli relativi alla costituzione dei seggi, essendo queste inidonee, ove non seguite da effet-

tive irregolarità dello scrutinio (che nella specie non sono state, però, denunciate), ad inficiare il risultato elettorale.

Quanto, poi, alla doglianza concernente l'apertura dei plichi contenenti le schede in assenza del numero minimo di componenti del seggio e l'irregolare od omessa verbalizzazione delle operazioni di taluni seggi - per la quale pure, in relazione al primo aspetto, valgono le considerazioni testé svolte in ordine alla non riconducibilità della stessa all'oggetto proprio della verifica dei poteri - rilievo assorbente ai fini di una valutazione di infondatezza assume la circostanza che la mancata specifica indicazione dei seggi in cui tali irregolarità avrebbero avuto luogo impedisce comunque l'esperibilità delle verifiche richieste, non sussistendo pertanto, sotto tale profilo, il requisito della concretezza dell'interesse a ricorrere.

Con riferimento, poi, alla contestazione secondo cui nel seggio n. 1075 il presidente non avrebbe dato pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale della congruità dei dati e si sarebbe rifiutato di dare contezza nel medesimo verbale dell'avvenuto annullamento di circa 350 schede, si tratta di doglianza relativa ad una fenomenologia assai frequente, ancorché non giustificabile, di casi di errata, incompleta od omessa compilazione dei verbali di seggio, che costituiscono fisiologicamente oggetto delle attività di verifica preliminare della documentazione elettorale condotte ai sensi dell'articolo 8 del regolamento della Giunta. In esito a tali attività di verifica preliminare sono state risolte tutte le incongruenze o anomalie riscontrate nei singoli verbali di seggio; in particolare, per il seggio n. 1075 il relativo verbale sezionale non presentava fin dall'inizio della verifica preliminare alcun tipo di incongruenza dei dati in esso riportati. Non trova, pertanto, riscontro l'affermazione del ricorrente circa la mancata verbalizzazione delle operazioni del seggio e la mancata attestazione della congruità dei dati oggetto di scrutinio, né l'affermazione secondo cui vi sarebbero state circa 350 schede nulle non verbalizzate, dal momento che il verbale riporta

66 schede o voti nulli e 74 schede annullate senza procedere allo scrutinio (c.d. schede preannullate).

Infine, anche per la doglianza concernente la presunta non corrispondenza tra il numero totale di schede scrutinate e il numero degli elettori votanti difetta in capo al ricorrente il requisito della concretezza dell'interesse a ricorrere, non avendo lo stesso indicato in quali seggi tale mancata corrispondenza si sarebbe verificata.

Pertanto, per tutte le motivazioni sopra esposte, i relatori – nel sottolineare la necessità di un intervento legislativo che ponga rimedio alle cause all'origine delle diverse disfunzionalità organizzative registrate, seppur in misura minore, anche in occasione delle elezioni del 13-14 aprile 2008 – propongono alla Giunta l'archiviazione del ricorso del candidato Arcobelli.

Infine, in data 15 maggio 2008 è pervenuto un esposto-denuncia di Teresa TO-DARO RESTIFA (candidata che ha ottenuto il maggiore numero di voti di preferenza nella lista Popolo della Libertà nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide, ove la predetta lista non ha tuttavia conseguito alcun seggio) - trasmesso alla Camera dei deputati anche dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, presso il quale pure era stato presentato – volto a richiedere accertamenti su presunte irregolarità che si sarebbero verificate nella fase di trasferimento dei plichi contenenti le schede dalle rappresentanze diplomatiche alla sede di scrutinio in Castelnuovo di Porto, nonché su presunte irregolarità nell'effettuazione dello scrutinio delle schede per la ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide. La presentatrice dell'esposto chiede che sia disposto l'accertamento del numero reale delle buste spedite dai Consolati e del numero reale delle buste ricevute nella sede di Castelnuovo di Porto, che siano verificate le schede non valide e individuati i seggi che hanno operato in assenza di presidenti e/o scrutatori.

Anche per tale esposto possono essere richiamate le ragioni alla base della proposta di archiviazione del ricorso del signor Arcobelli, con l'ulteriore ed assorbente motivo della carenza dei requisiti della attualità e della concretezza dell'interesse a ricorrere, posto che la presentatrice dell'esposto non fornisce alcun riscontro circa le specifiche situazioni di irregolarità ed i seggi ove le stesse si sarebbero verificate.

Tenuto altresì conto che nessun seggio è stato conseguito nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide dalla lista nella quale era candidata la signora Todaro Restifa e che, pertanto, difetta anche sotto tale ulteriore profilo il requisito dell'attualità dell'interesse a ricorrere, i relatori propongono l'archiviazione dell'esposto della candidata Todaro Restifa.

Passa, quindi, la parola al correlatore onorevole Zinzi.

Domenico ZINZI (UdC), relatore, fa presente che nel corso delle attività di verifica preliminare condotte ai sensi dell'articolo 8 del regolamento della Giunta delle elezioni sono state riscontrate numerose incongruenze nei verbali sezionali a causa della loro errata o mancata compilazione, le quali hanno reso necessario fare ricorso - con particolare riferimento alla ricostruzione del dato degli iscritti alle copie dei verbali in possesso del comune di Roma nonché ad appositi prospetti elaborati dalla Corte di appello di Roma. Anche a seguito di tali ulteriori attività di «quadratura» permanevano, tuttavia, per i 10 seggi elettorali di seguito indicati, anomalie e incongruenze. A tale ultimo riguardo - e analogamente alla prassi già seguita in occasione delle relazioni di verifica dei poteri per le circoscrizioni sul territorio nazionale - i relatori precisano che la «quadratura» dei dati elettorali delle sottoindicate sezioni ha avuto un valore esclusivamente tecnico, al fine di consentire al sistema informatico di produrre i prospetti finali da allegare alla presente relazione, fermo restando peraltro che - anche ove modificati - i dati delle sezioni sottoindicate non appaiono in ogni caso tali da determinare un sostanziale mutamento dei dati posti a base delle

proclamazioni. Le sezioni in questione sono le seguenti:

- 1. Consolato di Bedford, sez. 365;
- 2. Consolato di Bedford, sez. 366;
- 3. Consolato di Ginevra, sez. 490;
- 4. Consolato di Monaco di Baviera, sez. 279;
 - 5. Consolato di Nizza, sez. 147;
 - 6. Consolato di Parigi, sez. 148;
 - 7. Consolato di Sofia, sez. 92;
 - 8. Consolato di Tallin, sez.361;
 - 9. Consolato di Wolfsburg, sez. 287;
- 10. Consolato di Buenos Aires, sez. 654.

In conformità ai risultati delle verifiche compiute, in ciascuna ripartizione la cifra elettorale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

I vecchi e i nuovi valori dei voti validi per l'attribuzione dei seggi a ciascuna lista di ogni ripartizione sono riportati nei prospetti contenuti nella relazione depositata agli atti della Giunta.

In conclusione, i relatori – sottolineato che non sono stati presentati ricorsi avverso l'eleggibilità dei deputati eletti nella circoscrizione Estero e che pertanto la Giunta, previa comunicazione dell'apposito Comitato, ha preso atto nella seduta odierna della eleggibilità degli stessi – propongono alla Giunta di:

- a) archiviare per inammissibilità, per le motivazioni indicate in relazione, il ricorso del signor Pasquale Vittorio;
- b) archiviare per infondatezza e, limitatamente alla contestazione circa le irregolarità nelle operazioni di costituzione dei seggi, per inammissibilità, per le motivazioni indicate in relazione, il ricorso del signor Vincenzo Arcobelli;
- c) archiviare per inammissibilità, per le motivazioni indicate in relazione, l'esposto della signora Teresa Todaro Restifa;

- d) approvare le modifiche ai valori delle cifre elettorali conseguite dalle liste nelle quattro ripartizioni della Circoscrizione Estero, come riportate nelle tabelle contenute nella relazione depositata agli atti della Giunta;
- e) preso atto che nelle singole ripartizioni risultano confermate le assegnazioni dei seggi alle liste compiute dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non essendo contestabili le elezioni e concorrendo negli eletti le qualità previste dalla legge, proporre, conseguentemente, all'Assemblea la convalida dell'elezione dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione Estero, indicati nella relazione.

Andrea ORSINI (PdL), nel concordare in pieno con i contenuti e le conclusioni della relazione svolta dai relatori Pecorella e Zinzi, tiene ad evidenziare come ancora una volta si riproponga il problema del funzionamento tecnico della legge elettorale per il voto nella circoscrizione Estero, la cui disciplina è sicuramente da ripensare anche al fine di evitare che un cattivo funzionamento delle procedure danneggi l'importanza dell'istituto del voto degli italiani all'estero.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della verifica alla seduta di mercoledì 11 febbraio 2009, alle ore 14.30.

Sui lavori della Giunta.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che nella seduta di mercoledì 11 febbraio sarà iscritto all'ordine del giorno della Giunta plenaria anche il punto relativo all'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare per consentire alla Giunta di prendere atto della nel frattempo intervenuta cessazione di taluni deputati dalle cariche precedentemente ricoperte e che hanno formato oggetto di istruttoria.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati
e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
e 10^a (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Alitalia-Compagnia aerea italiana spa sul piano industriale della società

18

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

Seguito dell'audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Alitalia-Compagnia aerea italiana spa sul piano industriale della società.

L'audizione si è svolta dalle 14.10 alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

			3	S O 1	M M A R I O			
UFFICIO	DI	PRESIDENZA	INTEGRATO	DAI	RAPPRESENTANTI	DEI	GRUPPI	 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 Bernardini (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	20
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di testo base del Relatore adottato come testo base)	26
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	22
ALLEGATO 2 (Testo base adottato)	27
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte ». Nuovo testo C. 867 Vannucci (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio)	24
AVVERTENZA	25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.C. 907 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di testo base, riservandosi, al termine del dibattito su di essa, di rielaborarla sulla scorta delle osservazioni formulate nel corso dei diversi interventi.

Maurizio TURCO (PD), relatore, nel presentare una nuova proposta di testo base (vedi allegato 1), chiarisce che, nella riformulazione del testo, ha tenuto conto dei suggerimenti pervenuti dai gruppi nella precedente seduta: innanzitutto, il nuovo testo, come richiesto dal gruppo della Lega Nord Padania, non fa più riferimento a infermità « gravi », bensì semplicemente a infermità tali che, a prescindere dalla gravità, l'allontanamento dell'elettore dall'abitazione risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento. È stato inoltre eliminato l'onere della presentazione del certificato elettorale, trattandosi in effetti di un adempimento inutile.

Ouanto invece all'osservazione del Governo, che ha segnalato l'opportunità di attribuire le funzioni di certificazione della sussistenza dell'infermità non ai medici di famiglia bensì a quelli dell'azienda sanitaria competente per territorio, ha ritenuto per il momento di non accoglierla, atteso che il sistema sanzionatorio previsto dal testo nei confronti dei medici che certifichino il falso costituisce, a suo parere, un deterrente idoneo a scoraggiare abusi: si prevede infatti la sospensione dal rapporto e dall'attività convenzionale con l'azienda sanitaria per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato, ferma restando ogni responsabilità penale e disciplinare del medico.

In conclusione, propone l'adozione del nuovo testo da lui elaborato come testo base per il seguito dell'esame, invitando nel contempo la presidenza a valutare la possibilità di fissare un termine per la presentazione di emendamenti che sia il più ravvicinato possibile.

Mario TASSONE (UdC) esprime perplessità sulla disposizione sanzionatoria testé illustrata dal relatore, parendogli eccessivo prevedere tre mesi di sospensione dal rapporto e dall'attività in convenzione per ogni certificato falso rilasciato: in questo modo, infatti, se i certificati falsi sono decine, la sospensione diventa a tempo indeterminato. Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che, normalmente, la reiterazione dell'illecito non implica la semplice moltiplicazione della pena.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che il problema possa essere risolto prevedendo comunque un termine minimo e un termine massimo di sospensione dal rapporto convenzionale.

David FAVIA (IdV) si dice d'accordo con il deputato Calderisi in ordine all'opportunità di specificare un termine minimo e un termine massimo per la sospensione dall'attività convenzionale. Osserva inoltre che sarebbe opportuno rivedere il termine entro il quale il cittadino deve far pervenire la richiesta di ammissione al voto domiciliare: il termine del ventesimo giorno antecedente le elezioni è infatti ingiustificatamente restrittivo atteso che l'infermità che impedisce l'allontanamento da casa potrebbe intervenire anche pochi giorni prima delle elezioni e che, d'altra parte, non sembra sussistere un impedimento di carattere organizzativo a prevedere un termine più ampio.

Maurizio TURCO (PD), relatore, preso atto dei rilievi formulati dagli intervenuti, rileva che eventuali modifiche al testo potrebbero a questo punto essere introdotte nella fase emendativa, per cui conferma la proposta di adottare il nuovo testo da lui presentato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo della proposta di legge in titolo elaborato dal relatore (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 14 di martedì 10 febbraio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2009.

Manuela DAL LAGO (LNP), relatore, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato 2) che sottopone alla Commissione ai fini della sua adozione quale testo base per il seguito dell'esame. Dopo averne illustrato il contenuto, fa presente che il testo potrebbe richiedere ancora un approfondimento volto a risolvere alcuni nodi problematici di carattere tecnico. Si riferisce, in particolare, all'opportunità di individuare un più efficace raccordo tra l'attività del commissario e quella degli enti territoriali interessati in ordine agli adempimenti da compiere per attuare il distacco dei comuni dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

Il sottosegretario Michelino DAVICO fa presente che il Governo sta profondendo un significativo impegno nel settore legislativo degli enti locali: è imminente, infatti, la presentazione al Parlamento del disegno di legge che reca la Carta delle autonomie locali. In quest'ottica si inserisce il provvedimento in esame, che il Governo sta seguendo con attenzione fin dall'inizio della legislatura, insieme ad altri provvedimenti che vi si correlano, a partire dal progetto di legge di modifica dell'articolo 132 della Costituzione, in corso di esame presso questa Commissione.

Le richieste di aggregazioni di comuni a regioni diverse da quelle di appartenenza sono numerose ed ognuna di esse assume caratteri peculiari, il che richiede una condotta coerente da parte del legislatore.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si sofferma sulla proposta di testo unificato presentata dal relatore che, a proprio avviso, presenta alcuni profili problematici che richiederebbero un esame approfondito. Si riferisce, in primo luogo, al rapporto che nel testo intercorre tra il commissario e gli enti territoriali interessati in ordine all'espletamento degli adempimenti collegati all'aggregazione dei comuni presso la regione recipiente. Si tratta infatti di un rapporto confuso, che si fonda su una procedura macchinosa e poco lineare.

Il secondo punto problematico è rappresentato dalla data entro cui devono essere rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, fissata nella proposta di testo unificato al 5 aprile 2009: a proprio avviso, infatti, si tratta di un termine eccessivamente breve.

Manuela DAL LAGO (LNP) fa presente di avere già considerato le questioni problematiche sollevate dal deputato Zeller, in ordine alle quali si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti. Per quanto concerne il rapporto tra il commissario e gli enti locali interessati, ritiene necessario individuare una soluzione che consenta di realizzare compiutamente gli adempimenti necessari, mentre il termine del 5 aprile 2009 per la rideterminazione delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini è quello più ampio possibile, in base alle disposizioni vigenti in materia, in vista dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali, previste per il prossimo mese di giugno.

Oriano GIOVANELLI (PD) preannuncia la presentazione di una richiesta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16-bis del Regolamento della Camera, per sottoporre il testo base che la Commissione si accinge ad adottare al Comitato per la legislazione ai fini dell'espressione del relativo parere.

Mario TASSONE (UdC) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di testo unificato presentata dal relatore, riservandosi peraltro una più approfondita valutazione di merito nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di testo base formulata dal relatore.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo proposto dal relatore (vedi allegato 2).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di lunedì 16 febbraio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb. (Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

Maria Elena STASI (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame prevede la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, per il recupero della sua memoria storica e per il rilancio della sua funzione civile e

religiosa, in occasione della ricorrenza del millenario.

In particolare, il progetto, che nel dettaglio deve essere elaborato da un apposito comitato nazionale, tende alla realizzazione dei seguenti obiettivi: restauro dell'Abbazia, nonché risanamento murale da fenomeni di infiltrazioni e umidità da risalita delle sale limitrofe al chiostrino e del Museo; restauro dei manufatti e degli affreschi ottocenteschi dell'archivio dell'Abbazia, nonché restauro di elementi architettonici e di manufatti relativi ad edifici di culto di cui siano storicamente attestati l'appartenenza o un legame culturale, economico o sociale al movimento benedettino dell'Abbazia; definizione e ampliamento della zona pedonale entro la quale è ubicata l'Abbazia, nonché restauro di tratti dell'antico tracciato viario; inventario e digitalizzazione dei documenti scritti o editi, a partire dal Medioevo, su Cava de' Tirreni e sulla sua Congregazione, nonché censimento dei documenti esistenti relativi ai monasteri e alle chiese cavensi; organizzazione degli eventi per la celebrazione del millenario dell'Abbazia; e creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico, nonché attività di promozione turistica del territorio.

Per la realizzazione del progetto sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011. Il fondo speciale è gestito da un comitato nazionale posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Del comitato fanno parte un rappresentante, rispettivamente, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e della Presidenza del Consiglio dei ministri; il sindaco del comune di Cava de' Tirreni o un suo delegato; un rappresentante della provincia di Salerno e un rappresentante della regione Campania, a condizione che queste concorrano finanziariamente al progetto; due esperti scelti fra docenti e ricercatori universitari; nonché, infine, con funzioni di coordinamento, un soggetto designato dall'Abate dell'Abbazia. Al comitato è rimessa la predisposizione del calendario degli eventi scientifico-culturali per la celebrazione del millenario, nonché la relativa organizzazione.

In conclusione, pur considerato che si tratta di un'iniziativa lodevole, ritiene necessario approfondirne le implicazioni sotto il profilo del rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni. Per tali ragioni, si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte ». Nuovo testo C. 867 Vannucci.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

Oriano GIOVANELLI, presidente, in sostituzione della relatrice, deputata Sbai, che è impossibilitata a prendere parte alla seduta, illustra il testo di legge in esame, ricordando che esso è volto a far assumere sotto l'egida del Ministero per i beni e le attività culturali il « premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte». Si tratta di un'iniziativa istituita dalla comunità montana del Montefeltro e dal comune di Sassocorvaro per ricordare la figura di Pasquale Rotondi, il quale, da giovane soprintendente delle Marche, durante la seconda guerra mondiale coordinò le operazioni per la messa in sicurezza di quasi 10.000 opere d'arte italiane, facendole segretamente ricoverare nella Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro per sottrarle ai pericoli della guerra.

Le ragioni per un'assunzione a livello nazionale del Premio, che è giunto ormai alla XII edizione ed ha assunto una valenza internazionale, sono dovute al fatto che il comune di Sassocorvaro e la comunità montana del Montefeltro non sono più in grado di far fronte da soli alla sua gestione. Mediante il Premio s'intendono segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale - anche nell'esercizio di attività di protezione civile - ovvero quelle figure che in campi particolari si sono distinte per particolari attività in favore dell'arte o della promozione dell'arte.

L'ente responsabile dell'organizzazione dell'evento è individuato nel comune di Sassocorvaro, già promotore e finora principale soggetto gestore dell'iniziativa, il quale agirebbe di concerto con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

La proposta di legge individua, altresì, i luoghi della manifestazione nella sede della Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro, nella quale si svolge la celebrazione di premiazione, e nei territori dei comuni di Urbino e Carpegna, dove possono svolgersi ulteriori iniziative per la diffusione delle finalità dell'Arca dell'arte. La premiazione dei vincitori dell'Arca, selezionati dalla giuria di cui all'articolo 2, consiste nella consegna di una scultura appositamente realizzata.

L'articolo 2 specifica la composizione della giuria, costituita da 16 membri, così individuati: un rappresentante della famiglia Rotondi; un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: comuni di Sassocorvaro, Carpegna, Urbino, comunità montana di Montefeltro, provincia di Pesaro e Urbino, regione Marche; il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del Ministero per i beni e le attività culturali; i competenti soprintendenti delle città di Urbino, Venezia, Ancona e Roma; il rettore dell'università degli studi di Urbino; un rappresentante dell'accademia Raffaello di Urbino; due personalità individuate tra gli studiosi d'arte e gli esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e le attività culturali; un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La presidenza della giuria spetta di diritto al rappresentante della famiglia Rotondi, salvi i casi di espressa rinuncia o impossibilità, nei quali la giuria procede ad eleggere il presidente tra i propri membri. Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte è conferito, mediante incarico annuale, ad un professionista individuato dalle amministrazioni organizzatrici.

Tutti gli elementi utili ai fini dell'organizzazione del Premio sono definiti in un regolamento, adottato dalla giuria entro tre mesi dalla data della sua costituzione, previo parere vincolante del Ministro per i beni e le attività culturali.

L'articolo 3 prevede un contributo annuo di 160.000 euro.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che la proposta di legge in titolo, della quale è il primo firmatario, è stata sottoscritta da tutti i deputati, di ogni schieramento, eletti nelle Marche. Ricorda che nell'area dei comuni di Sassocorvaro, Carpegna e Urbino vi fu, durante la seconda guerra mondiale, la massima concentrazione di opere d'arte nella storia: oltre 10 mila opere d'arte italiane provenienti da ogni parte del territorio furono raccolte, sotto il coordinamento del sovrintendente Rotondi, e murate all'interno di palazzi storici, tra cui quello della Rocca ubaldinesca di Sassocorvaro, nella quale oggi si svolge la cerimonia di premiazione. Fu in questo modo salvato un patrimonio artistico di incommensurabile valore. Per celebrare la memoria del sovrintendente Rotondi - al quale, per inciso, il Presidente della Repubblica Ciampi ha conferito un'onorificenza postuma – il comune di Sassocor-

varo ha istituito un premio a lui intestato destinato a quanti si distinguono nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale. Si tratta di un premio importante, ma, per un verso, divenuto ormai troppo oneroso per i comuni che fin qui ne hanno curato la gestione e, per l'altro verso, meritevole di un rilievo nazionale.

Ricorda che nella Commissione di merito la proposta ha avuto un'accoglienza favorevole da parte di tutti i gruppi e che lo stesso Governo, rappresentato dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha espresso una valutazione positiva, al punto che si sta valutando la possibilità di richiedere il trasferimento della proposta alla sede legislativa. Aggiunge che l'onere finanziario del provvedimento è oltremodo limitato, considerato, tra l'altro, che i componenti della giuria non ricevono compenso. Auspica pertanto che il parere della Commissione affari costituzionali possa essere favorevole.

Oriano GIOVANELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.
C. 1221 cost. Lanzillotta.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare (C. 907 Bernardini).

NUOVA PROPOSTA DI TESTO BASE DEL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

ART. 1.

- 1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. Gli elettori affetti da infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento, sono ammessi al voto nella predetta abitazione ».
- *b*) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- « 3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
- *a)* una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto

presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

- b) un certificato, rilasciato dal medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore al quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza di un'infermità tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui l'elettore dimora per recarsi al seggio risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato »;
- *c)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- « 3-bis. Fatta salva ogni responsabilità penale e disciplinare, nei confronti del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità ivi descritte l'Azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto e dall'attività convenzionale per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato »;
- d) al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « , lettera b) »;
- *e)* la rubrica è sostituita dalla seguente: « Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione ».

ALLEGATO 2

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna (C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini).

TESTO BASE ADOTTATO

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

ART. 1.

(Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna).

1. I comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

ART. 2.

(Adempimenti amministrativi).

1. Il Ministro dell'interno nomina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario avente il compito di promuovere e curare gli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tali adempimenti provvedono altresì, secondo le rispettive competenze, le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ove necessario d'intesa tra loro e con il com-

missario nominato ai sensi del presente comma.

- 2. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Entro il 5 aprile 2009 sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.
- 5. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'àmbito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'àmbito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

CEDE	CONCLUTEDA.
SEDE	CONSULTIVA:

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla	
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal	
Senato (Parere alle Commissioni Riunite I e XI) (Seguito esame e conclusione - Parere	
favorevole con osservazioni)	28
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	33
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere)	34
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere)	36
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	37
RISOLUZIONI:	
7-00087 Bernardini e Mecacci: Sulle norme di attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)	32
ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata)	38
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione della Professoressa Laura Palazzani, ordinario di filosofia del diritto presso la	
facoltà di giurisprudenza della Lumsa di Roma, in relazione all'esame delle proposte di	
legge C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro, in materia di reati commessi per finalità di	
discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere	32

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni Riunite I e XI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che l'onorevole Contento è stato nominato relatore in sostituzione dell'onorevole Paniz, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, rileva che nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito sono state apportate talune modifiche al testo del provvedimento.

In particolare, ritiene opportuno segnalare le modifiche all'articolo 9, che introduce alcune disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della Corte dei conti, le quali, in parte, possono interessare gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Come si è già illustrato nella relazione al provvedimento in esame, il comma 6 dell'articolo 9 interviene sul Consiglio di presidenza, l'organo di autogoverno della Corte.

Mentre il testo originario consentiva la partecipazione a tutte le riunioni del Consiglio del Segretario generale della Corte e del magistrato con funzioni di capo di gabinetto della Presidenza, con diritto di voto solamente se nominati relatori per l'affare in discussione, il testo risultante dall'esame degli emendamenti esclude che tale partecipazione possa avvenire nelle sedute in sede disciplinare.

Il Consiglio di Presidenza quindi, nella originaria formulazione del testo, aveva sempre una composizione variabile e non preventivamente determinata sulla base di parametri oggettivi. Tale composizione potrebbe fare sorgere il dubbio circa la violazione del principio costituzionale del giudice naturale, cioè del giudice precostituito per legge, qualora il Consiglio si trovasse a svolgere funzioni sostanzialmente giurisdizionali, come accade appunto nelle sedute disciplinari. Il dubbio risulta quindi superato dalla modifica apportata dalle Commissioni di merito, giacché si precisa che il Segretario generale della Corte e il magistrato con funzioni di capo di gabinetto della Presidenza posso partecipare alle sedute del Consiglio « tranne quelle in sede disciplinare ».

Inoltre, il nuovo testo continua a prevedere che il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum, ma precisa i limiti di tali funzioni, inserendo l'inciso « ferma restando la promozione dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale e la relativa procedura ».

È stato inoltre soppresso il comma 7, che era così formulato: « Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1º gennaio 2009. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché ogni altra norma, contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo ».

Osserva inoltre che potrebbe essere migliorata la formulazione di ulteriori disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia. Quanto alla diffida di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), ritiene opportuno che sia precisato se essa sia prevista a pena di inammissibilità o di improcedibilità della domanda in sede giudiziaria. In merito al raccordo tra procedimento disciplinare e penale, con riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera b), appare opportuno prevedere il coordinamento con l'articolo 653 del codice di procedura penale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Donatella FERRANTI (PD) formula una proposta alternativa di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

Pur apprezzando i rilievi dell'onorevole Contento, ritiene tuttavia che l'articolo 9 del disegno di legge in esame stravolga la coerenza del sistema costituzionale dei controlli e le funzioni della Corte quale organo di controllo esterno (con la previsione di controlli « a richiesta del Consiglio dei Ministri»), incidendo pesantemente sulle funzioni di controllo e svilendone la funzione magistratuale, che deve essere caratterizzata da indipendenza ed autonomia dal potere politico. Peraltro, nulla di significativamente nuovo si rileva dalla disposizione, sul fronte dell'asserita incisività dei nuovi controlli, che risultano invero appesantiti in una direzione verticistica, anomala per le pronunce di una magistratura.

Per quanto riguarda le disposizioni concernenti il potenziamento dei poteri del Presidente della Corte – primus inter pares – rileva come esse non appaiano coerenti col principio costituzionale, che governa i rapporti tra magistrati, distinti

solo per diversità di funzioni (articolo 107 della Costituzione), e rappresenti una lesione del principio costituzionale dell'indipendenza (interna) della magistratura. In particolare, l'intestazione presidenziale di una funzione generale di indirizzo « politico-istituzionale » contrasta con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo salvo che non si voglia considerare la Corte un'autorità amministrativa. In ogni caso una magistratura, soggetta per dettato costituzionale esclusivamente alla legge, non può essere sottoposta agli indirizzi ed alle decisioni di un organo di governo monocratico di nomina governativa, dovendo uniformarsi direttamente al dettato legislativo. Analogamente, non possono attribuirsi al Presidente della Corte i compiti di definire composizione nominativa e competenze di un organo che svolge sia funzioni giurisdizionali (compresa la risoluzione delle questioni di massima) che di controllo, quali le sezioni riunite, disciplinate espressamente dalla legge e assistite dal principio costituzionale del giudice naturale.

Rileva altresì che il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti - che, come per gli organi di autogoverno delle altre magistrature, è istituito sulla falsariga degli articoli 104 e 105 della Costituzione, relativi al Consiglio superiore della magistratura, ai fini del governo di dette magistrature, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 101, 107 e 108 -, nella previsione dell'articolo 9, diviene un mero simulacro di organo di autogoverno, segnando il ritorno ad un passato verticistico ed autoritario precostituzionale: è drasticamente ridotto (da dieci a quattro) il numero dei componenti togati elettivi e ne vengono limitate le prerogative, con un significativo, conseguente vulnus all'autonomia e all'indipendenza della magistratura contabile, che ha nell'organo di autogoverno, opportunamente integrato dalla presenza di membri laici designati dal Parlamento, il necessario baluardo. Con riferimento alla composizione del Consiglio di Presidenza, si prevede la partecipazione con diritto di voto di componenti del tutto anomali, uno dei quali (capo di gabinetto), espressione di funzioni meramente burocratiche e non previste nella legislazione di riferimento della magistratura amministrativa o di quella contabile; così come la riserva al Presidente del potere di iniziativa sugli affari da trattare dinanzi al Consiglio incide in modo evidente sull'autonomia e sui poteri dello stesso.

Ritiene quindi che non sia assolutamente condivisibile la scelta di metodo di inserire, attraverso l'approvazione di un emendamento presso il Senato, una riforma ordinamentale come quella di cui all'articolo 9 in un disegno di legge con finalità diverse. Considera altresì del tutto non condivisibile la scelta di merito di depotenziare la rappresentatività dei magistrati contabili nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti a fronte di un forte verticismo a favore del Presidente della Corte dei conti.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene non accettabile il comportamento del Governo e della maggioranza che, ancora una volta, nel corso dell'esame al Senato, hanno inserito, con l'approvazione dell'articolo 9, una disciplina del tutto estranee all'oggetto di un provvedimento estremamente complesso e delicato. Ricorda quindi come tale fenomeno debba considerarsi patologico e finisca per comprimere le prerogative della Camera e di questa Commissione, che dovrebbe rivendicare con forza il rispetto dei propri ambiti di competenza. Ritiene che l'articolo 9 dovrebbe essere stralciato ed autonomamente esaminato dalla Commissione Giustizia della Camera. unitamente al suo progetto di legge n. 1196, recante la delega al Governo per l'emanazione di un codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti. Auspica quindi che tale proposta di legge possa essere inserita quanto prima nel calendario dei lavori della Commissione.

Ove non dovessero sussistere i presupporti per lo stralcio dell'articolo 9, invita il relatore ad integrare la sua proposta di parere favorevole, apponendo alla stessa la seguente condizione: « che del Consiglio di presidenza della Corte dei conti (articolo 9, comma 6) possano fare parte solo un numero di rappresentanti del Parlamento pari ad un terzo la di quelli eletti dalla magistratura contabile ».

Presenta quindi una proposta alternativa di parere favorevole con condizione (vedi allegato 3), chiedendo che la stessa sia posta in votazione qualora il relatore non ritenga di potere integrare la sua proposta di parere come sopra specificato.

Cinzia CAPANO (PD) condivide pienamente le critiche mosse al metodo adottato dal Governo e dalla maggioranza, che consiste nell'inserimento, nel corso dell'esame al Senato, di norme estranee al contenuto dei provvedimenti, neando come da tale comportamento derivi una frammentazione normativa, nonchè una espoliazione delle prerogative della Camera e, spesso, di questa Commissione. Rileva peraltro che, se da un lato l'inserimento dell'articolo 9 nel provvedimento in esame appare fortemente criticabile, dall'altro anche la trattazione della materia dell'azione collettiva nello stesso provvedimento è del tutto inopportuna. Ricorda infatti che la disciplina della cosiddetta class action è già in corso di esame presso questa Commissione. Sottolinea inoltre che la delega prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera i) appare estremamente generica, essendo basata sulla violazione di « standard di qualità » nella erogazione dei servizi pubblici. Una simile disciplina, d'altra parte, è del tutto inopportuna in un periodo di crisi economica poiché la riduzione della spesa corrente degli enti pubblici inevitabilmente riduce il livello di qualità dei servizi erogati.

Con riferimento all'articolo 9 del provvedimento in esame, non condivide la riduzione del numero dei giudici togati nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, poiché tale scelta comporta una evidente alterazione del rapporto fra controllanti e controllati e appare contraddittorio rispetto alle politiche di contenimento della spesa pubblica adottate dal Governo.

Giulia BONGIORNO, presidente, in relazione all'intervento dell'onorevole Palomba, fa presente che non spetta alla Commissione Giustizia chiedere lo stralcio di un provvedimento che non le sia stato assegnato in via primaria. Nel caso in cui l'articolo 9 dovesse essere stralciato, il disegno di legge che ne deriverebbe sarebbe sicuramente assegnato alla Commissione Affari costituzionali, competente per la disciplina delle funzioni della Corte dei conti, nonché per l'organizzazione generale dello Stato. La Commissione Giustizia è invece competente in materia di giustizia contabile.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, condivide i rilievi emersi nel corso della discussione che stigmatizzano l'inserimento di norme estranee all'oggetto dei provvedimenti, soprattutto quando ciò comporti una compressione delle prerogative della Camera dei deputati e di questa Commissione. Quanto alle osservazioni dell'onorevole Palomba sulla composizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, sottolinea come tale aspetto del provvedimento in esame non rientri specificamente negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Con riferimento alla disciplina dell'azione collettiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), del provvedimento in esame, riformula la proposta di parere favorevole integrandola con la seguente ulteriore osservazione: « in merito alla disciplina dell'azione risarcitoria collettiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche nonché dei concessionari di servizi pubblici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere una disciplina che tenga conto delle disposizioni contenute nell'articolo 140-bis del codice del consumo nonché di rivedere la scelta di assoggettare ad una medesima disciplina le amministrazioni pubbliche e i concessionari di servizi pubblici soprattutto quando agiscono mediante atti tipici del diritto privato » (vedi allegato 4).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata. Avverte che in

caso di approvazione di tale proposta, sarà preclusa la votazione delle proposte alternative di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 febbraio 2009. – Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00087 Bernardini e Mecacci: Sulle norme di attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale

(Seguito della discussione e conclusione -Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 29 gennaio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella precedente seduta l'onorevole Mecacci ha illustrato l'interrogazione in oggetto e ne ha in parte riformulato il testo (vedi allegato al bollettino delle Giunte e Commissioni del 29 gennaio 2009).

Matteo MECACCI (PD) richiama sinteticamente il contenuto della risoluzione in oggetto, con la quale si intende impegnare il Governo ad adottare in tempi brevi le norme di attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale.

Il sottosegretario Maria Elisabetta AL-BERTI CASELLATI, con riferimento all'impegno governativo sollecitato nella dalle 15.10 alle 15.30.

nuova formulazione della risoluzione in oggetto, conferma la determinazione del Governo di dare attuazione allo Statuto di Roma in tempi brevi.

La presentazione del disegno di legge per l'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale rientra, infatti, tra gli interventi che saranno al più presto calendarizzati nelle prossime riunioni del Consiglio dei ministri dei mesi di febbraio o marzo anche perché, come già rilevato nel corso della precedente seduta, le disposizioni di dettaglio volte ad implementare lo Statuto di Roma nel diritto interno sono in avanzato stato di redazione.

In tal senso ritiene solo doveroso chiarire che il richiamo ai tempi tecnici che saranno necessari per definire l'intera procedura, non corrisponde ad una malcelata esigenza dilatoria, bensì all'imprescindibile rispetto di quelli che sono i dettati costituzionali in materia di iniziativa legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00087 (vedi allegato 5).

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

Audizione della Professoressa Laura Palazzani, ordinario di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza della Lumsa di Roma, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro, in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

L'audizione informale è stata svolta

ALLEGATO 1

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni

a) in relazione alla diffida prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, valu-

tino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare se essa sia prevista a pena di inammissibilità o improcedibilità nella domanda in sede giudiziaria;

b) in ordine al raccordo tra il procedimento disciplinare e quello penale, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il coordinamento con l'articolo 653 del codice di procedura penale.

ALLEGATO 2

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame stravolge la coerenza del sistema costituzionale dei controlli e le funzioni della Corte quale organo di controllo esterno (con la previsione di controlli « a richiesta del Consiglio dei Ministri »), incidendo pesantemente sulle funzioni di controllo e svilendone la funzione magistratuale, che deve essere caratterizzata da indipendenza ed autonomia dal potere politico. Peraltro, nulla di significativamente nuovo si rileva dalla disposizione, sul fronte dell'asserita incisività dei nuovi controlli, che risultano invero appesantiti in una direzione verticistica, anomala per le pronunce di una magistratura;

per quanto riguarda le disposizioni concernenti il potenziamento dei poteri del Presidente della Corte - primus inter pares – esse non appaiono coerenti col principio costituzionale, che governa i rapporti tra magistrati, distinti solo per diversità di funzioni (articolo 107 della Costituzione) e rappresenta una lesione del principio costituzionale dell'indipendenza (interna) della magistratura. In particolare, l'intestazione presidenziale di una funzione generale di indirizzo « politicoistituzionale »contrasta l'esercizio con delle funzioni giurisdizionali e di controllo salvo che non si voglia considerare la Corte un'autorità amministrativa. In ogni caso una magistratura, soggetta per dettato costituzionale esclusivamente alla legge, non può essere sottoposta agli indirizzi ed alle decisioni di un organo di governo monocratico di nomina governativa, dovendo uniformarsi direttamente al dettato legislativo. Analogamente, non possono attribuirsi al Presidente della Corte i compiti di definire composizione nominativa e competenze di un organo che svolge sia funzioni giurisdizionali (compresa la risoluzione delle questioni di massima) che di controllo, quali le sezioni riunite, disciplinate espressamente dalla legge e assistite dal principio costituzionale del giudice naturale;

per quanto riguarda le previsioni relative al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti – che, come per gli organi di autogoverno delle altre magistrature, è istituito sulla falsariga degli articoli 104 e 105 della Costituzione, relativi al Consiglio superiore della magistratura, ai fini del governo di dette magistrature, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 101, 107 e 108 -, nella previsione dell'articolo 9, diviene un mero simulacro di organo di autogoverno, segnando il ritorno ad un passato verticistico ed autoritario precostituzionale: è drasticamente ridotto (da dieci a quattro) il numero dei componenti togati elettivi e ne vengono limitate le prerogative, con un significativo, conseguente vulnus all'autonomia e all'indipendenza della magistratura contabile, che ha nell'organo di autogoverno, opportunamente integrato dalla presenza di membri laici designati dal Parlamento, il necessario baluardo. Con riferimento alla composizione del Consiglio di Presidenza, si prevede la partecipazione con diritto di voto di componenti del tutto anomali, uno dei quali (capo di gabinetto), espressione di funzioni meramente burocratiche e non previste nella legislazione di riferimento della magistratura amministrativa o di quella contabile; così come la riserva al Presidente del potere di iniziativa sugli affari da trattare dinanzi al Consiglio incide in modo evidente sull'autonomia e sui poteri dello stesso;

non condivisa, per le ragioni sopra esposte, la scelta:

di metodo di inserire, attraverso l'approvazione di un emendamento presso il Senato, una riforma ordinamentale come quella di cui all'articolo 9 in un disegno di legge con finalità diverse; di merito di depotenziare la rappresentatività dei magistrati contabili nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti a fronte di un forte verticismo a favore del Presidente della Corte dei conti;

esprime, per le parti di propria competenza, e in particolare in relazione dell'articolo 9,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 9.

Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

ALLEGATO 3

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione

sia previsto che del Consiglio di presidenza della Corte dei conti (articolo 9, comma 6) possano far parte solo un numero di rappresentanti del Parlamento pari ad un terzo di quelli eletti dalla magistratura contabile.

Palomba.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in merito alla disciplina dell'azione risarcitoria collettiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche nonché dei concessionari di servizi pubblici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere una disciplina che tenga conto delle disposizioni contenute nell'articolo 140-bis del codice del consumo nonché di rivedere la scelta di assoggettare

ad una medesima disciplina le amministrazioni pubbliche e i concessionari di servizi pubblici soprattutto quando agiscono mediante atti tipici del diritto privato;

- b) in relazione alla diffida prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera c), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare se essa sia prevista a pena di inammissibilità o improcedibilità nella domanda in sede giudiziaria;
- c) in ordine al raccordo tra il procedimento disciplinare e quello penale, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere anche il coordinamento con l'articolo 653 del codice di procedura penale.

7-00087 Bernardini e Mecacci: Sulle norme di attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale.

RISOLUZIONE APPROVATA

La II Commissione:

considerato che:

il 7 luglio 2008 è stato celebrato il decimo anniversario dell'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale su genocidio, aggressione, crimini guerra e crimini contro l'umanità, conosciuto anche come « Statuto di Roma », e l'Italia continua a non avere adottato le norme di attuazione interna già dal 1994 con la proposta di ospitare la Conferenza diplomatica istitutiva della Corte il nostro Paese ha svolto un ruolo politico di altissimo profilo, sia dal punto di vista politico-diplomatico che giuridico, contribuendo alla definizione dello Statuto attraverso l'esperienza di eminenti giuristi, sia nella definizione degli elementi dei crimini, che hanno la funzione di specificare l'ambito di interpretazione e applicazione dello Statuto:

lo Statuto di Roma è uno dei testi più avanzati nell'ambito della giustizia penale internazionale, poiché incorpora tutte le garanzie del giusto processo, dei diritti fondamentali delle vittime e degli accusati, di umanizzazione delle pene, escludendo peraltro l'applicabilità della pena di morte;

lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale è entrato in vigore il 10 luglio 2002, dopo avere raggiunto le 60 ratifiche necessarie: ad oggi sono 106 i paesi che lo hanno ratificato e la Corte ha già dato inizio a incriminazioni e processi relativi ai casi della Repubblica democratica del Congo, del nord dell'Uganda, del Darfur in Sudan e della Repubblica Centro Africana: l'Italia è stato il 4º paese a firmare lo Statuto della Corte il 18 luglio 1998 e un anno dopo il Parlamento ha approvato la legge di autorizzazione alla ratifica, contenente anche l'ordine di esecuzione, attraverso una legge delega al Governo per adottare prontamente le norme di attuazione;

nel corso degli ultimi 9 anni, ben quattro Commissioni ministeriali sono state istituite con lo scopo di adeguare la legislazione interna allo Statuto di Roma: Commissione Pranzetti (1998, Ministero degli affari esteri, che ha completato il lavoro nel 2001), Commissione La Greca-Lattanzi (1999, Ministero della giustizia, che ha completato il lavoro elaborando un disegno di legge-delega a fine 2001), Commissione Conforti (2002, Ministero della giustizia, che ha concluso i propri lavori nel 2003 con due progetti di legge mai resi pubblici), Commissione Scandurra (2002, Ministero della difesa, che ha concluso i propri lavori con un altro progetto di legge-delega, approvato dal Senato il 18 novembre 2004 (Atto Senato n. 2493 della XIV Legislatura) e che attualmente è depositato, ma non ancora esaminato, alla Camera (Atto Camera n. 5433);

oltre alle quattro Commissioni ministeriali, sono state prese diverse iniziative parlamentari per l'adeguamento della legislazione interna allo Statuto di Roma (Atto Camera n. 2724, onorevole Kessler e altri, XIV legislatura; Atto Senato n. 1638, senatore Iovene e altri; Atto Senato n. 893, senatore Pianetta, XV Legislatura; Atto Senato n. 1089, senatore Martone e altri; Atti camera n. 1439, onorevole Mel-

chiorre, n. 1695, onorevole Gozi, n. 1782, onorevole Di Pietro XVI Legislatura);

se l'Italia non procedesse in tempi brevi all'adeguamento legislativo interno, ciò significherebbe che in caso di presenza sul nostro territorio di una persona indagata per crimini gravissimi, qualora la Corte ne chiedesse l'arresto, il giudice italiano non avrebbe alcuno strumento normativo per riconoscere ed eseguire il mandato d'arresto. L'Italia potrebbe quindi, tra l'altro, divenire meta privilegiata di sospetti « criminali di guerra »;

sviluppi recenti nel campo della giustizia internazionale potrebbero mettere a serio rischio la credibilità dell'Italia a livello internazionale in quanto l'Italia si troverebbe a non poter sostenere le attività della Corte penale internazionale, istituita a Roma grazie in particolare alle iniziative intraprese dai Governi italiani nel corso degli anni '90;

l'interrogazione « 5-00234 Bernardini e (7-00087)

Mecacci: Necessità di adeguare l'ordinamento italiano allo statuto della Corte penale internazionale » il Sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati ha risposto, secondo quanto risulta dal resoconto della seduta della Commissione Giustizia, « auspicando che il Governo presenti il disegno di legge richiesto dagli interroganti entro il mese di settembre »;

ad oggi non risulta nessuna iniziativa in tal senso da parte del Governo,

impegna il Governo

a predisporre con la massima urgenza un disegno di legge di adeguamento interno delle norme dello Statuto di Roma, al fine di giungere al più presto all'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano e sanare così un'inadempienza politicamente e giuridicamente molto rilevante che mette a rischio la credibilità del nostro paese e le aspirazioni dei candidati italiani a far parte della Corte.

(7-00087) « Bernardini, Mecacci ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA.	
5-00936 Maran ed altri: Sulla situazione in Somalia	40
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	48
5-00937 Evangelisti: Sulla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea in relazione alle recenti proteste in Gran Bretagna	41
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	50
5-00938 Pini: Sulle relazioni economiche con la Repubblica di San Marino	41
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	52
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di individuazione per il 2009 delle organizzazioni e degli enti possibili destinatari dei contributi di cui alla legge n. 180/1992. Atto n. 57 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	42
ALLEGATO 4 (Documentazione depositata dal relatore)	54
Sui lavori della Commissione	46
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e IX) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	46
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
INCONTRI INFORMALI:	
Incontro informale con il Ministro degli Affari esteri del Regno Hashemita di Giordania, Salah Eddin Al Bashir	47
AVVERTENZA	47

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 febbraio 2009. – Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.15.

Stefano STEFANI, presidente, ricorda

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00936 Maran ed altri: Sulla situazione in Somalia.

Alessandro MARAN (PD) rinuncia ad che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma | illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Alessandro MARAN (PD), nel dichiararsi parzialmente soddisfatto dalla risposta ricevuta, sottolinea che l'elezione del presidente Ahmed si inserisce nel nuovo contesto di normalizzazione e democratizzazione, caratterizzantesi per il coinvolgimento delle forze moderate, che non potrà che trarre benefici dalla elezione di Obama a presidente degli Stati Uniti. Si tratta indubbiamente di una partita appena aperta, il cui buon esito dipende dalla sconfitta del fondamentalismo. Segnala che gli organi di informazione italiani hanno ancora ieri dato conto delle notevoli criticità che si registrano sul versante interno alla Somalia e che impongono di tenere alto il livello di attenzione. Osserva, pertanto, che alla corretta analisi, contenuta nella risposta del sottosegretario Scotti, dovrebbe affiancarsi un'assunzione di impegno per dare concretezza e coerenza all'azione italiana. Non sembra infatti procedere in tale direzione la decisione sull'avvicendamento dell'ex Inviato Speciale del Governo italiano per la Somalia, Mario Raffaelli, alla nuova carica di esperto per le iniziative di pace per il Corno d'Africa nel quadro del G8. Occorre decidere se mantenere o meno la figura dell'Inviato Speciale per la Somalia, istituzione creata dal nostro Paese, anche alla luce della recente nomina da parte della Finlandia di un analogo incaricato per il Corno d'Africa. A suo avviso sarebbe necessario mantenere tale istituto ampliandone le competenze su tutta la regione. Sarebbe altresì opportuno che l'Italia assumesse iniziative diplomatiche finalizzate all'avvio di programmi sinergici per lo sviluppo dell'area tramite accordi e partnership tra soggetti quali l'IPF, l'IGAD e l'Unione europea. Preannuncia infine la presentazione di una risoluzione da parte del gruppo del Partito Democratico orientata in tale senso.

5-00937 Evangelisti: Sulla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea in relazione alle recenti proteste in Gran Bretagna.

Fabio EVANGELISTI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, richiamando il dibattito svoltosi presso l'Assemblea, in cui è emersa la richiesta di un'informativa da parte del Ministro degli affari esteri o dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Nel ritenere più appropriato che sulla vicenda sia il Ministro Frattini a riferire al Parlamento, sottolinea che l'interrogazione è volta ad ottenere il pieno rispetto del principio della libera circolazione delle persone sul territorio dell'Unione europea e non la sospensione dell'accordo di Schengen, come ha invece auspicato il Ministro per la semplificazione normativa.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Fabio EVANGELISTI (IdV) si dichiara del tutto insoddisfatto dalla risposta ricevuta dal Governo che non indica quali iniziative esso intenda assumere per la riaffermazione del diritto alla libera circolazione delle persone sul territorio dell'Unione europea. Segnala altresì che al momento ai lavoratori italiani nel Regno Unito, trattenuti su una chiatta che è divenuta di fatto una sorta di prigione, tale diritto non è riconosciuto ed è pertanto opportuno che accanto alla comprensione per le ragioni alla base delle reazioni dei lavoratori inglesi vi sia anche la ferma azione per il ripristino della libertà di circolazione.

5-00938 Pini: Sulle relazioni economiche con la Repubblica di San Marino.

Gianpaolo DOZZO (LNP), avendo cofirmato l'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, nel sottolineare che il quesito posto riguarda aspetti assai delicati delle relazioni tra l'Ita lia e la Repubblica di San Marino, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianpaolo DOZZO (LNP) si dichiara soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario Scotti, da cui si evince che i rapporti con San Marino sui temi economico-finanziari restano problematici, con ripercussioni anche sulle relazioni tra i due sistemi bancari. Nell'auspicare il raggiungimento di un'intesa con le autorità sanmarinesi entro tempi brevi, anche al fine di ovviare alla difficile condizione in cui versano gli abitanti dei territori confinanti, raccomanda il mantenimento degli impegni per la definizione di un accordo adeguato sui temi finanziari.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale di individuazione per il 2009 delle organizzazioni e degli enti possibili destinatari dei contributi di cui alla legge n. 180/1992.

Atto n. 57.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Paolo CORSINI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso è sottoposto a parere parlamentare sulla base dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, in materia di partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale. Rileva che il comma 1 del predetto articolo 1 prevede che, al fine di consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, si effettuino interventi da realizzare sia attraverso la fornitura di beni e servizi sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri con finalità di tutela della pace e della sicurezza internazionale, nonché di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Il successivo comma 2 prevede che le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale, di cui al comma 1, siano indicati in un elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. È altresì previsto, sempre dal comma 2, che tale elenco venga aggiornato annualmente. Sottolinea che nell'ottobre scorso, il Ministero degli affari esteri ha dato un puntuale riscontro ad un'osservazione formulata nel parere reso da questa Commissione sullo schema di decreto ministeriale di individuazione delle organizzazioni e degli enti per il 2008, presentando una dettagliata relazione sullo stato di attuazione degli interventi relativi al sessennio 2003-2008 e sull'entità complessiva delle risorse destinate ad analoghe finalità. La relazione ricostruisce le iniziative promosse dalle sei direzioni generali competenti del Ministero, fornendo una serie di indicazioni assai utili sull'entità degli stanziamenti nell'ultimo quinquennio, sull'effettiva erogazione dei contributi, e sul profilo dei beneficiari. Per quanto riguarda i Paesi europei, la relazione sottolinea che si è data attuazione all'opzione di concentrare sempre più gli interventi nei Paesi « dove maggiore è la necessità di misure umanitarie e di sostegno ai processi di stabilizzazione democratica » (Balcani occidentali, Caucaso, Asia centrale ex-sovietica) e di privilegiare iniziative di organismi consolidati attori e promotori della stabilità regionale, del peacekeeping e della democratizzazione (OSCE,

Consiglio d'Europa) e di autorevoli enti formatori e *think-tank* settore.

Segnala che la serie storica degli stanziamenti per le forniture di beni e servizi, in larghissima misura erogati direttamente dalle strutture, afferenti a questa Direzione generale è la seguente: 128.942 per l'anno 2003, 154.937 per l'anno 2004, 152.937 per l'anno 2005, 151.165 per l'anno 2006, 185.857 per l'anno 2007 e 208.000 per l'anno 2008. Per quanto riguarda l'evoluzione nell'ultimo sessennio dei fondi impegnati da parte della Direzione generale per i Paesi dell'Europa, per contributi ad organizzazioni internazionali e ad enti italiani e stranieri, la serie è invece la seguente: 1.404.901 per l'anno 2003, 1.313.166 per l'anno 2004, 409.030 per l'anno 2005, 409.030 per l'anno 2006, 825.035 per l'anno 2007 e 610.000 per l'anno 2008.

Riferisce che per quanto attiene alla Direzione generale dei Paesi delle Americhe, la relazione sottolinea che i fondi sono stati erogati « privilegiando anzitutto iniziative significative, aperte al contributo di altri donatori, in modo da potere assicurare un raggio d'azione sufficientemente ampio e rappresentativo nei Paesi destinatari. » Un ulteriore criterio adottato nel corso del sessennio è stato quello della diversificazione geografica e dell'equilibrio tra finanziamenti ad organizzazioni internazionali (in primis, l'Organizzazione degli Stati americani e la Comunità caraibica), ad istituzioni governative, ad enti pubblici ed ad organizzazioni non governative, come, ad esempio, l'associazione argentina delle Abuelas de Plaza de Mayo. In questo caso lo sviluppo delle spese per la fornitura di beni e servizi è la seguente: 51.645 per l'anno 2003, 51.645 per l'anno 2004, 49.645 per l'anno 2005, 49.645 per l'anno 2006, 49.645 per l'anno 2007 e 49.645 per l'anno 2008. L'evoluzione degli stanziamenti per contributi ad organizzazioni internazionali e ad enti italiani è stranieri è la seguente: 276.938 per l'anno 2003, 304.938 per l'anno 2004, 203.389 per l'anno 2005, 203.389 per l'anno 2006, 195.389 +500.000 per l'anno 2007, mentre per il 2008 tale dato non è disponibile. La serie storica degli stanziamenti per le forniture di beni e servizi, in larghissima

misura erogati direttamente dalle strutture, afferenti a questa Direzione generale è la seguente: 128.942 per l'anno 2003, 154.937 per l'anno 2004, 152.937 per l'anno 2005, 151.165 per l'anno 2006, 185.857 per l'anno 2007 e 208.000 per l'anno 2008.

Rileva che per quanto attiene alle iniziative che fanno capo alla Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, la relazione evidenzia che la fornitura di beni e servizi si è principalmente orientata verso la promozione di attività formative rivolte a diplomatici, giornalisti e funzionari pubblici e per la costituzione, in collaborazione con le autorità giordane e lo IAI, di un Centro regionale per la prevenzione dei conflitti ad Amman. Il quadro evolutivo delle iniziative è pertanto il seguente: 1.642.556 per l'anno 2003, 814.222 per l'anno 2004, 247.913 per l'anno 2005, 295.590 per l'anno 2006, 297.300 per l'anno 2007 e 146.569 per l'anno 2008. Quanto ai contributi erogati da questa Direzione ad organizzazioni internazionali e ad enti italiani e stranieri, essi hanno principalmente riguardato le agenzie delle Nazioni Unite e, successivamente, si sono concentrati sulla promozione del dialogo interculturale e della conoscenza reciproca tra i popoli della regione, per sostenere i processi democratici e le riforme.

In relazione alle iniziative facenti capo alla Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana, la relazione rileva che l'erogazione dei contributi è stata dapprima finalizzata al sostegno al settore pace e sicurezza, attraverso la creazione o il rafforzamento di tavoli negoziali per facilitare l'individuazione d'ipotesi di composizione dei conflitti in corso (Burundi, Sudan/Darfur, Repubblica Democratica del Congo e Somalia). Successivamente si è puntato ad iniziative per il capacity building, assicurando il sostegno al rafforzamento istituzionale dell'Unione africana e di alcune organizzazioni subregionali. Da ultimo sono state favorite le iniziative per il rafforzamento delle istituzioni democratiche nazionali, privilegiando il sostegno a commissioni nazionali elettorali indipendenti. Questa la ripartizione dei fondi per l'acquisto di beni e servizi afferenti a questa Direzione generale: 1.286.577 per l'anno 2003, 446.279 per l'anno 2004, 232.401 per l'anno 2005, 204.000 per l'anno 2006, 177.639 per l'anno 2007, mentre il dato non è disponibile per il 2008. Di seguito, la ripartizione dei contributi ad enti ed organizzazioni, italiane ed internazionali: 6.086.205 per l'anno 2003, 1.986.205 per l'anno 2004, 1.124.843 per l'anno 2005, 1.124.843 per l'anno 2006, 3.422.581 per l'anno 2007, mentre il dato non è disponibile per l'anno 2008. I contributi erogati dalla Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide nel periodo di riferimento hanno fatto seguito ad indicazioni fornite dalle nostre ambasciate nell'area, che hanno provveduto ad individuare iniziative, promosse da organismi multilaterali, meritevoli di finanziamento. Questa la loro articolazione nel sessennio: 90.000 per l'anno 2003, 150.000 per l'anno 2004, non disponibile per il 2005, 76.772 per l'anno 2006, 342.879 per l'anno 2007 mentre per il 2008 il dato non è ancora disponibile. Per quanto attiene l'acquisto diretto di beni e servizi, la Direzione generale si è orientata prioritariamente verso la promozione dei diritti umani e della democracy building nell'area, attraverso seminari (come quello per favorire il dialogo tra le due Coree) ed incontri di formazione secondo la seguente serie storica: 178.604 per l'anno 2003, 82.471 per l'anno 2004, 147.797 per l'anno 2005, 76.772 per l'anno 2006, 483.856 per l'anno 2007, mentre il dato per il 2008 non è disponibile. La Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani ha privilegiato nel periodo di riferimento specifiche iniziative per il contrasto a livello globale delle minacce alla pace ed alla sicurezza internazionale, favorendo le organizzazione multilaterali operanti nel settore (sistema delle Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d'Europa). Questa la ripartizione dei fondi per la fornitura diretta di beni e servizi, principalmente erogati per il finanziamento delle missioni di monitoraggio elettorale e la collaborazione con l'associazione « Nessuno tocchi Caino » per la

condotta di un'azione di sensibilizzazione nel quadro della campagna italiana contro la pena capitale: dato non disponibile per gli anni 2003 e 2004, 9.762 per l'anno 2005, 7.647 per l'anno 2006, 30.751 per l'anno 2007 e 124.963 per l'anno 2008. Nel quadro dei contributi erogati da questa Direzione generale è opportuno segnalare il sostengo al Gruppo di contatto degli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), che ha sede a Vienna, alla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa per la democrazia attraverso il diritto ed al CAERT (Centro Africano di Studi e Ricerche sul Terrorismo), istituito ad Algeri per impulso dell'Unione africana. L'evoluzione dei fondi per contributi da parte di questa Direzione generale è la seguente: dato non disponibile negli anni 2003 e 2004, 22.205 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, 102.850 per l'anno 2007 e 260.101 per il 2008.

Sottolinea che, come si evince da questa breve ricostruzione retrospettiva, l'elencazione delle organizzazioni e degli enti beneficiari dei contributi di cui alla legge n. 180 del 1992 non è immutabile, ma ha subito in anni recenti una serie di rimodulazioni. Nel depositare agli atti della Commissione documentazione relativa agli interventi attuati nel quinquennio 2003-2007 ai sensi della legge n. 180 del 1992 (vedi allegato 4), osserva che l'elenco dei nuovi inserimenti appare significativo ai fini di una lettura meno burocratica e « politica » del provvedimento in esame, poiché l'elenco riflette alcune linee prioritarie della nostra politica estera, rispetto alle quali – nel corso degli ultimi anni - non si evidenziano soluzioni di continuità. È opportuno chiarire che lo schema di decreto si limita ad individuare una lista di potenziali destinatari, che potranno diventare effettivi beneficiari delle erogazioni sulla base di specifici progetti nei limiti delle disponibilità sui competenti capitoli di bilancio.

Osserva che lo schema di decreto in esame non propone alcuna modifica dell'elenco degli enti possibili fruitori dei contributi di cui alla legge 180 del 1992, ricompresi nel decreto ministeriale n. 1853 del 2008. Sottolinea che il quadro dei finanziamenti sembra riflette puntualmente l'attenzione e l'impegno con il quale gli organi di direzione della nostra politica estera – indipendentemente dalla loro collocazione politico-partitica e dalle cesure create dalle alternanze al governo - perseguono alcuni obiettivi « storici » che attingono alla longue durée della nostra proiezione internazionale: dalla stabilizzazione ed integrazione comunitaria dei Paesi dei Balcani occidentali (Consiglio di Cooperazione Regionale RCC, Iniziativa Adriatico-Ionica, Istituto per l'Europa Centro Orientale e Balcanica di Forlì), allo sviluppo e rilancio delle relazioni transatlantiche (Comitato Atlantico italiano) al dialogo interculturale e interreligioso quale strumento per la prevenzione e la soluzione dei conflitti (Comunità di Sant'Egidio, Fondazione Mediterraneo onlus di Napoli, Centro italiano per la pace in Medio oriente). In altri casi tali contributi appaiono funzionali allo studio ed all'analisi dei grandi questioni internazionali: lo sviluppo del continente africano (NEPAD, Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, African Peer Review Mechanism, Comunità per lo sviluppo dell'Africa meridionale); lo studio dei grandi fenomeni migratori (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e della minaccia terroristica globale (Centro regionale del Sud-Est asiatico contro il terrorismo di Kuala Lumpur, Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme). È inoltre asseverata la tendenza ad includere quelle organizzazioni multilaterali che « perseguono finalità di tutela della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione d'iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani nell'ambito della regione europea e delle regioni limitrofe, ma altresì con proiezione a livello globale »: è il caso delle Nazioni Unite e del correlato sistema di agenzie, fondi e programmi, dell'OSCE, del Consiglio d'Europa, di organismi a carattere precipuamente umanitario quale il Comitato internazionale della Croce rossa, la Croce rossa italiana e la Caritas. La relazione illustrativa segnala la notevole riduzione degli stanziamenti previsti,

pari al 68,75 per cento rispetto al 2008, rilevando altresì l'adeguata articolazione dell'elenco di enti e organismi già individuato nel 2008 in rapporto a criteri di equa distribuzione fra le aree geografiche prioritarie per la presenza italiana. Al tempo stesso vengono nella relazione ribaditi alcuni ulteriori criteri fondamentali da perseguire nell'ottica di una sempre maggiore razionalizzazione degli interventi, tra i quali: la « progressiva concentrazione nei Paesi dove maggiore è la necessità di misure umanitarie e di sostegno ai processi di stabilizzazione e riforma democratica »; l'equa ripartizione fra aree geografiche prioritarie, funzionale al rafforzamento della proiezione internazionale del nostro Paese; la somministrazione dei fondi disponibili dovrà essere improntata alla complementarità fra i contributi agli enti inclusi nell'elenco e quelli previsti nel quadro delle iniziative italiane di cooperazione allo sviluppo, nelle more di una riforma complessiva del settore; verifica dell'effettiva rispondenza delle iniziative finanziate alle finalità della legge.

Considerata la perfetta identità tra gli organismi elencati dal decreto ministeriale per il 2008 e quelli ricompresi nel provvedimento in esame, ripropone sinteticamente alcune considerazioni svolte, nel luglio scorso, in occasione dell'esame dello schema di decreto per il 2008. In primo luogo rinnova i rilievi già svolti in quella sede circa l'esigenza di evitare il rischio della frammentazione, dell'occasionalità e dell'eterogeneità degli interventi. Ribadisce inoltre la valutazione sull'arretratezza dell'impianto normativo in tema di cooperazione allo sviluppo, cui si aggiunge l'esigenza di pervenire ad un fondo unico per tale settore.

Nel preannunciare pertanto una proposta di parere favorevole, ritiene doveroso, in primo luogo, segnalare nuovamente l'opportunità di includere nell'elenco la FOCSIV, che riunisce 61 organizzazioni non governative cristiane di servizio internazionale volontario, impegnata nella cooperazione con i popoli del Sud del mondo, contro ogni forma di povertà e di esclusione, nell'affermazione

dei diritti dell'uomo e nella crescita delle istituzioni locali. La Federazione ha dato vita ad una rete di «caschi bianchi» nel quadro di programmi di aiuto umanitario destinati ad aree di crisi pre e postconflitto, come nel caso del Libano e la sua inclusione appare perfettamente coerente con le finalità perseguite dal provvedimento al nostro esame. Ritiene altresì opportuno conoscere il quadro delle disponibilità finanziarie riferite al 2009 per l'attuazione della legge n. 180 del 1992 poiché tale informazione non appare desumibile dagli « elementi d'informazione » allegati allo schema di decreto in esame. Infine, sottolinea l'opportunità che il Governo, nel segno di una doverosa attenzione per queste problematiche, dia puntuale attuazione alla previsione, recata dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 180, di inviare alle Camere una relazione annuale sulle iniziative di attuazione della legge stessa, ovvero, in via subordinata, renda un'informativa al Parlamento, a scadenza trimestrale, su tali iniziative, così come richiesto nel parere espresso da questa Commissione il 16 luglio scorso.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI esprime apprezzamento per l'accurata relazione illustrata dall'onorevole Corsini e coglie l'occasione per riferire che le risorse finanziarie per l'anno anno 2009 per l'attuazione della legge n. 180 ammontano a 2,5 milioni di euro, pari a quanto stanziato per il 2008.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro cheidendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, presidente, in considerazione della ripresa dell'Assemblea a partire dalle 16, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di anteporre lo svolgimento dell'esame del provvedimento C. 2031 in sede consultiva al-

l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

la Commissione conviene.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo PICCHI (PdL), relatore, segnala che il provvedimento in titolo, approvato con modifiche dal Senato ed emendato dalle Commissioni di merito, reca un'ampia delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. Il disegno di legge, che consta di 9 articoli, contiene pertanto norme che fissano gli obiettivi della delega legislativa (articolo 1) e definiscono in modo accurato principi e criteri direttivi secondo cinque ambiti di attuazione: in materia di contrattazione collettiva e funzionalità delle amministrazioni pubbliche (articolo 2); in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva (articolo 3); in materia di promozione del merito e della premialità (articolo 4); principi e criteri in materia di dirigenza pubblica (articolo 5); in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici (articolo 6).

Sottolinea che, in generale, il provvedimento muove in una direzione virtuosa - auspicata da tempo e avvertita come priorità dai cittadini e dalle forze politiche che ne esprimono le istanze – che è la promozione di un sensibile salto di qualità nella Pubblica Amministrazione del nostro Paese, mediante interventi efficaci ed efficienti, finalizzati, tra l'altro, all'ottimizzazione dei processi per la selezione delle risorse, per la contrattazione collettiva, per i progressi di carriera, in attuazione dei principi di trasparenza e di merito. È innegabile che una riforma di tale portata è destinata ad esplicare effetti positivi in tutti gli ambiti dell'Amministrazione dello Stato e quindi anche presso il Ministero degli affari esteri. Peraltro, ritiene doveroso in questa sede ricordare che tale dicastero, anticipando i tempi, ha già compiuto un poderoso sforzo riorganizzativo, finalizzato all'efficienza e al risparmio, che ha interessato le strutture interne al Ministero come pure la rete all'estero. Si tratta di un tema che la Commissione ha affrontato in diverse occasioni in cui non ha mai mancato di dedicare attenzione alle specificità di tale articolazione dell'Amministrazione statale come pure agli interessi delle comunità di connazionali residenti all'estero.

Passando alle disposizioni del provvedimento che chiamano in causa in modo diretto le competenze della Commissione affari esteri, esprime un apprezzamento per quanto stabilito all'articolo 4, in tema di principi e criteri in materia di dirigenza pubblica, lettere f) ed m), in cui si prevede che l'accesso alla prima fascia dirigenziale sia subordinato a un periodo di formazione, non inferiore a quattro mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, e che sia semplificata la disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Tali norme manifestano una chiara consapevolezza sul valore dell'apertura verso la dimensione internazionale anche nel settore della Pubblica Amministrazione, quale ulteriore fattore di stimolo alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e in un'ottica di maggiore interazione del sistema-Italia con gli altri sistemi Paese.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole, anche alla luce del dibattito che si svolgerà presso la Commissione.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI condivide le valutazioni del relatore.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

Incontro informale con il Ministro degli Affari esteri del Regno Hashemita di Giordania, Salah Eddin Al Bashir.

L'incontro informale è stato svolto dalle 15.10 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale. C. 2014 Governo.

5-00936 Maran ed altri: Sulla situazione in Somalia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Governo italiano è ben consapevole dell'estrema serietà della situazione in Somalia e segue con preoccupata attenzione l'evolversi degli eventi somali, sia sul piano politico-istituzionale che su quelli della sicurezza e della drammatica crisi umanitaria.

Il Governo italiano assicura già oggi un consistente impegno finanziario a favore della Somalia e assicura un convinto sostegno al Governo Federale Transitorio somalo e agli sforzi di pace dell'Unione Africana.

Parallelamente, il Governo italiano ha svolto, e continua svolgere, in tutti i competenti fori multilaterali una costante pressione politico-diplomatica volta a mantenere la Somalia al centro dell'attenzione internazionale, promuovendo spesso l'adozione di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e Conclusioni ministeriali in sede UE atte ad accrescere l'impegno delle Organizzazioni Internazionali e dei loro Stati membri a favore della soluzione della crisi somala.

Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i segnali di un'importante svolta in atto nel tuttora indefinito panorama politico-istituzionale somalo. Una svolta suscettibile di imprimere un rinnovato impulso al processo di pacificazione e di stabilizzazione del Paese.

Il primo segnale sono state le dimissioni, a fine dicembre, del Presidente Yusuf, da sempre assai critico nei confronti del dialogo fra Governo transitorio e opposizione moderata avviato dall'Accordo di Gibuti del 19 agosto scorso.

È poi seguito il ritiro dalla Somalia delle truppe etiopiche. Da fine 2006, le truppe di Addis Abeba sostenevano le Istituzioni Federali Transitorie, ma la loro presenza era effettivamente percepita dalla popolazione come forza di occupazione, fornendo quindi un collante ideologico di stampo nazionalistico ai diversi gruppi dell'opposizione islamica.

L'ultimo sviluppo in ordine cronologico è stata l'elezione, il 31 gennaio, a Gibuti, da parte di un Parlamento allargato ad esponenti dell'opposizione moderata, del nuovo Presidente nella persona di Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, ex-Presidente dell'Unione delle Corti Islamiche e leader della stessa opposizione moderata.

Come sempre, l'Italia era presente a Gibuti anche in tale occasione, per sostenere, insieme agli altri partner, gli sforzi del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per la Somalia, poi coronati dalla positiva conclusione della seduta parlamentare.

Anche per l'entità del nostro impegno, nonché per il ruolo di autorevole punto di riferimento sulla crisi somala riconosciutoci dagli stessi Somali e dall'intera Comunità internazionale, il nostro Governo è stato il primo a felicitarsi pubblicamente per l'elezione del nuovo Presidente e ad avere con lui, già il 2 febbraio, tramite il Direttore Generale per l'Africa subsahariana del nostro Ministero degli Esteri, un lungo incontro bilaterale a margine del Vertice dell'Unione Africana ad Addis Abeba.

Il Presidente neo-eletto e il nuovo Governo di Unità Nazionale che egli si appresta a nominare nella scia del citato processo di pace di Gibuti si vedranno certamente confrontati a un compito assai arduo e delicato, soprattutto per quanto attiene all'esigenza primaria di riuscire a coinvolgere i diversi gruppi dell'opposizione armata che si sono ormai estesi su gran parte del territorio somalo. Un coinvolgimento necessario per realizzare quella riconciliazione nazionale, il più

possibile « inclusiva » di tutti gli attori e le forze in presenza, auspicata dal popolo somalo e dall'intera Comunità internazionale.

Come sempre, l'Italia è pronta a continuare a dare a tal fine il proprio contributo, sia sul piano del pensiero e delle iniziative politico diplomatiche allo studio che su quello dell'azione concreta, insieme ai partner regionali, all'Unione Africana e alle Nazioni Unite.

In tale contesto, e lungi dal rappresentare un asserito disimpegno italiano in un'area sempre più strategica, anche l'esperienza maturata da Mario Raffaelli nella sua precedente funzione di Inviato speciale del Governo italiano per la Somalia, continuerà ad essere di utile orientamento nel suo nuovo incarico, nel quadro della Presidenza italiana del G8, di Esperto per le iniziative di pace nel Corno d'Africa.

5-00937 Evangelisti: Sulla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea in relazione alle recenti proteste in Gran Bretagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le manifestazioni dei lavoratori inglesi menzionate dagli Onorevoli interroganti sono una conseguenza diretta del clima di incertezza e della paura del futuro generati dalla crisi economica mondiale.

È bene inoltre chiarire che queste manifestazioni, sia pure scaturite da una vicenda che coinvolge una società e maestranze italiane, non sono rivolte specificamente contro l'Italia ma esprimono risentimento nei confronti del Governo britannico che asseritamente non tutelerebbe « il lavoro inglese per gli inglesi ». Esse hanno quindi motivazioni economiche e non xenofobe.

Ad ogni modo, il Ministero degli Esteri ha stabilito fin da subito una piena collaborazione con le Autorità britanniche per la piena tutela dei lavoratori italiani distaccati presso la raffineria di Grimsby nel Lincolnshire, attraverso la nostra Ambasciata a Londra e il nostro Consolato a Manchester ed in continuo contatto con l'Ambasciata di Gran Bretagna a Roma.

I sentimenti che animano i manifestanti inglesi sono umanamente comprensibili, proprio perché, come accennavo, sono il risultato di una profonda crisi economica e di un clima di grave incertezza. La responsabilità dei Governanti, tuttavia, è di canalizzare le giuste preoccupazioni dei cittadini individuando risposte costruttive. Ed evitando, soprattutto, che si traducano in risposte sbagliate a quesiti mal posti.

L'idea che alla crisi economica si possa dare risposta tornando al protezionismo economico è, per l'appunto, una risposta sbagliata. Come ha ricordato proprio ieri il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Sacconi, la libera circolazione dei lavoratori rappresenta una delle libertà fondamentali sancite dai Trattati europei fin dal 1957. Metterla in discussione significherebbe mettere in discussione lo stesso mercato interno, con effetti potenzialmente devastanti per le economie del continente e per la necessaria stabilità e le innegabili conquiste del progetto europeo.

La Commissione europea, tramite il portavoce del Presidente Barroso, ha ribadito questi concetti, osservando che « bisogna evitare di finire in una spirale protezionistica generata dalla recessione, perché l'esperienza insegna che con la chiusura delle frontiere tutti subiscono danni e tutti sul continente perdono posti di lavoro. Al contrario, solo le economie aperte come le nostre possono rispondere alla crisi generando occupazione ».

Lo stesso Governo britannico è, d'altra parte, ben consapevole della necessità di rispettare le regole europee. E si tratta, lo dico per inciso, non delle regole sull'attraversamento delle frontiere del Trattato di Schengen – di cui la Gran Bretagna non fa parte – ma di quelle dei Trattati di Roma. Di quelle regole, cioè, in base alle quali un'impresa italiana e dei lavoratori italiani hanno il diritto, rispettivamente, di partecipare a dei bandi di gara e di lavorare onestamente in tutti i Paesi europei.

Forti di questa consapevolezza, tanto il Primo Ministro Gordon Brown quanto il Ministro delle Attività Produttive Mandelson si sono espressi in maniera inequivocabile a difesa della libera circolazione dei lavoratori e dei vantaggi dell'apertura dei sistemi economici, con la ferma condanna degli scioperi selvaggi. Ferma restando, naturalmente, l'esigenza di adoperarsi per trovare delle risposte realmente efficaci e

convincenti alle situazioni di disagio sociale generate dalla crisi economica.

È una linea saggia, che il Governo italiano condivide pienamente ed appoggia con convinzione.

5-00938 Pini: Sulle relazioni economiche con la Repubblica di San Marino.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel riscontrare il quesito dell'On. interrogante non posso che ribadire gli elementi fattuali che il Sottosegretario Molgora ha fornito pochi giorni fa in Commissione Finanze, nel rispondere alla interrogazione presentata dagli On.li Fugatti e Pini.

Nel corso del 2008 le competenti Autorità italiane hanno introdotto una serie di disposizioni in materia di antiriciclaggio che si applicano nei confronti di San Marino come degli altri Stati extracomunitari.

Si è trattato di un atto dovuto, in attuazione al Regolamento comunitario n.1889/2005. Ai fini di questo regolamento, infatti, San Marino viene considerato quale Stato extracomunitario a causa della sua mancata inclusione, ad oggi, nella white list comunitaria dei cosiddetti « Paesi terzi equivalenti ». Per il momento, infatti, il sistema sammarinese di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo viene considerato non adeguato rispetto agli standards internazionali, tanto da essere sottoposto ad un meccanismo di « monitoraggio » da parte del Comitato Moneyval del Consiglio d'Europa.

Vorrei ricordare, al riguardo, che spetta esclusivamente all'Unione Europea fissare la lista comunitaria dei Paesi equivalenti e che la normativa comunitaria in materia di antiriclaggio non lascia margini agli Stati membri nel concedere esenzioni.

Il prossimo settembre il Comitato Moneyval procederà peraltro ad una verifica, che auspichiamo positiva, sullo stato di attuazione della legislazione in materia di antiriciclaggio adottata da San Marino la scorsa estate. L'auspicio del Governo è che le misure adottate dalla Repubblica del Titano e gli esiti del monitoraggio internazionale consentano all'Italia di proporre quanto prima a Bruxelles l'inserimento di San Marino nella cosiddetta white list.

Da parte sammarinese è stato sostenuto che la nuova normativa italiana sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione del 1991 in materia di rapporti finanziari e valutari.

Da parte italiana si ritiene invece che tale contrasto non sussista, dato che la normativa nazionale in parola e la Convenzione del 1991 hanno un diverso oggetto. La normativa infatti non ha finalità di controllo valutario quanto piuttosto di contrasto all'evasione fiscale e antiricilaggio.

La stessa Convenzione del 1991 all'articolo 7 prevede del resto che « Le Autorità sammarinesi si impegnano ad adottare... gli strumenti idonei a perseguire le finalità proprie della normativa emanata dall'Italia in materia di monitoraggio fiscale, di riciclaggio ... ».

Va inoltre sottolineato che l'obbligo di dichiarazione per i trasferimenti di denaro contante è prevista anche per i trasferimenti tra Paesi comunitari; inoltre, le disposizioni in parola non incidono in alcun modo sulla parità di trattamento fra residenti italiani e residenti sammarinesi in materia valutaria, che è alla base della Convenzione del 1991: entrambi sono sottoposti ora ad un regime di controlli al confine, in precedenza non esistente per effetto della Convenzione, ma senza pregiudizio per l'equiparazione in materia valutaria prevista dall'articolo 3 della stessa Convenzione.

A prescindere dalle differenti valutazioni sui dati giuridici della questione, e senza escludere in prospettiva l'esigenza di adeguare la Convenzione del 1991 al mutato quadro degli standards in campo finanziario, da parte italiana è stata espressa piena disponibilità a ricercare con San Marino un percorso di rilancio dei rapporti bilaterali, procedendo ad un chiarimento complessivo delle questioni aperte e favorendo, in un clima di ritrovata fiducia e trasparenza, il raggiungimento delle necessarie intese.

Sulla base di tale approccio costruttivo, si sono svolte a fine 2008 presso il Ministero delle Finanze due riunioni della Commissione Mista istituita dalla Convenzione del 1991 e le rispettive Autorità competenti – Ministeri delle Finanze, Banche Centrali – hanno avviato un intenso confronto sul piano tecnico.

Il Ministero degli Esteri, per parte sua, svolge una costante azione di sostegno al percorso avviato, agendo in stretto raccordo con le Amministrazioni tecniche. Sin dalla costituzione del nuovo Governo sammarinese lo scorso dicembre si sono stabiliti regolari contatti con il Segretariato di Stato agli Affari Esteri a livello di alti funzionari e tramite le rispettive Ambasciate.

È in tale contesto incoraggiante la recentissima decisione sammarinese di attivare uno specifico organismo di controllo sulle attività economiche, che potrà interagire con la nostra Guardia di Finanza. Un processo di rafforzamento della collaborazione bilaterale che potrà procedere, in parallelo, con la definizione di una nuova intesa di collaborazione tra le due Banche Centrali nel settore delle verifiche finanziarie e che, nei nostri auspici, potrebbe trovare il proprio coronamento nel rilancio e nella conclusione dei negoziati sull'Accordo di Cooperazione Economica fra Italia e San Marino.

Schema di decreto ministeriale di individuazione per il 2009 delle organizzazioni e degli enti possibili destinatari dei contributi di cui alla legge n. 180/1992 (Atto n. 57)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RELATORE

INTERVENTI ATTUATI NEL QUINQUENNIO 2003-2007 IN BASE ALLA LEGGE N. 180/1992

Sulla base della relazione dell'ottobre 2008, fornita dal Ministero degli Affari esteri in esito alle osservazioni formulate nel parere reso dalla Commissione Affari esteri della Camera il 16 luglio scorso sul precedente schema di decreto ministeriale

(relativo all'individuazione degli enti per il 2008) è possibile un'aggregazione dei dati riguardanti le risorse finanziarie erogate nel quinquennio 2003-2007 in attuazione della legge n. 180/1992.

Le tabelle che seguono riportano gli stanziamenti complessivi per area geografica e per ente.

Ripartizione per area geografica

AREA GEOGRAFICA	Contributi (euro)
Balcani / Europa sud-orientale	2.693.044
Federazione russa	463.602
Caucaso	1.101.116
Europa orientale	310.129
Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente	46.530.205
Asia centrale	622.452
Asia meridionale	546.494
Estremo Oriente	279.322
Cina	93.809
America centrale e Caraibi	509.778
America meridionale	1.248.597
Africa subsahariana	16.104.971
Oceania	129.976
TOTALE	70.633.495

Ripartizione per ente destinatario

E N T E (1)	Contributi (euro)
Accademia diplomatica del MAE rumeno	50.000
ATEA - Agenzia internazionale per l'energia atomica	44.440
Associazione croata per la mobilità e i cani guida	30.000
Caritas	202.008
Charitable Foundation Public Radio	43.600
Comitato Internazionale della Croce Rossa	120.000
COL'OR Ong	19.398
Consiglio d'Europa	669.398
Corte statale bosniaca	245.800
Croatian Mine Victims Association Ong	25.000
EFP - Education for Peace	30.000
HJPC - High Judicial and Prosecutorial Council	50.000
ICMP - International Commission on Missing Persons	80.000
IECOB - Istituto per l'Europa centro orientale e balcanica di Forlì	15.000
IIDU - Istituto internazionale di diritto umanitario di Sanremo	142.659
IPALMO - Istituto per le relazioni dell'Italia con i Paesi dell'Africa, America latina, Medio ed Estremo Oriente	40.200
ISPI - Istituto per gli studi di politica internazionale	107.410
LNCV - Landau Network - Centro Volta	480.054
Moscow School of Political Studies	71.035
OHR - Office of the High Representative (Bosnia)	486.688
OIM - Organizzazione internazionale per le mi- grazioni	1.015.634
OSCE - Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa	1.135.139
PFP - Euro-Atlantic Partnership for Peace	50.000

RACVIAC - Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center	100.000
RCC - Consiglio di cooperazione regionale	50.000
Reggio Terzo Mondo	34.000
Regione Marche	114.441
SIOI - Società italiana per l'organizzazione internazionale	18.929
Università « La Sapienza » - Roma	10.000
UWC/IBO United World College/International Baccalaureate Organisation	30.000
OSA - Organizzazione degli Stati americani	1.143.800
Associazione argentina Abuelas de Plaza de Mayo	273.204
Defensoria del pueblo Colombia	189.484
Ministero argentino della Giustizia	26.243
Organizzazione delle Nazioni Unite e relativi Fondi, Programmi, e Istituzioni specializzate	16.712.197
Ministero cileno degli Affari esteri	23.000
Fundaciòn San Sebastiàn (Paraguay)	98.490
Unidad de desarrollo Norte Ecuador	105.635
CARICOM - Comunità caraibica	100.000
CIPMO - Centro italiano per la pace in Medio Oriente	159.378
IsIAO - Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente	1.352.860
AIRL - Associazione italiana rimpatriati dalla Libia	231.359
NPWJ - ONG « Non c'è pace senza giustizia »	50.000
Jordan Institute of Diplomacy	64.800
ANP - Autorità nazionale Palestinese	26.000.000
IAI - Istituto Affari internazionali	73.093
CERISDI - Centro ricerche e studi direzionali Palermo	124.214
Fondazione laboratorio Mediterraneo Onlus di Napoli	186.444
UNIMED (2) - Unione delle Università del Mediterraneo	31.853

70.000
46.038
73.091
400.000
50.000
647.000
1.560.205
650.000
400.000
260.000
25.000
9.167
40.591
49.442
14.105
49.976
40.000
40.000
17.072
27.027

⁽¹⁾ In grassetto gli enti e organismi inclusi nello schema di decreto ministeriale in esame.

⁽²⁾ Si segnala che anche la UNIMED è stata – fino al 2003 – inclusa nell'elenco degli enti a carattere internazionalistico finanziati dal Ministero degli Affari esteri ai sensi della legge 948/1982.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (C. 2031 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il disegno di legge « Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti » (C. 2031), approvato dal Senato;

rilevato che il provvedimento definisce obiettivi, principi e criteri per l'esercizio della delega legislativa che appaiono idonei ad innescare un processo virtuoso in tutti i settori della Amministrazione dello Stato;

sottolineato che il Ministero degli affari esteri ha già da tempo avviato un

processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle proprie strutture e della rete all'estero, con finalità di maggiore efficienza e risparmio;

apprezzata la previsione tra i principi e criteri in materia di dirigenza pubblica, di cui all'articolo 4, lettere f) ed m), della formazione, non inferiore a quattro mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale per l'accesso alla prima fascia dirigenziale, nonché la semplificazione della disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, in una prospettiva di maggiore interazione tra sistemi-Paese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
SEDE REFERENTE:	
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. C. 2120, approvato dalla 4ª Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli (Esame e rinvio – Adozione di un testo base)	59
COMITATO RISTRETTO:	
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli	63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.

C. 2120, approvato dalla 4ª Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli.

(Esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, osserva che la proposta di legge C. 2120, approvata in sede legislativa dalla 4ª Commissione Difesa del Senato, nella seduta del 20 gennaio 2009 e l'abbinata proposta di legge C. 1896, a propria firma, recano talune modifiche all'attuale normativa che disciplina l'arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere nelle Forze armate, attualmente contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001. n. 82.

Al riguardo, ricorda che tale normativa stabilisce il principio generale in base al quale nell'ambito di ciascuna Forza armata, previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore, possono essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche e fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, il coniuge e i

figli superstiti nonché i fratelli, qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative.

Si tratta, pertanto, di una normativa del tutto eccezionale che trova la propria giustificazione nella scelta del legislatore di garantire ai familiari di coloro che sono deceduti o abbiano riportato gravi inabilità nel servire la Patria e le istituzioni una forma di arruolamento per chiamata diretta, che consenta loro di onorare anche in questo modo la memoria e l'eroismo dei propri congiunti.

Ciò premesso, fa presente che per quanto riguarda l'accertamento del requisito fisico dell'altezza, trovano applicazione anche nei confronti del citato personale le disposizioni di carattere generale contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 che, relativamente all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, fissa un limite minimo di altezza non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne.

Tale disposizione, applicata anche ai congiunti delle vittime del dovere, rischia di vanificare lo spirito della legge che ne consente il loro « arruolamento per chiamata diretta » escludendo, infatti, coloro che, pur volendo onorare la memoria dei propri congiunti e servire onorevolmente il Paese, risultino di altezza leggermente inferiore.

Per sanare tale ostacolo entrambe le proposte di legge, di contenuto sostanzialmente identico, fissano, quindi, in ordine all'accesso alla carriera militare da parte dei congiunti delle vittime del dovere, ed in deroga alla normativa vigente, il limite di statura in un metro e cinquanta centimetri (unico sia per gli uomini che per le donne). Tale modifica non sembra arrecare alcun pregiudizio alla funzionalità delle Forze armate, in quanto già prevista per i militari di leva dall'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Entrambe le proposte di legge sono volte ad apportare, poi, un'ulteriore modifica al regime dei requisiti per l'accesso alla carriera militare in favore del citato personale richiedendo il possesso di taluni dei requisiti già contemplati dall'articolo 4 della legge n. 226 del 2004, per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno.

Si tratta, in particolare, del requisito della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti civili e politici, dell'assenza di sentenze penali di condanna, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica, dell'esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, dei requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per l'accesso in magistratura (condotta incensurabile).

In conclusione, in considerazione dell'importanza delle modifiche in esame, con particolare riferimento a quella concernente l'abbassamento del limite di altezza, auspica una rapida approvazione del provvedimento anche presso questo ramo del Parlamento.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si associa alle valutazioni espresse dal relatore.

Ettore ROSATO (PD), pur sottolineando l'altissimo valore morale delle proposte di legge in esame, richiama l'attenzione su due profili problematici. Il primo riguarda il fatto che la deroga prevista si riferisce al solo limite dell'altezza ma non anche agli ulteriori requisiti fisici richiesti per l'accesso nelle Forze armate che, invece, potrebbero essere parimenti derogati, analogamente a

quanto accade in altri settori della pubblica amministrazione, come ad esempio nel caso dei Vigili del fuoco. Il secondo profilo problematico, riguarda invece lo strumento utilizzato per intervenire sulla materia, cioè un atto normativo di rango primario che – come emerso anche dai rilievi formulati dalla 1a Commissione del Senato – appare sproporzionato, dal momento che il requisito dell'altezza viene fissato con un atto di rango secondario, ossia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Riterrebbe pertanto più vantaggioso intervenire con una risoluzione che impegni il Governo ad abbassare il limite dell'altezza, senza appesantire l'ordinamento con l'inserimento di inutili misure legislative, che nel prossimo futuro rischierebbero di essere soppresse da successivi provvedimenti di semplificazione.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, con riferimento alle osservazioni del deputato Rosato in merito all'opportunità di intervenire sul limite dell'altezza attraverso una risoluzione, evidenzia come tale intervento risulterebbe in qualche modo tardivo poiché verrebbe ad interferire con un *iter* legislativo in corso che ha già condotto alla pronuncia da parte di un ramo del Parlamento.

Ettore ROSATO (PD), pur ritenendo fondate le argomentazioni del relatore, evidenzia come le questioni dianzi poste risultino così evidenti che non possono non essere richiamate nell'ambito dell'*iter* legislativo, ancorché in seconda lettura.

Roberto SPECIALE (PdL) chiede al rappresentante del Governo se tra le vittime del dovere debbano intendersi ricomprese anche le vittime del servizio, come ad esempio coloro che sono deceduti nel corso di attività addestrative, sottolineando come, in caso contrario, il beneficio previsto a favore dei parenti delle vittime del dovere dovrebbe essere esteso ai parenti delle vittime del servizio

perché altrimenti si verrebbe a determinare una disparità di trattamento priva di giustificazione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal deputato Speciale nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Salvatore CICU (PdL) ritiene che quantomeno dal punto di vista letterale tra vittime del servizio e vittime del dovere vi sia una evidente differenza, posto che tra queste ultime dovrebbero essere ricompresi coloro che sono deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare a seguito dello svolgimento di attività operative, ma non coloro che sono deceduti o divenuti permanentemente inabili per lo svolgimento di attività addestrative.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, sottolinea come nel prosieguo dell'esame dei progetti di legge in oggetto potrà essere approfondita la questione sollevata del deputato Speciale, fermo restando che, esaurita la fase dell'esame preliminare, potranno essere apportate eventuali correzioni al testo base che sarà adottato dalla Commissione, attraverso l'approvazione di appositi emendamenti.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), intervenendo a titolo personale, nel concordare con le osservazioni del deputato Rosato, ritiene che la Commissione potrebbe più opportunamente realizzare lo scopo che si prefiggono di raggiungere le proposte di legge in esame attraverso l'approvazione di una risoluzione che impegni il Governo a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui viene definito il requisito dell'altezza, senza procedere all'adozione di un inutile provvedimento legislativo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, replicando alle osservazioni del deputato

Chiappori, ritiene che la necessità dell'intervento legislativo derivi dal fatto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce una disciplina di carattere generale, mentre l'obiettivo che si prefiggono di realizzare le proposte di legge in esame è quello di intervenire su una specifica categoria di soggetti che vengono assunti per chiamata diretta.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), pur prendendo atto delle spiegazioni del rappresentante del Governo, ritiene tuttavia necessario che sia chiarito preliminarmente quali siano i soggetti beneficiari del provvedimento in esame.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, ritiene che l'ambito soggettivo di applicazione delle proposte di legge in esame sia ben definito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2001, a cui peraltro le proposte stesse si riferiscono espressamente. Evidenzia altresì che, come emerso nel corso dell'esame presso il Senato, la necessità di abbassare il limite dell'altezza si è posta con riferimento alla richiesta di arruolamento presentata da Giusy Pezzulo figlia diciottenne del sottotenente Giovanni Pezzulo deceduto il 13 febbraio 2008 nella Valle di Uzbeen, in Afghanistan, a seguito di un attacco compiuto ai danni di un convoglio del contingente militare italiano; la ragazza nel corso del funerale dichiarò di voler intraprendere la carriera militare per portare a compimento il sogno del genitore scomparso. La ragazza non raggiunge il limite dell'altezza attualmente previsto per l'arruolamento.

Ricorda che la Commissione Affari costituzionali del Senato, nell'esprimersi in sede consultiva sulla proposta di legge Cantoni, pur dando un parere non ostativo, ha invitato la Commissione di merito a valutare se la selezione dei requisiti di accesso all'arruolamento per i congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere sia conforme al

criterio di ragionevolezza rispetto alla disciplina generale, dal momento che la soluzione prevista potrebbe essere tale da determinare una ingiustificata disparità di trattamento a favore dei congiunti delle vittime del dovere rispetto agli altri aspiranti all'arruolamento. In relazione a questo rilievo critico, si può tuttavia obiettare che la ragionevolezza della discriminazione risiede nel carattere del tutto eccezionale che riveste la normativa concernente l'arruolamento dei parenti delle vittime del dovere. L'eccezionalità della normativa consente deroghe alla disciplina generale e rende quindi giustificato il differente trattamento.

Roberto SPECIALE (PdL) ritiene che l'intervento proposto dai progetti di legge in oggetto, come avviene di solito nel caso di leggi fotografia, determini non pochi problemi. In particolare, ritenendo che non vi sia alcuna differenza sostanziale tra i deceduti a causa di un incidente aereo verificatosi in una missione internazionale - qualificati come vittime del dovere - e i deceduti a causa di un incidente aereo verificatosi nel corso di attività addestrative sul territorio nazionale - qualificati invece come vittime del servizio - considera, eventuali differenziazioni nel trattamento dei renti dei citati soggetti, prive di giustificazioni.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, osserva come le critiche formulate dal deputato Speciale non riguardino tanto il merito delle proposte di legge in oggetto, quanto piuttosto la disciplina vigente in materia di vittime del dovere, che è peraltro estranea all'oggetto dei provvedimenti in esame.

Ciò posto, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, propone di adottare la proposta di legge C. 2120, approvata dalla 4ª Commissione Difesa del Senato, come testo base.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore di adottare come testo base la proposta di legge C. 2120.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) (Esame e rinvio)	64
Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina. C. 2013 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	67
Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq. C. 2037 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	68
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Atto n. 56 (Rilievi alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione –	
Valutazione favorevole)	71

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, illustra il contenuto del nuovo testo del disegno di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Com-

missioni di merito. Con riferimento ai profili finanziari, segnala preliminarmente che il provvedimento, già approvato con modifiche dal Senato, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto concerne l'onere stimato per il funzionamento dell'organismo istituito all'interno dell'ARAN a norma dell'articolo 3, comma 2, lettera f), ritiene necessario che il Governo fornisca gli elementi posti alla base della quantificazione al fine di riscontrare la congruità della copertura disposta. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se il contenzioso attivabile a norma dell'articolo 3, comma 2, lettera i), per la violazione degli standard qualitativi ed economici dell'azione amministrativa, possa determinare oneri per le pubbliche amministrazioni condannate per la lesione degli interessi giuridicamente rilevanti degli utenti e dei consumatori. Per quanto

concerne le restanti disposizioni, rileva che le stesse, secondo quanto affermato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, sono finanziariamente neutre in quanto gli eventuali oneri potranno essere compensati mediante un processo di razionalizzazione dell'uso delle umane e finanziarie. Detto principio è stato sancito, dal punto di vista normativo, mediante l'introduzione di una clausola di invarianza nell'articolo 1 del testo in esame. Per tale motivo, presumibilmente, salvo che per l'organismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), non sono stati considerati oneri in relazione alle disposizioni che, ad esempio, prevedono la riforma dell'ARAN (articolo, 2 comma 2, lettera h); la formazione all'estero dei dirigenti di prima fascia per un periodo non inferiore a quattro mesi (articolo 5, comma 2, lettera f); l'ampliamento della competenza e della struttura del Comitato dei garanti (articolo 5, comma 2, lettera *h*); l'incremento delle attività amministrative che ciascuna pubblica amministrazione è tenuta a svolgere. Si assume, pertanto, che la delega possa essere effettivamente esercitata ad invarianza di spesa.

Su tali aspetti chiede di acquisire, viste le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, l'avviso del Governo.

Per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 1, con riferimento alla disposizione in base alla quale sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 è espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'inserimento nella disposizione anche dell'esplicito riferimento al parere delle commissioni competenti per i profili finanziari, al fine di valutare il rispetto della clausola di invarianza prevista dall'articolo 1, comma 1. Con riferimento all'articolo 3, comma 3, ricorda che l'articolo 1, comma 227, della legge finanziaria per il 2006, le cui risorse sono utilizzate a fini di copertura, stanzia per la contrattazione collettiva della vicedirigenza del comparto dei Ministeri la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 3038 del Ministero dell'economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul suddetto capitolo risultano già accantonati, per l'anno 2009, 4 milioni di euro per l'attuazione della disposizione in esame. Con riferimento agli anni successivi, ritiene opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca le modalità di organizzazione dell'organismo e fissi i compensi dei componenti, entro il limite di spesa di cui al comma 3. Segnala poi che l'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, attribuisce alcune nuove competenze al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che le esercita nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le funzioni assegnate concernono lo studio e la valutazione della qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e la tenuta di un Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello. Al riguardo, segnala, sotto il profilo formale, l'opportunità di prevedere che la clausola di invarianza di cui al comma 1, capoverso articolo 10-bis, sia inserita in uno specifico comma in modo da riferirsi più esplicitamente alle risorse disponibili al momento dell'entrata in vigore della disposizione. Segnala ancora che l'articolo 8-bis modificando l'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007, legge finanziaria 2008, stabilisce, al comma 1, che le relazioni sullo stato della spesa, trasmesse annualmente da ciascun Ministro alle Camere, danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati sulla base di apposita direttiva emanata su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. Il comma 2 rinvia, inoltre, ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno anche mediante il potenziamento delle risorse umane e strumentali ad essi destinate. In proposito, rileva che la disposizione non pone profili problematici, nel presupposto - sul quale chiede di acquisire una conferma da parte del Governo – che il potenziamento di cui alla norma in esame avvenga nell'ambito delle risorse già assegnate alle amministrazioni in base alla legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 9, osserva che non risultano disponibili le informazioni necessarie a verificare la congruità della copertura disposta con riferimento all'attribuzione di nuove funzioni amministrative alla Corte dei conti. Appare pertanto necessario che il Governo fornisca gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere recato dall'articolo in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che durante l'esame in prima lettura presso il Senato la Commissione bilancio ha espresso, nella seduta del 12 novembre 2008, parere favorevole sulla disposizione in esame, che prevede l'utilizzo, con finalità di copertura, del taglio lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C, in considerazione dell'importo contenuto della riduzione prevista. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi la funzionalità degli enti, degli istituti e dei programmi a cui le stesse sono destinate. A tale proposito, ricorda che il rappresentante del Governo, nella suddetta seduta della Commissione bilancio del Senato, aveva espresso un parere contrario sulla disposizione, segnalando che la « riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa in tabella C compromette la funzionalità degli enti, degli istituti o dei programmi le cui risorse sono annualmente determinate dalla legge finanziaria in relazione alla quantificazione delle esigenze minime da soddisfare ». Dal punto di vista formale, segnala che il riferimento alla

legge n. 244 del 2007, in seguito alla conclusione dell'esercizio finanziario 2008, dovrebbe essere aggiornato con il riferimento alla legge finanziaria per il 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Maino MARCHI (PD) ritiene singolare che un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, come quello attualmente in esame, non sia corredato di una relazione tecnica, ancorché le sue disposizioni abbiano natura prevalentemente ordinamentale e, in certa misura, programmatica. La relazione tecnica si rende, in particolare, necessaria con riferimento agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2, lettera f), e dall'articolo 9, che non sono stati puntualmente quantificati. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 9, comma 8, prevede un taglio lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C allegata alla legge finanziaria, sul quale il Governo nel corso dell'esame al Senato ha espresso una valutazione contraria. Pur rilevando l'esiguità del taglio previsto, ritiene che il ricorso a tale modalità di copertura, se ripetuto con frequenza, come avvenuto in questo avvio di legislatura, rischi di determinare gravi conseguenze per la funzionalità degli enti e dei programmi beneficiari delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione. Nel valutare opportuna la richiesta formulata dal relatore di prevedere che le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento esprimano il proprio parere sugli schemi di decreto legislativo attuativi delle disposizioni di delega previste dal decreto, al fine di verificare l'effettiva invarianza degli oneri per la finanza pubblica, chiede di verificare se la modifica introdotta al comma 3 dell'articolo 5, che nel nuovo testo non fa più riferimento ai primari, ma ai dirigenti responsabili di struttura complessa, determini un ampliamento della platea dei soggetti interessati dal provvedimento. Ritiene, infine, necessario un chiarimento in ordine alle modifiche introdotte dall'articolo 8-bis al comma 68 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008, in particolare al fine di verificare i motivi dell'esclusione del primo quadrimestre dell'anno in corso dal contenuto delle relazioni sullo stato della spesa.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede elementi in ordine alla quantificazione dell'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità istituita presso l'ARAN e alla sua dotazione organica. Ritiene, poi, opportuno precisare che per l'obbligatorio periodo di studio all'estero dei dirigenti è necessario prevedere che il dirigente interessato conosca la lingua del paese in cui si svolgerà tale periodo di studio, altrimenti potrebbe avere bisogno di un interprete.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina.

C. 2013 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, il quale reca la ratifica dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, nel ricordare che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, osserva che alcuni interventi previsti dall'Ac-

cordo saranno effettuati dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) - come precisato dalla relazione illustrativa - nell'ambito delle attività ordinarie svolte in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea. Pertanto, poiché il loro finanziamento dovrebbe avvenire attraverso il contributo che l'ASI versa all'Agenzia spaziale europea, con riferimento a tali interventi non dovrebbero determinarsi effetti onerosi. Sul punto chiede di acquisire una conferma da parte del Governo. Con riguardo ad altre attività, previste dall'Accordo, che non sembrerebbero invece totalmente riconducibili ai compiti dell'ASI, andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di escludere eventuali riflessi negativi per la finanza pubblica. Fa riferimento, in particolare, alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 e articolo 11, paragrafo 3, dell'Accordo in materia di facilitazione dello sviluppo degli elementi locali Galileo; all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, che prevede la promozione e la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare Galileo, nonché la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS; all'articolo 10, paragrafo 3, che prevede procedure di certificazione e concessione di licenze in materia di GNSS; all'articolo 12, paragrafo 2, che fa riferimento a iniziative per garantire la qualità, la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul territorio, nonché all'articolo 15, paragrafo 3, che prevede esenzioni fiscali e doganali. Andrebbe infine confermato che anche le spese connesse alla partecipazione di funzionari italiani al comitato di cui all'articolo 14 saranno sostenute nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che gli oneri relativi all'attuazione dell'accordo risultano a carico del programma Galileo finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale

europea e pertanto dal provvedimento in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva inoltre che l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 2, hanno natura programmatica. Per quanto concerne i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9, osserva che il primo riveste carattere programmatico ed il secondo è meramente eventuale in quanto prevede la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS in via telematica e, comunque, senza oneri per il bilancio pubblico. Con riferimento all'articolo 10, paragrafo 3, osserva che le procedure di certificazione e di concessione di licenze in materia di GNSS rientrano nelle competenze del programma Galileo e, pertanto, non comportano oneri aggiuntivi. Per quanto riguarda infine le spese connesse alla partecipazione di funzionari italiani al comitato di cui all'articolo 14, conferma che saranno sostenute nell'ambito degli stanziamenti del programma Galileo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che, al di là delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in ordine all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dal provvedimento, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi informativi, al fine di verificare quanti dei fondi destinati al programma Galileo saranno destinati all'attuazione dell'accordo in esame. Segnala, peraltro, che l'accordo di cui si prevede la ratifica sia sostanzialmente a senso unico, dal momento che tutte le spese sono poste a carico della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a tutto vantaggio dell'Ucraina, che non assume invece impegni significativi. Si chiede, quindi, quale interesse abbia il nostro Paese a ratificare l'accordo in esame.

Il sottosegretario Luigi CASERO, rilevato che i chiarimenti richiesti dal deputato Borghesi non attengono strettamente ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che il Governo

potrà fornire informazioni più dettagliate nella fase attuativa dell'accordo, stipulato peraltro già nel 2005.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fornisce precisazioni in ordine al contenuto dell'accordo. In particolare, precisa che l'accordo è basato su una costellazione di 30 satelliti orbitanti ad un'altitudine di 24.000 chilometri e il sistema è programmato per offrire servizi di carattere generale, commerciali, di interesse pubblico, quali quelli relativi alla navigazione aerea e marittima, alla gestione del traffico su strada e su ferrovia, ai servizi di emergenza, alla ricerca e al salvataggio, di protezione civile, di controlli doganali e di frontiera e di polizia. Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2013, recante « Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq.

C. 2037 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in esame, il quale autorizza la ratifica e l'esecuzione del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a

Roma, 23 maggio 2007. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, rileva preliminarmente che le disposizioni del trattato prevedono sul piano dell'ordinamento internazionale un quadro di obblighi per l'Italia caratterizzati da un diversificato livello di cogenza che, secondo la relazione illustrativa, non dovrebbero determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica: pertanto, non si renderebbe necessaria la redazione della relazione tecnica. Rileva altresì, che il trattato all'articolo 16 prevede un impegno di spesa, a titolo di crediti d'aiuto, per consentire l'applicazione dell'accordo, per un ammontare fino a 400 milioni di euro nei tre anni successivi l'entrata in vigore dello stesso, rinnovabili per un ulteriore triennio. Ciò premesso, osserva che il provvedimento presenta elementi di problematicità riferibili ai profili di onerosità connessi a fattispecie tipiche della cooperazione internazionale, che per prassi, trovano una puntuale quantificazione nelle relazioni tecniche predisposte dal Governo in sede di ratifica di trattati e accordi internazionali. Si riferisce, nello specifico, a titolo esemplificativo, alla cooperazione tra forze armate e di polizia con scambio di personale e svolgimento di corsi di formazione di cui all'articolo 5 e all'istituzione della Commissione mista con riunioni periodiche nei due Paesi di cui all'articolo 14. Con riferimento al primo caso, ricorda che i commi 8 e 9 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2008 prevedono rispettivamente un rifinanziamento dell'attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene e di un corso di formazione in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni. La relazione tecnica allegata al disegno di legge reca una puntuale quantificazione degli pari rispettivamente ad 6.546.081 e ad euro 236.335 relativamente al periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2009, e la descrizione dei parametri di calcolo, differenziati in riferimento al personale e al funzionamento, nonché con riguardo ai costi dei corsi, delle attività di

interpretariato, alle spese relative alla diaria, alle attrezzature, ai sussidi didattici, agli aspetti connessi all'organizzazione generale e agli spostamenti sul territorio nazionale. Con riferimento alla seconda fattispecie tipica, anche in tal caso, tra i frequenti casi di accordi che prevedono l'istituzione di organi collegiali misti, si può citare a titolo esemplificativo l'articolo 4 della legge n. 11 del 2008, di ratifica del memorandum d'intesa italo - svizzero in materia di cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003, che prevede l'istituzione di un Comitato bilaterale, con riunioni alternate a cadenza annuale nei due Paesi, con una puntuale quantificazione dell'onere, pari a euro 20.595 a decorrere ad anni alterni dal 2007, sulla base di ben precisi e determinati parametri quali le spese di pernottamento, diaria e trasferimenti aerei per i funzionari impiegati. A fronte dei suddetti oneri, per i quali in mancanza di relazione tecnica non è possibile procedere ad una verifica, è autorizzato un impegno di spesa di 400 milioni, relativamente al quale né il disegno di legge né il Trattato specificano le modalità di copertura e di ripartizione sul triennio. Ferma restando la possibilità di rinnovo per lo stesso periodo, la copertura, a valere sulle risorse disponibili di cui al Fondo rotativo di cui all'articolo 6, della legge n. 49 del 1987 non è prevista dal disegno di legge ma dalla relazione illustrativa. La legge finanziaria 2009, alla Tabella C, individua una dotazione finanziaria relativa alle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (fondo Paesi in via di sviluppo) pari a 321,79 milioni di euro per il 2009, 331,25 milioni di euro per il 2010 e 215,7 milioni per il 2011. Ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca gli elementi informativi necessari per una quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, indicando separatamente quali spese possano considerarsi a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Dovrebbe inoltre essere chiarito se l'importo di 400 milioni di euro nel triennio si configuri come limite massimo di spesa entro il quale la Commissione mista di cui all'articolo 14 possa operare al fine

di implementare le misure di cooperazione previste dal trattato, nonché quale sia la modulazione annuale dell'onere.

In relazione ai profili di copertura finanziaria osserva che l'articolo 16 del Trattato dispone che, per il conseguimento degli obiettivi e delle collaborazioni previste dallo stesso - individuati dalla Commissione mista di cui all'articolo 14 del medesimo accordo - il Governo italiano si impegna a rendere disponibile un importo fino a 400 milioni di euro – in crediti di aiuto - entro il triennio dall'entrata in vigore del Trattato. Tale procedura è rinnovabile per lo stesso periodo alle condizioni e nei limiti delle vigenti normative internazionali. In proposito, la relazione illustrativa specifica che l'impegno finanziario di cui al suddetto articolo 16 sarà onorato attraverso le risorse disponibili del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge n. 49 del 1987, concernente la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la disposizione dell'articolo 16 costituisce un vincolo di spesa che dovrebbe essere corredato da un'apposita norma di copertura finanziaria. Qualora alla disposizione dell'articolo 16 debba essere attribuito un valore solo programmatico, per cui non risulta possibile predeterminare, fermo restando l'impegno ad erogare 400 milioni di euro nell'arco di un triennio, la quantificazione dell'onere, che sarà rimessa alle valutazioni della Commissione mista, appare necessario che il Governo assicuri che all'attuazione dell'impegno contenuto nell'articolo 16 si provvederà con apposito provvedimento legislativo, che individuerà anche le risorse finanziarie necessarie a coprire l'onere. Se invece la norma deve essere considerata come immediatamente applicabile, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dovrebbe essere corredato di una clausola di copertura finanziaria. Qualora si intenda recepire l'indicazione contenuta nella relazione illustrativa in ordine all'utilizzo delle risorse del fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, appare necessario che il Governo fornisca un quadro

delle attuali disponibilità del fondo e se le stesse possano essere utilizzate per l'attuazione del provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse. Dovrebbe inoltre essere precisato se nel caso le risorse del fondo rotativo non risultano sufficienti si intenda attingere allo stanziamento relativo alla legge n. 49 del 1987 come determinato dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2009. Con riferimento alle altre disposizioni del Trattato, ritiene opportuno acquisire, fermo restando le considerazioni formulate in sede di verifica della quantificazione degli oneri, un chiarimento da parte del Governo sulla effettiva possibilità che ai relativi adempimenti le amministrazioni interessate facciano fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e sull'opportunità di esplicitare tale dato nel testo del disegno di legge.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come il disegno di legge di ratifica in esame presenti problematiche analoghe a quello appena esaminato in materia di navigazione satellitare civile, sul quale la Commissione ha espresso nulla osta, chiedendo pertanto le ragioni di tale diversa valutazione.

Maino MARCHI (PD), pur esprimendo una piena condivisione delle finalità del Trattato di cui si prevede la ratifica, firmato dal precedente Governo nell'ottica dello sviluppo dei rapporti politici bilaterali tra Italia e Iraq, ritiene assolutamente necessario approfondire i profili finanziari del provvedimento, richiedendo al Governo di predisporre una relazione tecnica. In ogni caso, valuta assolutamente imprescindibile una modifica del testo del disegno di legge, al fine di introdurre una disposizione che preveda una esplicita copertura finanziaria degli oneri derivanti dal Trattato, attualmente indicata dalla sola relazione illustrativa.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

Atto n. 56.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il 2 febbraio 2009 è stato trasmesso il parere espresso sullo schema di decreto legislativo in esame dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Conferenza unificata ha espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento di una serie di proposte emendative, le quali non sembrano presentare profili di interesse per la Commissione bilancio. Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 28 gennaio 2009, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico: dottor Enza Signorelli Pupillo, con funzioni di consigliere delegato, dottor Pietrangelo Buttafuoco, dottor Monica Centanni e professore Antonino Portoghese. Nomine nn. 25-26-27 e 28 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli)	72
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato – rel. Barbieri (Parere alle Commissioni I e XI) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	74
RISOLUZIONI:	
7-000109 Picierno: Sui ricordi relativi ai test di accesso a vari corsi di laurea per l'anno accademico 2008-2009 (Seguito discussione e rinvio)	79
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico: dottor Enza Signorelli Pupillo, con funzioni di consigliere delegato, dottor Pietrangelo Buttafuoco, dottor Monica Centanni e professore Antonino Portoghese.

Nomine nn. 25-26-27 e 28.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviate, da ultimo, nella seduta del 28 gennaio 2009.

Valentina APREA, presidente, ricorda che nella scorsa seduta era stato iniziato l'esame delle proposte di nomine in oggetto e che il relatore aveva proposto l'espressione di un parere favorevole su tutte le proposte di nomina. Invita quindi i colleghi ad intervenire per dichiarazione di voto.

Antonino RUSSO (PD) ricorda che già era stata espressa insoddisfazione per vari motivi nella scorsa seduta da parte del gruppo del Partito democratico, in quanto nessuno candidato è adeguato alle funzioni da svolgere. In particolare, non è stato chiarito dal relatore se vi è stato il rispetto della legge in merito alla propo-

sizione delle candidature. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulle proposte di nomina in esame.

Paola GOISIS (LNP) ricorda che nella scorsa seduta erano state sollevate delle obiezioni di merito e di metodo, ma che in questi giorni, molti aspetti sono stati chiariti anche con l'ausilio del Ministero competente. Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulle proposte di nomina in esame.

Gabriella CARLUCCI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulle proposte di nomina in esame, rilevando che i bilanci del 2007 e 2008 sono stati registrati positivamente dalla Corte dei Conti, mentre i disavanzi degli anni precedenti a quelli indicati sono da imputare alle precedenti gestioni. Ricorda inoltre che sono stati attivati negli ultimi anni importanti contratti di sponsorizzazioni.

Valentina APREA, presidente, avverte che, come convenuto in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, se non vi sono obiezioni, la Commissione procederà contestualmente alle votazioni relative a ciascuna proposta di nomina.

La Commissione concorda.

Si procede quindi alle votazioni per scrutinio segreto sulle proposte di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina della dottoressa Enza Signorelli Pupillo, con funzioni di consigliere delegato dell'Istituto nazionale per il dramma antico:

Presenti	36
Votanti	36
Maggioranza	19
Hanno votato sì	23
Hanno votato no	13

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbaro, Barbieri, Bitonci in sostituzione di Maccanti, Caldoro, Carlucci, Centemero, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Caterina in sostituzione di Murgia, Di Centa, Farina, Frassinetti, Foti in sostituzione di Lainati, Garagnani, Ghizzoni, Giammanco, Ginefra, Goisis, Granata, Grimoldi, Nicolais, Palmieri, Parisi, Perina, Pes, Picierno, Rampelli, Rivolta, Rossa, Russo Antonino, Siragusa e Zazzera.

Valentina APREA, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Pietrangelo Buttafuoco in qualità di consigliere dell'Istituto nazionale per il dramma antico:

Presenti	36
Votanti	36
Maggioranza	19
Hanno votato sì	23
Hanno votato no	13

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbaro, Barbieri, Bitonci in sostituzione di Maccanti, Caldoro, Carlucci, Centemero, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Caterina in sostituzione di Murgia, Di Centa, Farina, Frassinetti, Foti in sostituzione di Lainati, Garagnani, Ghizzoni, Giammanco, Ginefra, Goisis, Granata, Grimoldi, Nicolais, Palmieri, Parisi, Perina, Pes, Picierno, Rampelli, Rivolta, Rossa, Russo Antonino, Siragusa e Zazzera.

Valentina APREA, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina della dottoressa Monica Centanni, in qualità di consigliere dell'Istituto nazionale per il dramma antico:

Presenti	36
Votanti	36
Maggioranza	19

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbaro, Barbieri, Bitonci in sostituzione di Maccanti, Caldoro, Carlucci, Centemero, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Caterina in sostituzione di Murgia, Di Centa, Farina, Frassinetti, Foti in sostituzione di Lainati, Garagnani, Ghizzoni, Giammanco, Ginefra, Goisis, Granata, Grimoldi, Nicolais, Palmieri, Parisi, Perina, Pes, Picierno, Rampelli, Rivolta, Rossa, Russo Antonino, Siragusa e Zazzera.

Valentina APREA, *presidente*, del professor Antonino Portoghese, in qualità di consigliere dell'Istituto nazionale per il dramma antico:

Presenti	36
Votanti	36
Maggioranza	19
Hanno votato sì	23
Hanno votato no	13

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbaro, Barbieri, Bitonci in sostituzione di Maccanti, Caldoro, Carlucci, Centemero, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Caterina in sostituzione di Murgia, Di Centa, Farina, Frassinetti, Foti in sostituzione di Lainati, Garagnani, Ghizzoni, Giammanco, Ginefra, Goisis, Granata, Grimoldi, Nicolais, Palmieri, Parisi, Perina, Pes, Picierno, Rampelli, Rivolta, Rossa, Russo Antonino, Siragusa e Zazzera.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

C. 2031 Governo, approvato dal Senato – rel. Barbieri.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge C. 2031, già approvato dal Senato, reca una delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. Più in particolare, ricorda che l'articolo 1 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento di specifici obiettivi, quali il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della contrattazione collettiva, l'introduzione di sistemi, interni ed esterni, di valutazione, la valorizzazione del merito attraverso determinati meccanismi premiali, la definizione di un sistema di responsabilità dei dipendenti pubblici, il rafforzamento del principio di concorsualità per l'accesso al pubblico impiego e per le progressioni di carriera, il miglioramento del sistema di formazione dei dipendenti pubblici.

Aggiunge che rispetto al testo originario del provvedimento le Commissioni I e XI hanno introdotto, attraverso l'approvazione di un emendamento, un ulteriore obiettivo da raggiungere, ovvero «l'affermazione del principio di permanenza per almeno un quinquennio nella sede di prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico». Sottolinea che l'articolo 2 reca una delega al Governo finalizzata a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, ad atti organizzativi e alla determinazione autonoma dei dirigenti e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva. Tra i principi e criteri direttivi vi sono il riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato; e la riforma dell'ARAN, con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala che due ulteriori criteri sono stati inoltre introdotti dalle Commissioni I e XI attraverso l'approvazione di specifici emendamenti. Si tratta dei principi di « n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, consulenze e collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico e di « o) prevedere, al fine di favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione».

Ricorda quindi che l'articolo 3 reca una delega al Governo finalizzata alla revisione della disciplina del sistema di valutazione delle prestazioni delle strutture pubbliche e del personale dipendente, in primo luogo prevedendo l'obbligo di predisporre un sistema di indicatori di produttività in ordine alla valutazione del rendimento del personale, correlati agli obiettivi assegnati e alla pianificazione strategica. Tra i principi e criteri direttivi vi è l'istituzione, nell'ambito della procedura di riordino dell'ARAN, di un organismo centrale autonomo e indipendente operante in collaborazione con Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, avente il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, garantire la trasparenza dei sistemi di utilizzo delle forme informative e di controllo degli obiettivi raggiunti ed assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale. Rileva che con riferimento al comma 1 dell'articolo 3 le Commissioni I e XI hanno provveduto a specificare attraverso appositi emendamenti i soggetti che determinano i parametri degli indicatori di produttività e le conseguenze del superamento di tali parametri. L'articolo 4 reca una delega al Governo per l'introduzione nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni di strumenti volti alla valorizzazione del merito e di metodi finalizzati all'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa. Per il perseguimento di tali obiettivi, alla contrattazione collettiva viene attribuito un ruolo centrale, nel rispetto dei principi di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi. Tra principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi vi sono la fissazione di un ammontare minimo di risorse al merito e alla produttività, sulla base della valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente in relazione al risultato, escludendo la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il

personale; la destinazione al personale coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione di parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento; l'applicazione dei principi di selettività nelle progressioni meramente economiche; la previsione che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando la riserva da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento.

Sottolinea quindi che l'articolo 5 delinea i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui al precedente articolo 1 nella materia della dirigenza pubblica, ai fini di una migliore organizzazione del lavoro, di un progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, mediante il ricorso anche ai criteri di gestione e di valutazione del settore privato, e della realizzazione di adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, favorendo il riconoscimento di meriti e demeriti. Tra i principi e criteri direttivi indicati vi sono l'introduzione di misure atte a rendere più stringente il rapporto tra valutazione del dirigente e corresponsione del trattamento economico accessorio; la revisione del regime delle incompatibilità e il rafforzamento dell'autonomia dei dirigenti; la valorizzazione della mobilità. Il comma 3 dell'articolo, che riguarda indirettamente le competenze della VII Commissione, non attiene invece alla delega, ma esclude i dirigenti responsabili di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni(nel testo originario del provvedimento si faceva riferimento ai « primari ospedalieri ») dall'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, che consente la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva. Specifica che l'articolo 72 del decreto-legge n. 112 in questione reca infatti disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Il menzionato comma 11, in particolare, attribuisce alle amministrazioni la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva. Ai sensi del comma 11, le amministrazioni pubbliche, in caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione in esame sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'interno e della difesa. È esclusa l'applicazione del comma a magistrati e professori universitari.

Evidenzia quindi che la novella apportata ha quindi l'effetto di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 (oltre che i magistrati e i professori universitari) anche i dirigenti responsabili di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Inoltre viene previsto, sempre a seguito dell'approvazione di un emendamento in tal senso da parte delle Commissioni I e XI che le disposizioni di cui al comma 11 citato rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2011. L'articolo 6 reca una delega al Governo in materia di sanzioni disciplinari e di responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo. Tra i vari criteri di delega - rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, tipologie delle infrazioni, obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, e così via - uno ulteriore - « prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di un cartellino identificativo ovvero di esporre

sulla scrivania una targa indicante nome e cognome » – è stato aggiunto dalle Commissioni I e XI nel corso dell'esame del provvedimento.

Ricorda quindi che l'articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere che la vicedirigenza possa essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Il successivo articolo 8 attribuisce invece nuove competenze al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), concernenti in particolare lo studio e la valutazione della qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Aggiunge che l'articolo 9 introduce invece alcune disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della Corte dei conti. Le principali innovazioni riguardano tre aspetti specifici: i controlli, il Presidente della Corte e il Consiglio di Presidenza. In particolare, vengono previsti: l'introduzione di una nuova tipologia di controllo di gestione, avente per oggetto le « gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento» (commi 2, 3 e 8); il rafforzamento dei poteri del Presidente della Corte (commi 5 e 6); la modifica della composizione e dell'organizzazione del Consiglio di presidenza (commi 6 e 7). Ricorda in particolare che con apposito emendamento approvato dalle Commissioni di merito è stato soppresso il comma 7 dell'articolo 9, che prevedeva che le disposizioni di cui al presente articolo entrassero in vigore il 1º gennaio 2009. Precisa infine che le Commissioni di merito hanno introdotto un articolo 8-bis, che prevede disposizioni relativamente alla relazione che ogni Ministro trasmette alle Camere sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, al comma 1 e, al comma 2, che con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, anche mediante il potenziamento delle risorse umane e strumentali ad essi destinate.

Alla luce delle considerazioni esposte, come convenuto per le vie brevi con i rappresentanti della minoranza, propone di esprimere nel corso della seduta odierna il parere di competenza, dovendo la Commissione di merito licenziare il testo per l'Assemblea nel corso della giornata di oggi. Rileva che pur non essendoci aspetti di specifica competenza della Commissione il provvedimento indubbiamente affronta un tema molto rilevante che avrebbe meritato tempi congrui di trattazione presso questo ramo del Parlamento. Propone quindi di esprimere parere favorevole

Valentina APREA, presidente, ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta, ricordando che il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112, disposizione di un certo rilievo, riguarda anche l'amministrazione scolastica e favorisce il turnover.

Dario GINEFRA (PD) ricorda che, anche se non vi è una competenza particolare della Commissione sul provvedimento, sarebbe opportuno un confronto di merito importante e approfondito sul provvedimento in esame, ricordando che il partito del gruppo democratico non ha partecipato ai lavori presso le Commissioni di merito nella giornata di ieri, proprio al fine di segnalare l'importanza di trattare temi così importanti in modi e tempi adeguati. Aggiunge che l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea non può comprimere i tempi di lavoro della Commissione. Considera d'altra parte negativamente nel merito il provvedimento, segnalando che nelle Commissioni di merito sono state sollevate una serie di questioni, come ad esempio la riorganizzazione delle funzioni della Corte dei Conti, alle quali non si è data risposta; non si possono sminuire le funzioni di un organo di controllo importante. Sottolinea quindi che anche il Governo precedente aveva rilevato l'importanza della riorganizzazione della pubblica amministrazione, anche se è convinto che essa debba avvenire attraverso l'approfondimento di tutti gli aspetti coinvolti.

Preannuncia quindi che nel prosieguo dell'esame il gruppo del Partito democratico segnalerà tutti gli aspetti negativi del provvedimento, per garantire pari dignità al lavoro parlamentare svolto dalla Camera rispetto a quello del Senato.

Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata

Valentina APREA, presidente, rileva che in altre occasioni l'altro ramo del Parlamento si è trovato a dover licenziare provvedimenti approvati in prima lettura dalla Camera, senza fare modifiche. Non ci sono distinzioni tra le due Camere, alle quali è assegnata pari dignità, ma soltanto una coerente dialettica parlamentare.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) rileva che per parte sua non c'è stata alcuna intesa di concludere nella giornata odierna il provvedimento che merita invece un esame approfondito. Ancora una volta sono schiacciati i tempi per discutere un provvedimento importante, il cui contenuto è di estrema rilevanza per il Paese. Preannuncia quindi che non parteciperà al prosieguo della seduta.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, rileva che anche molti componenti della maggioranza sono consapevoli del fatto che effettivamente certi temi devono essere adeguatamente approfonditi. Ricorda però che è la Conferenza dei presidenti dei gruppi a definire i tempi di esame dei provvedimenti, attraverso la loro calendarizzazione in Assemblea. Aggiunge che correttamente la presidente Aprea aveva inizialmente previsto il seguito dell'esame del provvedimento per la giornata di domani, giovedì 5 febbraio 2009, modificando peraltro il proprio orientamento, in considerazione del fatto che la Commissione di merito ha ritenuto di anticipare la conclusione del provvedimento in esame, anche in relazione alla mancata previsione di votazioni in Assemblea per domani. Invita pertanto il collega Zazzera a riconsiderare la propria decisione di non partecipare al prosieguo della seduta, tenendo conto di queste circostanze. Rileva d'altro canto che anche nella scorsa legislatura si lavorava secondo le modalità seguite in quella attuale, dovendo seguire le decisioni assunte dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) precisa che non intende in alcun modo imputare l'accelerazione dei tempi di esame alla presidente Aprea, che si è sempre distinta per correttezza e imparzialità nella gestione della Commissione, ringraziandola per questo. Ribadisce peraltro, che per i motivi di metodo che ha già illustrato non parteciperà al seguito dei lavori della Commissione.

Dario GINEFRA (PD), intervenendo per una precisazione, ribadisce che il rappresentante del Governo nel corso dell'esame nelle Commissioni di merito non ha mostrato alcuna disponibilità ad accogliere emendamenti dell'opposizione. Ritiene opportuno quindi valutare se sussistano tutte le condizioni, anche procedurali, perché si possa procedere alla votazione della proposta di parere nel corso della seduta odierna.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che la Commissione può procedere senz'altro alla votazione della proposta di parere nel corso della seduta odierna, essendo pienamente rispettate le condizioni procedurali per la sua espressione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.15.

7-000109 Picierno: Sui ricordi relativi ai test di accesso a vari corsi di laurea per l'anno accademico 2008-2009.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 29 gennaio 2009.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA ricorda che il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia della sentenza del TAR Lazio del 2008 e che pertanto non sussiste più l'urgenza di trovare una soluzione immediata al problema. Propone pertanto di rinviare la discussione della risoluzione, o al fine di ritirarla, presentando un nuove testo, o allo scopo di riformularla in modo da tenere conto del pronunciamento del Consiglio di Stato. Si dichiara in ogni caso disponibile a giungere ad una soluzione condivisa.

Pina PICIERNO (PD) ringrazia il sottosegretario per la disponibilità dimostrata. Ricorda peraltro che l'ordinanza del Consiglio di Stato è stata adottata in corso di causa ed era un provvedimento prevedibile, anche perché altrimenti si sarebbero dovuto ripetere i quiz già effettuati. Rileva d'altra parte che l'ordinanza non è ancora una sentenza definitiva. Auspica quindi che si possa trovare una rapida ed efficace soluzione politica al problema, riservandosi di valutare la possibilità di una riformulazione della risoluzione in discussione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ricorda che l'ordinanza del Consiglio di Stato accoglie l'istanza del Ministero, anche se ancora occorre attendere la sentenza di merito. Ringrazia il Governo che con il suo atteggiamento si mostra disponibile a fare in modo che si possa arrivare a una soluzione condivisa e che abbia senso. Aggiunge che il problema dell'immediateza della soluzione del problema non 15.30 alle 15.50.

esiste più, in quanto il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar. Ritiene pertanto che si possa accedere alla proposta di buon senso del rappresentante del Governo, rinviando il seguito della discussione ad un'altra seduta con l'obiettivo di arrivare ad una formulazione che possa essere approvata da tutte le componenti della Commissione.

Valentina APREA, presidente, sottolinea che il rappresentante del Governo ha mostrato un'ampia disponibilità a raggiungere un accordo su un testo riformulato che deve essere tenuta in debita considerazione.

Alessandra SIRAGUSA (PD) ritiene che si possa procedere ad in rinvio della discussione, assicurando peraltro tempi brevi di approvazione di una risoluzione anche riformulata al fine di pervenire all'approvazione di un testo condiviso.

Paola GOISIS (LNP) ricorda che si tratta di un argomento molto importante che riguarda tutti gli studenti e visto che esiste la possibilità di trovare una soluzione condivisa, è meglio rinviare il seguito della discussione al fine di approdare ad una soluzione condivisa.

Pina PICIERNO (PD) rappresenta la propria disponibilità a riformulare la risoluzione in modo condiviso, ma non a ritirarla.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

RISC	ЭĪ	H	710	·IM(

7-00103 Mariani: sulla inadeguatezza delle risorse per il sistema nazionale di protezione civile.	
7-00115 Togni: sulla inadeguatezza delle risorse per il sistema nazionale di protezione civile.	
7-00117 Tommaso Foti: sulla inadeguatezza delle risorse per il sistema nazionale di protezione civile (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00030)	80 82
AUDIZIONI INFORMALI: Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di principi fondamentali per il governo del territorio	81
in materia di principi fondamentan per il governo dei territorio	01
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00103 Mariani: sulla inadeguatezza delle risorse per il sistema nazionale di protezione civile.

7-00115 Togni: sulla inadeguatezza delle risorse per il sistema nazionale di protezione civile.

7-00117 Tommaso Foti: sulla inadeguatezza delle risorse per il sistema nazionale di protezione civile.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00030).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 28 gennaio 2009.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che sono state presentate sul tema dell'inadeguatezza delle risorse per il sistema di protezione civile, due ulteriori risoluzioni, la n. 7-00115, a prima firma del deputato Togni, e la n. 7-00117, a prima firma del deputato Tommaso Foti. Pertanto, la Commissione proseguirà l'esame congiunto delle risoluzioni in titolo.

Guido DUSSIN (LNP) illustra sinteticamente il contenuto della risoluzione n. 7-00115 Togni, auspicando che la Commissione possa addivenire all'unificazione del contenuto delle tre risoluzioni presentate, avendo come testo di riferimento quella presentata a prima firma dal deputato Foti.

Angelo ALESSANDRI, presidente, in considerazione di quanto suggerito dal deputato Dussin, invita i firmatari degli atti di indirizzo in titolo a redigere un

nuovo testo che possa rappresentare unitariamente il contenuto delle tre risoluzioni presentate. Sospende, a tal fine, brevemente, la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.14, è ripresa alle 14.40.

Raffaella MARIANI (PD) illustra il contenuto del testo che unifica le tre risoluzioni in titolo (vedi allegato), rilevando come esso intenda impegnare il Governo a reperire nuove risorse a favore del sistema di protezione civile, che è chiamato a svolgere un importantissimo lavoro di prevenzione e di controllo del territorio, oltre a far fronte alle emergenze derivanti da eccezionali eventi calamitosi. Il nuovo testo riprende le indicazioni contenute nelle risoluzioni presentate e rappresenta un buon esempio di convergenza delle forze politiche su questioni molto importanti per l'interesse del Paese. Sottolinea, inoltre, come sia molto importante che tale risoluzione venga approvata nella giornata odierna, dato che l'altro ramo del Parlamento ha attualmente all'esame alcuni provvedimenti nei quali potrebbe essere previsto un intervento normativo nel senso auspicato dalla risoluzione in titolo.

Mauro LIBÈ (UdC) intende rilevare come sarebbe auspicabile, nel testo del dispositivo della nuova risoluzione, rendere maggiormente vincolante l'impegno del Governo in ordine al reperimento delle risorse in esame. Ritiene, comunque, che quanto contenuto nella risoluzione sia senz'altro da condividere ed annuncia, pertanto, a nome del suo gruppo, il proprio voto favorevole.

Guido DUSSIN (LNP) ringrazia il presidente e i deputati per il contributo da ciascuno portato al positivo esito della discussione sulle risoluzioni in titolo. Considera, inoltre, particolarmente importante lo spirito unitario che ha consentito alla Commissione di addivenire alla predisposizione di una proposta di testo unificato | 14.50 alle 15.25.

delle risoluzioni in titolo, mettendo così in campo un'iniziativa concreta a sostegno dell'operato del sottosegretario Bertolaso, al quale va riconosciuta affidabilità e puntualità nel dialogo con la Commissione e nell'azione diretta a fronteggiare le diverse emergenze nel settore della protezione civile.

Tommaso FOTI (PdL) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Dussin. ritenendo come sia molto importante indirizzare il Governo affinché non si limiti solo a gestire le emergenze ma predisponga anche un piano di prevenzione. Per quanto concerne il testo della nuova risoluzione, ritiene, comunque, preferibile mantenere un dispositivo che prevede un intervento del Governo graduale.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA esprime la propria condivisione sul testo unificato delle risoluzioni in titolo che è stato predisposto, facendo presente che le risorse economiche sono comunque limitate.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di principi fondamentali per il governo del territorio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle

7-00103 Mariani: sulla inadeguatezza delle risorse per il sistema nazionale di protezione civile.

7-00115 Togni: sulla inadeguatezza delle risorse per il sistema nazionale di protezione civile.

7-00117 Tommaso Foti: sulla inadeguatezza delle risorse per il sistema nazionale di protezione civile.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione, premesso che:

l'integrazione degli obiettivi di protezione del suolo e di salvaguardia del territorio nelle politiche di sviluppo suggeriscono di individuare una strategia politica ed operativa rivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo:

opportune iniziative vanno assunte anche ai fini di meglio definire le condizioni minimali in presenza delle quali sia possibile consentire la residenza, con specifico riferimento a quelle aree particolarmente sensibili al rischio idrogeologico;

allo stato attuale, gran parte del territorio nazionale, è soggetto a cicli annuali di eventi eccezionali (allagamenti ed inondazioni, frane e dissesti di varia natura) al cui verificarsi si richiede l'intervento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che svolge una funzione meritoria ed essenziale che non merita solo plauso ma concreto sostegno;

detto Dipartimento, tuttavia, si trova costretto, sempre pii spesso, ad affrontare situazioni di emergenza con vari livelli di gravità, in assenza di una efficace azione di contrasto e di prevenzione dei fenomeni calamitosi; la crisi che sta mettendo a dura prova l'economia mondiale, con i suoi inevitabili riflessi anche sull'Italia, suggerisce l'adozione di ima politica oculata nell'investimento e nell'utilizzo delle risorse che, tuttavia, non può toccare il Dipartimento della Protezione Civile, come, invece, evidenziato dal Sottosegretario Bertolaso nella seduta della Commissione Ambiente del 19 dicembre 2008;

è da far rilevare che nella vigente situazione di scarsità di risorse finanziarie ed in attuazione del patto di stabilità che impedisce agli enti locali di escludere dal patto stesso le risorse finalizzate alla prevenzione del rischio idrogeologico (fatto salvo solo il caso dell'avvenuta dichiarazione di calamità naturale), le disponibilità ordinarie destinate all'azione della prevenzione del rischio sono diventate esigue, mettendo in pericolo il corretto ed efficace svolgimento della salvaguardia del territorio;

da quanto ha riferito il Sottosegretario Bertolaso, una grave criticità finanziaria minaccia questo efficiente sistema di previsione e di risposta della Protezione Civile, soprattutto a causa dei tagli disposti dal decreto legge n. 112/2008, convertito in legge con modificazione dalla legge n. 133/2008, le risorse a disposizione della Protezione Civile si riducono del 30 per

cento nel 2009, del 50 per cento nel 2010 e del 70 per cento nel 2011;

a ciò si aggiunge il mancato stanziamento per il 2009 del contributo statale al Fondo regionale di Protezione Civile, istituito ai sensi dell'articolo 138, comma 16 della legge n. 388 del 2000, cui le regioni e le province autonome devono assicurare un concorso complessivo annuo pari al triplo del concorso statale. Occorre pertanto il rifinanziamento urgente di tale Fondo diretto a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello *b*), nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;

l'azzeramento dell'operatività del Fondo regionale di Protezione civile, unito al taglio pesante e progressivo esteso a tutti i capitoli inerenti la Protezione civile sia in bilancio che in finanziaria, rischiano di compromettere la sua operatività e, pertanto, la capacità di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose a fronte di eventi naturali, minando la regolare funzionalità di un settore strategico di raccordo tra istituzioni centrali, regionali e territoriali;

appare pertanto necessario che il Governo individui e renda disponibili adeguate risorse economiche per l'ordinario e lo straordinario funzionamento del sistema della Protezione Civile, soprattutto in ragione di quanto riferito il Sottosegretario Bertolaso nella seduta della Commissione Ambiente del 19 dicembre 2008; la prospettata riduzione dei finanziamenti mette fortemente a rischio non solo lo svolgimento delle attività della Protezione Civile, ma anche ogni seria attività di prevenzione degli eventi calamitosi,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di provvedere nell'immediato, anche al fine di cantierare le opere necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza, ad individuare ed assegnare nuove e più consistenti risorse in favore della Protezione Civile;

a provvedere a rifinanziare il Fondo regionale di Protezione Civile, istituito ai sensi dell'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;

ad individuare, per il futuro, adeguati stanziamenti apprestando le necessarie risorse al fondo per l'assetto idrogeologico del Ministero dell'ambiente volti a garantire le attività di previsione e lotta contro le calamità naturali e le correlate attività di ripristino delle condizioni di sicurezza.

(8-00030) « Tommaso Foti, Mariani, Guido Dussin, Alessandri, Piffari, Libè, Togni, Bonciani, Tortoli, Lanzarin, Realacci, Margiotta, Motta, Esposito, Bratti, Braga, Bocci, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Zamparutti, Viola, Ghiglia, Germanà ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00940 Damiano: Interventi per il sostegno del reddito e dell'occupazione	84
5-00941 Poli: Trasmissione telematica dei certificati di malattia	86
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	90
5-00942 Caparini: Vitalizio percepito dagli ex perseguitati del nazismo	86
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	91
5-00943 Cazzola: Prospettive delle Casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri	86
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	92
SEDE REFERENTE:	
Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	87
ALLEGATO 4 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)	94
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. C. 717 Fedi	0.0
(Esame e rinvio)	88
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Stanghini a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 30 (Seguito dell'esame e rinvio)	89
LIEFICIO DI PRESIDENZA INTECRATO DAI PAPPRESENTANTI DEI CRIIPPI	80

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.40.

Luigi BOBBA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a

risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-00940 Damiano: Interventi per il sostegno del reddito e dell'occupazione.

Ivano MIGLIOLI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarne il contenuto. Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, in riferimento all'interrogazione in titolo, preannuncia l'intenzione di illustrare alla Commissione taluni elementi forniti dalle amministrazioni competenti, consegnando altresì una apposita documentazione contenente i dati relativi all'entità del ricorso ai diversi strumenti di ammortizzatori sociali in essere.

Dichiara, in particolare, che - per quanto concerne i dati relativi alla cassa integrazione guadagni ordinaria – l'INPS ha reso noto che l'aumento di ore autorizzate relativamente agli interventi ordinari, nella gestione industria, riscontrata nel corso dell'anno 2008, ha trovato conferma anche nello scorso mese di novembre, attestando il numero cumulato delle ore autorizzate (58,8 milioni) a + 59,33 per cento rispetto a quelle dell'anno precedente (36,9 milioni); l'incremento a livello mensile (novembre 208 su novembre 207) è di + 253,36 per cento pari a + 8,7 milioni di ore: la variazione percentuale è, quindi, molto elevata rispetto all'anno 2007; se si confrontano i dati relativi allo stesso periodo dell'anno 2006 (gennaio-novembre) la variazione risulta del + 12,61 per cento (58,8 milioni di ore autorizzate nel 2008, 52,2 milioni di ore autorizzate nel 2006). Con riferimento, in particolare, alla CIGS, dichiara di poter fornire le note contenenti i dati riferiti alle istanze presentate nel corso del 2007 e del 2008, divisi per singole regioni e per causali di intervento. Precisa, in proposito, che le domande di CIGS delle imprese che rientrano nella normativa generale di riferimento (legge n. 223 del 1991) hanno subito un aumento nel periodo 1º gennaio-31 dicembre 2008 (n. 1382 istanze presentate) rispetto al medesimo periodo dell'anno 2007.

Ricorda, poi, che è stato attivato un Tavolo di confronto con le regioni e le province autonome, per la definizione delle modalità attraverso le quali affrontare la difficile congiuntura in atto, d'intesa con i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per lo sviluppo economico, per definire nel confronto istituzionale le

misure da condividere, al fine di utilizzare le misure necessarie allo stanziamento delle risorse per il sostegno al reddito. Segnala, più in generale, la necessità di affiancare al finanziamento di tali misure la predisposizione di politiche attive per il lavoro, focalizzando in particolar modo l'attenzione sulla promozione delle attività di formazione, ai fini di una adeguata riqualificazione dei lavoratori in attesa di ricollocamento.

Ivano MIGLIOLI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la sollecita risposta e per la documentazione messa a disposizione della Commissione, che si riserva di valutare più attentamente. Fa notare che taluni dei dati citati nella risposta, facendo riferimento ad un arco temporale antecedente a quello attuale, sarebbero ormai da considerare superati, atteso il tendenziale peggioramento della situazione economica complessiva, oltre che del sistema imprenditoriale italiano ed internazionale, registratosi negli ultimi due mesi. Ritiene che il Governo abbia sottostimato l'entità della crisi, come è dimostrato dall'esiguità degli stanziamenti previsti per il finanziamento degli ammortizzatori sociali nell'ambito della manovra finanziaria predisposta prima dell'estate, a fronte di un investimento molto maggiore messo in campo per sostenere le misure per la detassazione degli straordinari. In proposito, fa notare che lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, avendo evidenziato la necessità di reperire risorse per un ammontare pari a circa 8 miliardi a tutela di coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro, ha implicitamente riconosciuto l'inadeguatezza delle previsioni economiche iniziali sulla crisi finanziaria in atto nel contesto mondiale e delle relative misure predisposte per farvi fronte.

Nel sottolineare la necessità di porre con urgenza la questione del sostegno al reddito di quelle categorie svantaggiate di lavoratori – i cosiddetti « atipici » – per i quali l'accesso alla Cassa integrazione guadagni è precluso, fa notare che le misure predisposte dall'Esecutivo con il decreto « anti-crisi », recentemente approvato dalle Camere, risultano assolutamente insufficienti a garantire uno stipendio adeguato a tali lavoratori e a rispondere ai bisogni di una platea di potenziali beneficiari che risulta ormai troppo numerosa. Segnala, infine, la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge volta a riconoscere un sostegno più ampio al reddito di categorie di lavoratori precari, affinché si realizzino nel Paese, come auspicato recentemente dallo stesso Presidente della Repubblica, le condizioni per uno sviluppo economico più equo e solidale.

5-00941 Poli: Trasmissione telematica dei certificati di malattia.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo al Governo chiarimenti circa i tempi previsti per l'attuazione di univoche procedure per l'adozione dei provvedimenti recanti la disciplina relativa alla trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico, come prescritto dalla normativa vigente, anche alla luce delle recenti truffe messe in atto ai danni dell'INPS.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Nedo Lorenzo POLI (UdC), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che prospetta l'ormai imminente raggiungimento di un obiettivo molto importante, sottolineando come la questione descritta nella sua interrogazione possa inserirsi a pieno titolo in quel processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, che giudica necessario e che auspica possa essere portato avanti con determinazione anche dall'attuale Esecutivo.

5-00942 Caparini: Vitalizio percepito dagli ex perseguitati del nazismo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, chiedendo al Governo

chiarimenti in ordine ad una presunta incompatibilità tra il vitalizio percepito dagli ex perseguitati del nazismo o dagli ex deportati di guerra e il diritto alla pensione sociale.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato* 2).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della pronta risposta del Governo, augurandosi che in futuro la pubblica amministrazione sappia fornire con la stessa sollecitudine chiarimenti alla richieste di informazione provenienti dai cittadini.

5-00943 Cazzola: Prospettive delle Casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Giuliano CAZZOLA (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuliano CAZZOLA (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, riservandosi di monitorare gli sviluppi futuri della vicenda, al fine di valutare se agli impegni assunti in questa sede seguiranno atti concreti.

Luigi BOBBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.10.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2009.

Stefano SAGLIA, presidente, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui provvedimenti in esame, è stato elaborato un testo unificato delle proposte di legge nn. 1421 e 1827 - recante il seguente nuovo titolo: « Estensione del diritto all'assegno supplementare, corrisposto ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, in favore dei superstiti dei grandi invalidi per servizio» – che il relatore propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (vedi allegato 4).

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, fa presente che il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto è frutto di un metodo di lavoro positivo: ne auspica, pertanto, la condivisione da parte di tutti i gruppi rappresentati in Commissione.

Lucia CODURELLI (PD) osserva che il suo gruppo è conscio dell'importanza di dare una risposta a diffuse esigenze che provengono da talune categorie di cittadini: in tal senso, dichiara la piena disponibilità a proseguire il confronto sul provvedimento in esame, anche nella prossima fase emendativa. Rileva, tuttavia, l'opportunità che le importanti risposte che la Commissione si appresta a fornire non abbiano carattere limitato, ma possano essere ampliate anche alle altre richieste provenienti dai soggetti interessati; auspica, dunque, che la presidenza sappia rispettare gli impegni assunti nei grioni scorsi, favorendo la calendarizzazione degli altri progetti di legge, vertenti su materia analoga, assegnati alla Commissione | seguito dell'esame ad altra seduta.

stessa. Ritiene, infatti, che nel corso dell'esame di tali provvedimenti possano anche essere ascoltate le ragioni delle diverse associazioni esistenti.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, intende ringraziare i gruppi di opposizione per il contributo sinora fornito, assicurando che sarà compiuto ogni possibile sforzo per favorire una piena condivisione dell'iniziativa legislativa in questione.

Stefano SAGLIA, presidente, conferma l'impegno a verificare, pur negli oggettivi limiti delle risorse esistenti, tutte le proposte tendenti a far fronte alle diverse esigenze sul tappeto. Segnala, peraltro, che già nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno essere assunte le opportune determinazioni per l'avvio dell'esame dei provvedimenti richiamati dal deputato Codurelli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone quindi di adottare - secondo quanto prospettato dal relatore - il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 1421 e 1827, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Stefano SAGLIA, presidente, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base, sia fissato alle ore 15 di martedì 10 febbraio 2009.

La Commissione concorda.

Stefano SAGLIA, presidente, rinvia il

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.

C. 717 Fedi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame reca modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a determinate categorie di personale dipendente del Ministero degli affari esteri. Più precisamente, il provvedimento è volto a far fronte alla situazione che caratterizza circa 1.200 lavoratori del Ministero degli affari esteri, i quali non hanno la facoltà di esercitare liberamente i loro diritti sindacali e, in particolare, di partecipare all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), dal momento che l'ARAN ha stabilito che solo i destinatari del contratto collettivo nazionale di lavoro abbiano la facoltà di partecipare alle elezioni delle RSU. Osserva che ciò esclude dal diritto di voto il personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli Istituti italiani di cultura all'estero, sulla base di contratti regolati dalla legge locale, dando luogo a una evidente discriminazione, che - secondo quanto si afferma anche nella relazione illustrativa - « non tiene conto dello spirito, prima, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e, ora, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale il legislatore aveva e ha inteso garantire la partecipazione di tutti i lavoratori alle consultazioni per le RSU».

Ricorda che nell'ambito della disciplina dei diritti sindacali, l'esclusione degli impiegati con contratto legato alla legge locale dal diritto di elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) si riflette in una discriminazione fondata anche sulla nazionalità, ed in quanto tale

in chiaro contrasto con l'articolo 39, comma 2, del Trattato UE e con l'articolo 8, comma 1, del Regolamento (Cee) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, in materia di libera circolazione dei lavoratori all'interno del territorio della Comunità Europea. Infatti, la suddetta disposizione prevede che il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto, e gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa.

Fa presente che a ciò si aggiunge che la situazione venutasi a determinare per tali categorie di personale sarebbe incoerente con l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, il quale stabilisce che « il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura ».

Segnala, quindi, che il provvedimento in esame si compone di due articoli: l'articolo 1 aggiunge il comma 3-bis all'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di garantire la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale, ai fini della costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU); l'articolo 2 aggiunge l'articolo 50bis al decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere l'applicazione delle disposizioni del Titolo III del citato decreto n. 165, in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale (articoli da 40 a 50), anche nei confronti del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale.

Stefano SAGLIA, presidente, avverte che le modalità per il seguito dell'esame del provvedimento in titolo saranno definite nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.25.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Stanghini a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Nomina n. 30

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2009.

Stefano SAGLIA, presidente e relatore, preso atto che non vi sono richieste di intervento e rilevato che la Commissione non è nelle condizioni di procedere alla conclusione dell'esame della proposta di nomina nella seduta odierna, avverte che prospetterà all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'opportunità di richiedere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, una proroga del termine per l'espressione del parere.

La Commissione prende atto.

Stefano SAGLIA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

5-00941 Poli: Trasmissione telematica dei certificati di malattia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni sollecitate dall'onorevole Poli, relative ai tempi di attuazione della normativa che prevede la trasmissione telematica dei certificati di malattia, passo ad illustrare le notizie fornite dai competenti Uffici dell'Amministrazione che rappresento, dall'INPS e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

A seguito delle attività di raccordo tra le competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è stato costituito ed attivato un tavolo tecnico per la definizione delle modalità attuative e dei contenuti informativi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008.

Il predetto tavolo tecnico, al quale partecipano rappresentanti dell'Amministrazione che rappresento, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS, nonché del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha già avviato i propri lavori, con una serie di incontri che hanno consentito di predisporre uno schema del provvedimento di attuazione in argomento.

In considerazione della complessità dei processi organizzativi e del numero dei soggetti coinvolti è altresì necessario che il provvedimento sia condiviso con le Regioni e le associazioni di categoria.

Mi sembra opportuno in proposito precisare, inoltre, che i tempi di attuazione del provvedimento di che trattasi, dipenderanno anche dalle realtà locali, e, più in particolare, dallo stato di informatizzazione delle reti sanitarie delle singole Regioni.

In conclusione, vorrei ribadire l'impegno dell'Amministrazione che rappresento e delle altre parti istituzionalmente coinvolte per una sollecita definizione del provvedimento posto all'attenzione dall'onorevole Poli.

5-00942 Caparini: Vitalizio percepito dagli ex perseguitati del nazismo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria », convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha introdotto alcune modifiche nel riconoscimento dell'assegno sociale a favore dei perseguitati politici e razziali.

Il comma 3 dell'articolo 50 del suddetto decreto stabilisce che « Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 ».

La disposizione in esame prevede dunque che gli assegni di benemerenza ai perseguitati politici e razziali, nonché gli assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio non siano rilevanti ai fini della determinazione dei limiti reddituali per l'erogazione delle pensioni sociali e degli assegni sociali.

Il comma 4 prevede che « le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007 ».

L'INPS con messaggio n. 400 del 7 gennaio 2008, ha fornito istruzioni alle

proprie sedi per definire le nuove domande di assegno sociale, alla luce della suddetta normativa.

Con lo stesso messaggio è stato previsto che le domande presentate entro la data del 15 settembre 2007 e respinte ai sensi della normativa precedente o le prestazioni di assegno sociale o pensione sociale del pari revocate secondo la stessa precedente normativa (in base alla quale gli assegni vitalizi in questione, equiparati a pensioni di guerra, venivano considerati ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali) debbano essere accolte o ripristinate con decorrenza 1º settembre 2007.

Gli interessati nella maggior parte dei casi, sulla base delle disposizioni fornite dall'Istituto – alle quali è stata data la massima diffusione anche attraverso le associazioni di categoria – hanno quindi presentato istanza di riesame delle proprie posizioni.

Nella fattispecie oggetto dell'interrogazione, il signor Raimondi risulta titolare di assegno vitalizio agli internati ai campi di sterminio.

La sua domanda di assegno sociale, presentata in data 15 settembre 2005, è stata respinta il 27 dicembre 2005, anche a seguito di ricorso amministrativo.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, la posizione della persona di che trattasi, in presenza degli altri requisiti richiesti, sarà oggetto di riesame da parte dell'INPS.

5-00943 Cazzola: Prospettive delle Casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Cazzola, in ordine alla questione relativa all'unificazione delle Casse previdenziali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dai competenti Uffici dell'Amministrazione che rappresento.

Si premette che, sulla base di quanto disposto dal decreto-legge 29 novembre 2007 recante « Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria », i bilanci tecnici degli enti di cui al decreto legislativo 509/1994 e al decreto legislativo 103/1996, tra l'altro:

debbono sviluppare lo scenario « base », costruito con riferimento alle ipotesi adottate ai fini delle previsioni elaborate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico, e definito con conferenza di servizi Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Ministero dell'economia e delle finanze;

possono, qualora ritengano di presentare elementi di specificità che rendono l'adozione di talune delle suddette ipotesi non appropriata o poco prudenziale, elaborare un bilancio tecnico con proiezioni basate su indicazioni differenti, purché motivate.

Ciò stante, l'articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 ha, come è noto, espressamente delegato il Governo ad adottare, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione delle succitate Casse finalizzata all'unificazione delle medesime. Tale disposizione non ha trovato attuazione per mancanza di un progetto condiviso da parte dei due Enti in questione.

La situazione di incertezza determinatasi rende sicuramente urgente la ricerca di una soluzione normativa volta a definire compiutamente il percorso già intrapreso con l'unificazione degli ordini e dei collegi professionali suindicati e al contempo indichi l'ente di previdenza al quale devono obbligatoriamente iscriversi i professionisti che dal 1º gennaio 2008 sono confluiti nel nuovo Albo, ivi compresi gli esperti contabili. In questo senso posso garantire il mio impegno affinché questa situazione di stallo possa essere, nel più breve tempo, superata.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio (C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Estensione del diritto all'assegno supplementare, corrisposto ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, in favore dei superstiti dei grandi invalidi per servizio.

ART. 1.

- 1. Ai coniugi superstiti dei mutilati o invalidi per servizio di prima categoria, titolari di assegno di superinvalidità, è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità, previsti dalla tabella E o riferiti alla medesima tabella E, annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Il medesimo assegno compete al coniuge superstite al quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore.
- 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, si intendono per assegni riferiti alla tabella E anche quelli liquidati dalla tabella F che si riferiscono ad invalidità classificabili nella citata tabella E.
- 3. L'assegno supplementare è attribuito ai coniugi superstiti dei soggetti di cui al comma 1, purché essi abbiano convissuto con i medesimi soggetti e abbiano loro prestato assistenza.
- 4. L'assegno supplementare è erogato a seguito della presentazione agli uffici competenti, anche mediante autocertifi-

- cazione, della documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dal comma 3.
- 5. L'assegno supplementare previsto dalla presente legge, nonché dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, compete nella stessa misura anche ai figli minori di età, qualora siano, altresì, privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire l'assegno o ne venga a perdere il diritto. Sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

ART. 2.

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5.773.000 euro per l'anno 2009 e 5.952.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della difesa.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo

11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo prece-

dente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	95
Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997. C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini (Seguito dell'esame e rinvio)	95
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	102
INTERROGAZIONI:	
5-00575 Nicola Molteni: Disordine organizzativo, contabile e finanziario della Croce Rossa italiana	96
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	104
5-00629 Zazzera e Palagiano: Misure volte a salvaguardare la salute dei cittadini dalla diossina nella città di Taranto	96
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	106
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (Esame e conclusione – Parere favorevole	
con condizioni)	97
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	110

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il deputato Americo PORFIDIA entra a far parte della Commissione.

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997.

C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2009.

Carlo CICCIOLI, presidente, avverte che sono stati presentanti emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 1800 Mussolini e C. 1942 Capitanio Santolini, adottato come testo base nella seduta del 27 gennaio 2009 (vedi allegato 1).

Invita quindi il relatore ad esprimere il parere.

Nunzio Francesco TESTA (UdC), relatore, ritira il suo emendamento 1.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 del Governo. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Sbrollini 1.01, sul quale chiede chiarimenti al Governo, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.3. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Mussolini 2.1.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROC-CELLA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.2 del Governo, respinge l'articolo aggiuntivo Sbrollini 1.01 ed approva gli emendamenti 2.3 del relatore e Mussolini 2.1.

Carlo CICCIOLI, *presidente*, avverte che il testo in esame, come modificato dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.15.

5-00575 Nicola Molteni: Disordine organizzativo, contabile e finanziario della Croce Rossa italiana.

Il sottosegretario Francesca MARTINI. risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco RONDINI (LNP), replicando per l'interrogazione di cui è cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-00629 Zazzera e Palagiano: Misure volte a salvaguardare la salute dei cittadini dalla diossina nella città di Taranto.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, ritiene che la risposta del sottosegretario non chiarisca la situazione di emergenza sanitaria che interessa il territorio di Taranto. Ricorda che nel periodo 2002-2007, presso il Ministero della salute, sono state effettuate 364 analisi per la ricerca di composti organo clorurati sull'intero territorio della regione Puglia e che, di queste analisi per la ricerca delle diossine, solo quattro sono state effettuate in provincia di Taranto. Fa presente, inoltre, che nello stesso periodo sono state effettuate dall'ASL di Taranto, su richiesta del Ministero della salute, presso l'Istituto zooprofilattico di Foggia - struttura, peraltro, non accreditata - 72 analisi sulla diossina e ploriclorobi fenili (PCB) nell'area tarantina, risultate tutte stranamente a norma. Ricordato che nel 2008 l'Arpa Puglia ha reso noti i risultati delle misurazioni effettuate sul camino E312 dell'Ilva di Taranto, auspica che il Ministero della salute possa rendere accessibili a tutti i cittadini, attraverso i siti internet istituzionali, i risultati degli esami effettuati sui livelli di diossina e PCB nel territorio di Taranto. Sollecita, infine, il Governo a vigilare sul rigoroso rispetto della normativa comunitaria in materia di emissioni di diossina.

Carlo CICCIOLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL) *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge n. 2031 « Delega al Governo in materia di produttività del lavoro pubblico ».

Il disegno di legge, approvato con modifiche dal Senato il 18 dicembre 2007, reca un'ampia delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. Il provvedimento che originariamente si componeva di 9 articoli, ha subito delle modifiche in sede di esame delle Commissioni congiunte I Affari Costituzionali e XI Lavoro con l'aggiunta di 2 nuovi articoli.

L'articolo 01, introdotto durante l'esame degli emendamenti in sede referente apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo deroghe ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sui successivi contratti o accordi collettivi.

L'articolo 1 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento di specifici obiettivi, quali il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della contrattazione collettiva, l'introduzione di sistemi, interni ed esterni, di valutazione, la valorizzazione del merito attraverso determinati meccanismi premiali, la definizione di un sistema di responsabilità dei dipendenti pubblici, il rafforzamento del principio di concorsualità per l'accesso al pubblico impiego e per le progressioni di carriera, il miglioramento del sistema di formazione dei dipendenti pubblici.

L'articolo 2 reca una delega al Governo finalizzata a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, ad atti organizzativi e alla determinazione autonoma dei dirigenti e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva. Tra i principi e criteri direttivi vi sono il riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato; e la riforma dell'ARAN, con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 reca una delega al Governo finalizzata alla revisione della disciplina del sistema di valutazione delle prestazioni delle strutture pubbliche e del personale dipendente, in primo luogo prevedendo l'obbligo di predisporre un sistema di indicatori di produttività in ordine alla valutazione del rendimento del personale, correlati agli obiettivi assegnati e alla pianificazione strategica. Tra i principi e criteri direttivi vi è l'istituzione, nell'ambito della procedura di riordino dell'ARAN, di un organismo centrale autonomo e indipendente operante in collaborazione con il Dipartimento della Ragio-

neria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, avente il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, garantire la trasparenza dei sistemi di utilizzo delle forme informative e di controllo degli obiettivi raggiunti ed assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale.

L'articolo 4 reca una delega al Governo per l'introduzione nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni di strumenti volti alla valorizzazione del merito e di metodi finalizzati all'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa. Per il perseguimento di tali obiettivi, alla contrattazione collettiva viene attribuito un ruolo centrale, nel rispetto dei principi di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi. Tra principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi, vi sono la fissazione di un ammontare minimo di risorse da destinare alla valorizzazione del merito e della produttività, sulla base della valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente in relazione al risultato, escludendo la corresponsione generalizzata e indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale; la destinazione al personale coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione di parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento; l'applicazione dei principi di selettività nelle progressioni meramente economiche; la previsione che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando la riserva da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento.

L'articolo 5 delinea i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui al precedente articolo 1 nella materia della dirigenza pubblica, ai fini di una migliore organizzazione del lavoro, di un progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, mediante il ricorso anche ai criteri di gestione e di valutazione del settore privato, e della realizzazione di adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, favorendo il riconoscimento di meriti e demeriti. Tra i principi e criteri direttivi indicati vi sono l'introduzione di misure atte a rendere più stringente il rapporto tra valutazione del dirigente e corresponsione del trattamento economico accessorio; la revisione del regime delle incompatibilità e il rafforzamento dell'autonomia dei dirigenti; la valorizzazione della mobilità. Il comma 3 dell'articolo non attiene alla delega, ma esclude i primari ospedalieri dall'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, che consente la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva.

L'articolo 6 reca una delega al Governo in materia di sanzioni disciplinari e di responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo.

L'articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere che la vicedirigenza possa essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.

L'articolo 8 attribuisce nuove competenze al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), concernenti in particolare lo studio e la valutazione della qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. L'articolo 8-bis reca nuove disposizioni sull'efficienza dell'azione amministrativa.

L'articolo 9 introduce alcune disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della Corte dei conti. Le principali innovazioni riguardano tre aspetti specifici: i controlli, il Presidente della Corte e il Consiglio di Presidenza. In particolare, vengono previsti: l'introduzione di una nuova tipologia di controllo

di gestione, avente per oggetto le « gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento » (commi 2, 3 e 8); il rafforzamento dei poteri del Presidente della Corte (commi 5 e 6); la modifica della composizione e dell'organizzazione del Consiglio di presidenza (commi 6).

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 5, comma 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che non attiene alla delega in materia di lavoro pubblico, ma apporta una novella all'articolo 72, comma 11, del recente decreto-legge n. 112 del 2008. L'articolo 72 citato reca disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Il menzionato comma 11 attribuisce alle amministrazioni la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva. Ai sensi di questo comma, le amministrazioni pubbliche, in caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione in esame sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'interno e della difesa. È esclusa l'applicazione del comma a magistrati e professori universitari.

La novella apportata ha l'effetto di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 (oltre che i magistrati e i professori universitari) anche i primari ospedalieri, in senso generale. Tale norma pare ledere un diritto ad una scelta individuale che, in taluni casi, può addirittura condurre al paradosso di un pensionamento forzato prima del com-

pimento del sessantesimo anno di età, per coloro che non sono « primari ospedalieri ». Per altro verso, la formulazione della norma introdotta in fase dibattimentale al Senato usava un termine erroneo, perché la categoria « primario ospedaliero » non esiste più nel nostro ordinamento. Tale dicitura impropria è stata modifica, nel testo approvato in sede referente dalle Commissioni Affari costituzionali e Lavoro. La nuova dicitura prevede infatti il termine appropriato di dirigente di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Nella formulazione uscita dalle Commissioni congiunte si specifica che le norme rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2011. Evidenzia inoltre che il dirigente di struttura complessa è un ruolo fiduciario che prevede la nomina e la revoca da parte del direttore generale e quindi sotto la volontà « politica ». Così facendo, si esclude dalla facoltà di trattenere in servizio, in virtù di particolari ragioni, anche dirigenti di struttura semplice, come oggi si dice con linguaggio amministrativo più moderno. Viene inoltre violata l'uguaglianza di trattamento pensionistico col settore privato, dove vige il principio per il quale il raggiungimento di una certa anzianità non può da solo costituire giusta causa di licenziamento, anche per realizzare il diritto costituzionalmente garantito alla realizzazione della personalità attraverso il lavoro. Riterrebbe, pertanto, che si debba estendere il beneficio, oltre che ai dirigenti di struttura complessa, anche a tutti i dirigenti medici e non solo, visto che si sono tralasciati i cosiddetti primari della medicina distrettuale, territoriale e della prevenzione e quindi dirigenti medici, veterinari, sanitari. Si potrebbe altresì valutare l'opportunità di estendere la norma a tutta la dirigenza pubblica. Quanto alla decorrenza, si dovrebbero prendere a riferimento i 40 anni effettivi di contributi previdenziali: l'anzianità contributiva dovrebbe essere cioè depurata da eventuali versamenti volontari, quali il riscatto della laurea.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ricorda che la sua parte politica ha presentato presso le Commissioni di merito proposte emendative volte ad applicare la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 5, oltre che ai dirigenti di struttura complessa, anche a tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari, che tuttavia sono state respinte. Nel concordare con le osservazioni formulate al riguardo dal relatore, chiede che la dirigenza medica, sanitaria e veterinaria sia equiparata alla magistratura. Ricorda di aver presentato anche un altro emendamento presso le Commissioni I e XI, perché se la disposizione in esame dovesse essere applicata solo ai dirigenti di struttura complessa occorrerebbe sanare il periodo compreso tra luglio 2008 e marzo 2009 per consentire a tutti coloro che hanno interrotto il rapporto di lavoro di chiedere il ricollocamento in servizio. Ritiene che la modifica dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 dovrebbe altresì chiarire che nei quaranta anni contributivi non sono ricompresi i periodi riscattati per gli anni di laurea, di servizio militare o per la specializzazione. Osserva quindi che l'articolo 5, comma 2, lettera o), in cui si prevede che la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, introduce un meccanismo potenzialmente pericoloso. Ricordato che attualmente questo limite è fissato al 5 per cento, ritiene che, nel comparto sanità, una simile norma generalista debba essere attenuata per evitare che la retribuzione alla quantità delle prestazioni, senza tenere conto della loro qualità. Aggiunge che per i dirigenti medici, sanitari e veterinari, i criteri di valutazione devono essere legati alla qualità delle prestazioni rese perché esse incidono direttamente sulla salute dei cittadini. Osserva altresì che la componente della retribuzione legata al risultato ricade sul trattamento pensionistico e che, pertanto, la misura del 30 per cento della retribuzione complessiva dovrebbe essere resa flessibile e oggetto di contrattazione. Auspica, pertanto, che il relatore integri la

proposta di parere con le osservazioni testé formulate.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) dichiara di non condividere le osservazione della collega Miotto riguardo ai criteri di valutazione delle prestazione medica. Esistono, infatti, elementi quantitativi significativi per una valutazione dell'efficienza nel comparto sanitario. Osserva che l'incentivazione prevista alla lettera o) del comma 2, dell'articolo 5, è volta ad aumentare la produttività degli operatori sanitari e a ridurre le liste d'attesa. Con riferimento alle conseguenze della componente della retribuzione legata al risultato sull'età pensionabile, sottolinea che la soluzione individuata nel testo all'esame è volta a correggere il decreto-legge n. 112 del 2008, ritenendo necessario omogeneizzare l'età pensionabile tra ospedalieri e universitari. Condivide, infine, le osservazioni del relatore in merito alla deroga prevista per tutti i dirigenti e al computo dei quaranta anni di contribuzione, all'interno dei quali non devono essere calcolati i periodi riscattati.

Marco CALGARO (PD) ritiene che il deputato Di Virgilio non abbia bene interpretato quanto testé osservato dalla collega Miotto, poiché che la disposizione recata dalla lettera o) di fatto non aggiunge nulla alla retribuzione, semmai la riduce.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ribadisce che lo spirito della norma è quello di contenere le liste d'attesa nei servizi sanitari.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea che tutte le sigle sindacali hanno chiesto la soppressione della lettera o) del comma 2, dell'articolo 5, in quanto il 30 per cento della retribuzione complessiva contrattuale viene attribuito ad indennità di risultato riducendo quindi il *quantum* della retribuzione.

Carlo CICCIOLI, *presidente*, ricorda che, diminuendo la quota parte pensiona-

bile si premia la produttività, ma non si penalizza il trattamento pensionistico. Riterrebbe pertanto opportuno prevedere una soluzione intermedia, rendendo pensionabile la media dei premi di produttività.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ribadisce la richiesta di prevedere nella proposta di parere la condizione che le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 2, lettera *o*) non modifichino l'entità della quota fissa della retribuzione a fini pensionistici.

Lucio BARANI (PdL), relatore, pur ritenendo che le osservazioni formulate dal deputato Miotto non riguardino strettamente le competenze della XII Commissione e recependo le osservazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997 (C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, sostituire le parole deve intendersi come parere con le seguenti ha efficacia.

1. 1. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la parola: vincolante con la seguente: obbligatorio.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, sopprimere le seguenti parole: e, in particolare, a quelle del comma 2 del medesimo articolo.

1. 2. Il Governo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

- 1. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
- c) analizzare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la va- 2. 3. Il Relatore.

lutazioni dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto del legislazione, anche non direttamente destinata ai minori:

- d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 7 dell'articolo 1, evidenziando gli indicatori sociale diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia:
- b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia e d adolescenza, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

1. 01. Sbrollini.

ART. 2.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole legge 23 dicembre 1997, n. 451 aggiungere le seguenti e ovunque ricorrono nell'ordinamento vigente;

conseguentemente sopprimere le seguenti parole ovunque ricorrono.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente:

4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli 2. 1. Mussolini.

organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione.

5-00575 Nicola Molteni: Disordine organizzativo, contabile e finanziario della Croce Rossa italiana.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2008 è stato disposto il commissariamento dell'Associazione Croce Rossa Italiana, con la nomina dell'avvocato Francesco Rocca.

Il commissariamento nazionale ha comportato, come conseguenza, il commissariamento di tutti i Comitati regionali e locali e, quindi, anche del Comitato provinciale di Como.

Il contributo di solidarietà richiamato nell'atto parlamentare era previsto per l'esercizio 2007, in considerazione dello sbilanciamento tra la situazione del Comitato Centrale (che presentava una previsione finanziaria e di cassa fortemente negativa), e quella degli organi periferici, che presentavano invece risultanze finanziarie positive e notevoli giacenze di cassa. Si è ritenuto prioritario, pertanto, riequilibrare tale situazione per restituire al Comitato Centrale la sua autonomia finanziaria e la possibilità di intervenire a favore delle Unità in situazioni di disagio.

In tal senso il Consiglio Direttivo Nazionale ha deciso di richiedere un « contributo di solidarietà » agli organi periferici, quale richiesta di rimborso di una percentuale minima delle spese che il Comitato Centrale sostiene per conto delle Unità Periferiche.

La mancata deliberazione del contributo di solidarietà da parte di molti Comitati della CRI ha comportato che le entrate iscritte a bilancio dal Comitato Centrale non fossero ritenute attendibili e, pertanto, ha determinato la mancata approvazione dello stesso da parte dei Ministeri vigilanti e la conseguente impossi-

bilità di effettuare spese che non fossero obbligatorie e improcrastinabili, con inevitabili effetti gestionali negativi.

Inoltre, la situazione di cassa è notevolmente peggiorata a causa del mancato introito dei contributi di solidarietà.

Agli stessi fini, nell'esercizio 2008, il Consiglio Direttivo Nazionale ha deciso di trasferire ai Comitati Territoriali taluni costi, relativi a fattori produttivi che determinano ricavi a favore delle Unità stesse, introducendo il rimborso delle spese del personale impiegato nelle attività convenzionate e delle spese di assicurazione degli automezzi, fino a quel momento a totale carico del Comitato Centrale, per un totale di circa euro 35.000.000,00.

Per tale anno si è riproposta la stessa problematica in quanto il pareggio finanziario del bilancio del Comitato Centrale è stato raggiunto mediante l'accertamento di entrate dalle Unità periferiche, certe nell'an ma non nel quando. Si è determinata una discrasia temporale fra l'accertamento e l'incasso e un conseguente aggravamento della situazione di cassa del Comitato Centrale, che continua a sostenere tutte le spese per competenze al personale, per assicurazione RCA, per infortuni e responsabilità civile terzi degli appartenenti alle componenti volontaristiche, per l'assicurazione dei fabbricati; il Comitato, inoltre, eroga contributi di funzionamento per i Comitati Regionali e per gli ispettorati regionali e provinciali delle componenti volontaristiche.

Per quanto riguarda, in particolare, il Comitato di Como, la spesa che il Comitato Centrale sostiene per i tre dipendenti e per assicurazioni e contributi vari supera gli euro 250.000,00 annui; il contributo di solidarietà richiesto per il 2007 è pari ad euro 111.834,00.

In merito ai dubbi di « legittimità dell'intervento sostitutivo del Comitato Centrale » si fa presente che alcune Unità delle Regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Liguria hanno impugnato le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio di Stato, in sede di accoglimento degli appelli presentati dal Comitato Centrale, ha affermato la legittimità delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale che impongono « contributi a carico dei comitati locali affluenti alla manovra di bilancio ».

Il Consiglio di Stato ha affermato che « posto che il patrimonio dei comitati locali è alimentato dai trasferimenti effettuati dall'organismo centrale, sarebbe contraddittorio negare a quest'ultimo la potestà di esigere dalle Unità locali una contribuzione "di solidarietà", vieppiù tenendo conto dei poteri di indirizzo e controllo che ad esso spettano sulle gestioni locali ».

5-00629 Zazzera e Palagiano: Misure volte a salvaguardare la salute dei cittadini dalla diossina nella città di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In data 11 aprile 2008 il Ministero che rappresento ha firmato, congiuntamente al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e ad altre Amministrazioni centrali e locali interessate, nonché alle rappresentanze industriali, un Accordo di Programma per l'« Area industriale di Taranto e Statte » ai sensi dell'articolo 5, comma 20, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

È stata prevista l'istituzione di un Comitato di coordinamento, per garantire l'effettuazione degli adempimenti in esso contenuti; le prime riunioni sono state finalizzate alla raccolta di tutti i dati ambientali e sanitari, disponibili presso i vari Enti, per stabilire lo stato delle conoscenze in merito alla criticità dell'area in questione. Dall'esame dei dati raccolti sono emerse delle lacune conoscitive relativamente sia agli aspetti epidemiologici e di monitoraggio sanitario sia ambientali.

Pertanto, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha elaborato una proposta di ricerca che prevede, tra gli altri Enti, il coinvolgimento della ASL di Taranto e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) – Puglia.

Il progetto intende approfondire gli aspetti relativi alla effettiva esposizione della popolazione interessata dall'inquinamento derivante dall'attività industriale di zona, con specifico riferimento al biomonitoraggio, che rappresenta lo strumento d'elezione per conoscere il grado di esposizione dei residenti a specifici inquinanti, in particolare gli organici persistenti (tra i quali la diossina ed i metalli pesanti).

In particolare, tale progetto di ricerca necessita di una analisi preliminare dei dati di pressione ambientale e/o sanitaria, desumibili da studi specifici e da banche dati fornite dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dal sistema a rete delle Agenzie Ambientali, gestito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Un preliminare esame critico dei dati fino ad ora disponibili, ed eventualmente una serie di integrazioni di alcune evidenze ambientali in collaborazione con ARPA e ASL locali, consentirà di disporre di tutti gli elementi per una completa valutazione dei livelli di contaminazione ambientale dell'intera area e di fornire gli elementi per la stima dell'esposizione integrata della popolazione (sostanzialmente inalatoria ed alimentare).

La valutazione dei livelli differenziali di contaminazione ambientale nei diversi distretti dell'area in studio, possibilmente corredata da dati storici, consentirà una caratterizzazione spaziale e temporale del territorio, finalizzata anche all'individuazione di idonei gruppi di soggetti da includere nelle indagini di monitoraggio biologico.

L'area di Taranto è già stata oggetto di numerosi studi ambientali, epidemiologici e tossicologici, che hanno rilevato una situazione di particolare criticità ambientale e sanitaria. Ad esempio, alcuni recenti dati del Registro Tumori Jonico-Salentino relativi ai tassi standardizzati di incidenza negli uomini (per 100.000 abitanti) per il periodo 1999-2001, mostrano, per selezionate neoplasie che risultano in letteratura scientifica associate ad inquinamento ambientale, un aumento dei tassi man mano che l'area studiata si approssima alle aree

industriali, passando cioè dal territorio provinciale, all'intera Area a rischio di Taranto, fino al solo comune di Taranto.

Nel 2008 è stato avviato il Programma Strategico « Ambiente e Salute »; in uno specifico studio (SENTIERI) relativo al progetto « Il rischio per la salute nei siti inquinati: stima dell'esposizione, biomonitoraggio e caratterizzazione epidemiologica »; il sito di Taranto, così come altri 43 siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN), è oggetto di uno studio sullo stato di salute delle popolazioni residenti, attraverso analisi dei dati di mortalità.

L'Istituto ha attivato da tempo un gruppo di lavoro sul biomonitoraggio tra le popolazioni residenti nei SIN, in relazione alla contaminazione ambientale da sostanze chimiche persistenti e, più in generale su microinquinanti organici ed inorganici.

La scelta dei siti e la realizzabilità dello studio di biomonitoraggio dipende, oltre che dalla tipologia dei contaminanti presenti, anche dalla qualità delle collaborazioni che si rendono necessarie tra l'ISS e le strutture operanti sul territorio.

In particolare, è necessario poter disporre di: 1) adeguato supporto operativo nelle fasi di presentazione degli obiettivi, di sensibilizzazione, selezione e reclutamento della popolazione; 2) assistenza nelle fasi di raccolta dei campioni biologici e nella somministrazione di questionari; 3) collaborazione nella fase di comunicazione dei risultati.

Dette attività sono già state avviate in collaborazione con la ASL TA/1.

Nel sito di Taranto sono state inoltre effettuate rilevazioni di dati socio demografici, fisici e di comportamento, nell'ambito dello « Studio dell'esposizione della popolazione di Taranto, Statte, Crispiano e Massafra ad inquinanti presenti nell'aria ambiente ».

La multidisciplinarietà e le esperienze del Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell'ISS consentono quindi di progettare ed attuare uno studio che abbia come obiettivo il supporto alle decisioni cui sono chiamate le Autorità competenti, soprattutto nella valutazione di cui al decreto legislativo n. 59/2005.

In particolare, detto progetto si articolerà in tre fasi, rispettivamente finalizzate: alla integrazione in un unico quadro conoscitivo delle molteplici e diversificate conoscenze già disponibili in letteratura; all'identificazione di protocolli ed indicatori che consentano nel tempo alle Autorità competenti di seguire l'evolversi della situazione; al monitoraggio della qualità dell'ambiente e della salute delle popolazioni.

Si ricorda inoltre che, sempre per l'area di Taranto, questo Ministero nel 2002 ha finanziato, nell'ambito del programma di ricerca finalizzata 2000-2007, uno studio concernente l'impatto sulla salute di particolari condizioni ambientali e di lavoro e i provvedimenti di pianificazione territoriale.

La ricerca è stata condotta in collaborazione con il Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'ISPESL di Roma, con la Direzione Sanitaria dell'ILVA di Taranto e con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA/1.

L'area tarantina è definita area a rischio di inquinamento ambientale per i vasti insediamenti industriali presenti (complesso siderurgico, cementificio, raffineria di petrolio, eccetera) e per l'alta incidenza di tumori polmonari. Il ruolo dei metalli cancerogeni, in particolare cromo e arsenico, è stato scarsamente studiato quale fattore espositivo nei lavoratori e negli abitanti dell'area circostante gli insediamenti industriali. Pertanto, lo studio citato ha avuto lo scopo di verificare se l'esposizione a cromo e ad arsenico, valutata attraverso la eliminazione urinaria di questi metalli, fosse più elevata nei lavoratori dell'impianto siderurgico di Taranto, rispetto ai soggetti residenti a Taranto in prossimità dello stabilimento (quartiere Tamburi), e in questi ultimi rispetto a quelli residenti a distanza di circa 20 Km da esso (quartieri S. Vito-Lama-Talsano).

Per quanto riguarda specificatamente la sicurezza alimentare, intendo sottolineare che la presenza di diossine in alcune aree della Provincia di Taranto è all'attenzione del Ministero fin dal marzo del 2008, quando l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in qualità di Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) per il monitoraggio della presenza di diossine e Policlorobifenili (PCB) in mangimi ed alimenti destinati al consumo umano, ha segnalato il riscontro di due non conformità in latte ovi-caprino, per diossine e PCB diossina-simili (DL-PCB).

I campioni risultati positivi provenivano da un allevamento ovi-caprino sito in prossimità del polo siderurgico ed erano stati prelevati da operatori dell'Asl di Taranto nel corso dei consueti controlli.

Questo Dicastero ha seguito l'evoluzione della situazione e, a tal fine, sono state periodicamente convocate specifiche riunioni di coordinamento con rappresentanti della Regione Puglia.

Nel mese di maggio 2008 sono state formulate sollecitazioni circa il potenziamento delle attività di controllo regionali, attraverso l'adozione di un piano di sorveglianza per la ricerca di diossine e PCB diossina-simili in matrici di origine animale, da effettuarsi in collaborazione con il citato Laboratorio Nazionale e l'ARPA competente, al fine di valutare l'entità del fenomeno riscontrato.

Tale piano prevede controlli ufficiali su alimenti ad uso umano e zootecnico, non-ché controlli ambientali su suolo superficiale ed acque sotterranee, in aree ricomprese nel raggio di 5 e 10 km dall'area industriale.

I primi risultati hanno condotto al riscontro di n. 7 allevamenti non conformi, i quali sono attualmente sottoposti a vincolo sanitario per animali e prodotti da essi derivati.

Sono stati effettuati ulteriori 41 campionamenti che, in riferimento alle matrici, sono così distinti: n. 9 campioni di latte bovino, n. 7 campioni di latte ovicaprino, n. 3 campioni di uova di galline ovaiole e n. 22 campioni di fieno. I risultati hanno consentito di individuare un ulteriore allevamento non conforme, posto sotto vincolo sanitario.

Preciso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1881/2006, il quale definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, il superamento dei limiti per diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari comporta la loro esclusione dal consumo umano e il successivo trattamento, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002, come materiali di categoria 2.

Per quanto riguarda la presenza di diossine e PCB nei mangimi destinati agli animali, si precisa che, nell'ambito del Piano Nazionale di controllo sugli alimenti per animali 2007, la Regione Puglia ha effettuato 31 campionamenti, dei quali nessuno è risultato positivo alle analisi di laboratorio.

A fronte dei risultati ottenuti, la Regione Puglia si propone di proseguire e potenziare l'attività di monitoraggio di tali contaminanti, attraverso l'adozione di un « Piano Straordinario di monitoraggio e di sorveglianza nelle aziende zootecniche della provincia di Taranto », in particolare nelle aree a maggiore impatto industriale.

Per tale Piano, che dovrebbe prevedere interventi mirati al controllo della contaminazione da diossina e DL-PCB negli animali produttori di alimenti per l'uomo e negli alimenti da essi derivati (latte, prodotti a base di latte, carni, uova, pesci e molluschi), nei mangimi ad essi destinati, negli alimenti di origine vegetale (in particolare olive ed olio di oliva), nonché matrici ambientali, è prevista un'area di campionamento fino ad un raggio di 20 km dalla zona industriale di Taranto.

Ritengo opportuno inoltre riportare quanto precisato sulla problematica dalla Prefettura di Taranto.

A seguito della rilevazione nel marzo 2008 delle due non conformità in campioni di latte ovino e caprino, già citate in precedenza, è stato deciso, al fine di delineare un quadro più attendibile della situazione, di eseguire ulteriori accertamenti su campioni provenienti da aziende zootecniche della zona ed è stato contestualmente approntato un piano di campionamento sulle matrici ambientali.

Di conseguenza ARPA e Dipartimento di Prevenzione della ASL TA1 hanno sottoposto a campionamento 14 allevamenti (8 siti nell'agro di Taranto-Statte e altri 6 dislocati nel territorio di Comuni del circondario quali Crispiano, Massafra e Mottola) ed inoltre è stato altresì oggetto di indagine il prodotto commercializzato dalla Centrale del latte di Taranto.

I risultati relativi alle aziende di Crispiano, Massafra e Mottola ed alla Centrale del latte hanno evidenziato parametri nella norma, mentre per alcune aziende site in prossimità della zona industriale di Taranto sono stati riscontrati valori non conformi, alla luce dei quali il Dipartimento di Prevenzione ha inviato ai Sindaci di Taranto e di Statte le proposte di ordinanze sindacali di divieto di pascolo nelle zone a rischio, successivamente adottate dalle Amministrazioni interessate e tuttora vigenti.

Inoltre lo scorso dicembre, a seguito degli esiti del campionamento, la Regione Puglia, d'intesa con la locale Direzione del Dipartimento di Prevenzione della ASL, ha disposto, a tutela della salute della cittadinanza locale, l'abbattimento di 1122 capi di bestiame (per lo più ovini e caprini), appartenenti ad allevamenti ubicati a ridosso dell'area industriale.

Il Dipartimento di Prevenzione ha altresì avviato un'attività di campionamento dell'olio di oliva prodotto con materia prima coltivata nelle zone a rischio di contaminazione.

Successivamente alla pubblicazione del dossier citato nell'atto parlamentare, si è registrato un ulteriore innalzamento dei livelli di attenzione sulla problematica, sia da parte dell'opinione pubblica sia da parte delle istituzioni regionali, direttamente coinvolte in relazione alla verifica degli adempimenti previsti dai vari Accordi di Programma e in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di salute e ambiente.

Il 16 dicembre 2008 è stata approvata una legge regionale che ha fissato limiti più severi per le emissioni industriali di diossina e individuato i tempi entro i quali devono essere realizzati gli abbattimenti dei livelli attuali.

Peraltro, nei giorni precedenti l'approvazione della legge, si erano registrate posizioni diversificate tra Ministero dell'ambiente, che richiamava l'applicazione, per le riduzioni delle diossine, dei limiti fissati dai parametri europei con i relativi tempi di attuazione, e la stessa Regione, che invece ha preferito seguire una linea più rigida.

La recente normativa regionale prevede l'obbligo di ridurre le emissioni di diossina a un nanogrammo per metro cubo d'aria entro il 31 dicembre 2009 e a 0,4 nanogrammi per metro cubo d'aria entro il 2010, con l'obiettivo finale di emissioni di diossina pari a 0,1 nanogrammi per metro cubo d'aria entro la fine del 2011.

Nella consapevolezza dell'importanza, ai fini della tutela della salute pubblica, di provvedere, nell'ambito delle attività di gestione del rischio sanitario, ad un idoneo controllo ambientale per l'individuazione delle sorgenti di contaminazione, questo Ministero ha avviato i necessari contatti con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di definire congiuntamente misure appropriate per contrastare e risolvere la persistenza della contaminazione, allo scopo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (C. 2031 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2031 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) l'articolo 5, comma 2, lettera o), sia modificato al fine di specificare che l'entità della quota fissa della retribuzione, a fini pensionistici, non sia modificata dalla quota del 30 per cento del salario prevista quale premio legato alla produttività;

b) all'articolo 5, comma 3, il beneficio della deroga sia esteso, oltre che ai dirigenti dell'Unità operativa complessa, anche alla dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e, comunque, il periodo contributivo di quaranta anni sia riferito al servizio effettivo prestato, senza conteggiare i periodi oggetto di riscatto contributivo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

AUDIZ	IMOIN	INEC	DMA	T T.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI) sulla situazione del sistema assicurativo agevolato per i rischi meteoclimatici e sanitari	
delle imprese agricole	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI) sulla situazione del sistema assicurativo agevolato per i rischi meteoclimatici e sanitari delle imprese agricole.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

ATTI	DEI	COI	/FDN	n.
A I I I	DEL	いい		W.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Atto n. 56 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	112
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina. C. 2013 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	116
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	120
RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:	
RISOLUZIONI DEL FARLAMENTO EUROFEO:	
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act »). Doc. XII, n. 194 (Parere alla X Commissione) (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
AVVERTENZA	119

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

Atto n. 56.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, diretto a recepire la direttiva 2006/118/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007). La direttiva 2006/118/CE – volta ad integrare la disciplina generale definita dalla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque –

introduce specifiche disposizioni in materia di tutela delle acque sotterranee, individuando, a tal fine, criteri di valutazione dello stato chimico delle stesse acque e valori limite per le sostanze inquinanti. In particolare, la nuova direttiva, nello stabilire un calendario di adempimenti a carico delle autorità nazionali, fa obbligo agli Stati membri di fissare specifici « valori soglia », ovvero limiti di concentrazione degli inquinanti il cui superamento porterebbe a caratterizzare le acque come aventi un cattivo stato chimico. Tale attività doveva essere effettuata entro il 22 dicembre scorso. La direttiva introduce, inoltre, una specifica procedura di valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, prevedendo che un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei possa essere considerato in buono stato chimico ove siano rispettati alcuni precisi parametri. Al riguardo, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti ai sensi della citata direttiva 2000/60/CE. La nuova disciplina comunitaria prevede, altresì, l'avvio di controlli sulle «tendenze» relative alla salute delle acque, con particolare riferimento alle tendenze concernenti l'aumento delle concentrazioni di inquinanti. Al contempo, la direttiva individua misure finalizzate a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, definisce le fattispecie esenti dalla nuova disciplina e promuove le attività di prevenzione di scarichi indiretti nelle acque sotterranee con riferimento a particolari agenti inquinanti. Il termine per il recepimento della direttiva 2006/118/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto lo scorso 16 gennaio. Il termine per l'esercizio della delega, ai sensi della legge comunitaria 2007, scade, tuttavia, il 17 marzo 2009.

Lo schema di decreto legislativo in esame, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, non si limita solo a recepire le disposizioni della direttiva 2006/118/CE, ma tiene conto anche delle linee guida comunitarie emanate successi-

vamente all'adozione della stessa direttiva, al fine di fornire alle amministrazioni regionali elementi tecnici puntuali per impostare una corretta attività conoscitiva del territorio e dello stato delle acque sotterranee. Il provvedimento raccoglie, inoltre, le nuove disposizioni in un corpo normativo distinto dal decreto legislativo 152/2006 (cosiddetto « Codice ambientale »), assorbendo anche alcune disposizioni attualmente inserite nel citato Codice.

Il provvedimento si compone di 11 articoli e 7 allegati.

L'articolo 1 delinea il campo di applicazione della nuova disciplina, circoscrivendolo ai corpi idrici sotterranei identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all'Allegato 1. In particolare, il provvedimento è diretto a definire misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento e il depauperamento delle acque sotterranee, quali i criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, gli standard di qualità e i valori soglia necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee, i criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per le dette inversioni di tendenza, i criteri per la classificazione dello stato quantitativo nonché le modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.

L'articolo 2 traspone nell'ordinamento interno le definizioni contenute nella direttiva 2006/118/CE, richiamando altresì alcune definizioni di cui al decreto legislativo 152/2006 e inserendone altre innovative (come quelle di buono stato chimico e buono stato quantitativo).

L'articolo 3 disciplina la valutazione, da parte delle regioni, dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, statuendo che tale valutazione si basa sugli standard di qualità ambientale stabiliti dalla direttiva per determinate sostanze (nitrati e pesticidi) nonché sui valori soglia relativi ad altre sostanze, quali metalli, inquinanti organici, composti organici aromatici, policiclici aromatici, diossine e furani, particolarmente diffusi sul territorio (secondo quanto riportato nelle tabelle 2 e 3 della parte A dell'Allegato 3). I valori soglia si applicano alle sostanze, ai gruppi di sostanze e agli indicatori di inquinamento che, a seguito dell'attività di caratterizzazione, presentano il rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dal citato decreto legislativo 152/2006. I valori soglia sono definiti a livello nazionale, tenendo conto della protezione del corpo idrico sotterraneo in relazione all'impatto e al rapporto tra acque sotterranee e superficiali e tra acque sotterranee ed ecosistemi terrestri e acquatici ad esse connessi e delle conoscenze tossicologiche ed ecotossicologiche. Per i corpi idrici sotterranei destinati al consumo umano, le regioni devono perseguire l'obiettivo più rigoroso - tra quello di qualità ambientale e quello indicato dalla specifica normativa di riferimento - da raggiungere entro il 22 dicembre 2015. Si prevede, quindi, la fissazione coordinata di valori soglia per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e altri Paesi. Le autorità di bacino e le regioni provvedono inoltre all'indicazione, rispettivamente nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, degli standard di qualità e dei valori soglia come obiettivo da raggiungere entro il 22 dicembre 2015 nonché dell'elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza. È infine stabilito che le regioni, per le sostanze non comprese nel citato Allegato 3 ma presenti nelle acque sotterranee di propria competenza, richiedono la fissazione dei relativi valori soglia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che vi provvede avvalendosi dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità e del CNR-Istituto di ricerca sulle acque.

L'articolo 4 prevede, in linea con le disposizioni della direttiva, che le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, adottino una specifica procedura. Al fine di considerare in buono stato chimico uno o più corpi idrici sotterranei è necessario che sia assicurato,

in via alternativa, il rispetto della definizione di « buono stato chimico » o l'osservanza per ciascuna sostanza controllata degli standard e dei valori soglia. Qualora vi siano superamenti di standard e/o valori soglia (purché i siti di monitoraggio coinvolti non rappresentino più del 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico), un'appropriata indagine deve confermare il rispetto di ulteriori condizioni, tra le quali si segnalano, in particolare, l'esclusione di un rischio ambientale significativo e l'adozione, per i corpi idrici destinati all'estrazione di acqua potabile, di misure di protezione tali da impedire un peggioramento della loro qualità. Una specifica previsione concerne l'espletamento dell'attività di monitoraggio sui corpi idrici, da effettuare secondo i criteri di cui all'Allegato 4. Le regioni e le autorità di bacino sono tenute a pubblicare, nei piani di tutela e nei piani di gestione di bacino, la classificazione dei corpi idrici sotterranei (e, in determinate circostanze, una sintesi della valutazione dello stato chimico).

L'articolo 5 stabilisce che le autorità di bacino e le regioni (per i bacini di rilievo regionale) individuano, sulla base dei dati del monitoraggio, le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di inquinanti e di indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei identificati a rischio, provvedendo altresì alla determinazione dei punti di partenza per l'inversione di tendenza e delle priorità di intervento. Per tendenza significativa e duratura all'aumento dell'inquinamento si intende qualsiasi aumento significativo, dal punto di vista ambientale e statistico, della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento per il quale si rende necessaria l'inversione di tendenza. Le citate disposizioni sono quindi dirette a realizzare azioni di prevenzione attraverso la tempestiva inversione di tendenze che evidenziano un imminente deterioramento delle acque sotterranee. I risultati di tali valutazioni sono riportati nei piani di gestione dei bacini e nei piani di tutela.

L'articolo 6 disciplina – in armonia con la direttiva 2006/118/CE – la procedura per la valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee, recando disposizioni analoghe a quelle previste per la valutazione dello stato chimico. Le regioni e le autorità di bacino sono tenute a riportare nei rispettivi piani la classe dello stato quantitativo e le misure individuate per il raggiungimento o il mantenimento del buono stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di propria competenza.

L'articolo 7, al fine di prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, prevede che i programmi di misure (integrativi dei Piani di tutela) redatti dalle regioni comprendano tutti gli interventi necessari ad eliminare scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose, al fine di evitare un deterioramento di tali acque e una significativa e duratura tendenza all'aumento della concentrazione di inquinanti nelle stesse. Per immissioni indirette si intendono le immissioni, risultanti dall'attività umana, di inquinanti nelle acque sotterranee attraverso il suolo o il sottosuolo. Restano ovviamente fermi i divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Viene, infine, consentito alle regioni, previa tempestiva informazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di escludere dalle citate misure di contrasto particolari immissioni di inquinanti in quantità e concentrazioni non significative, ovvero che risultino conseguenza di incidenti o di circostanze naturali eccezionali, oppure considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere a misure rischiose o sproporzionatamente onerose.

L'articolo 8 definisce le modalità per la modifica degli Allegati tecnici del provvedimento, mentre l'articolo 9 prevede, con finalità di coordinamento, l'abrogazione di alcune disposizioni incluse nella parte terza del citato Codice ambientale, ove sono contenute norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ora riprodotte nello schema di decreto legislativo in esame.

L'articolo 10 detta alcune disposizioni transitorie, in conformità alle previsioni della direttiva 2006/118/CE, stabilendo che nel periodo compreso tra il 16 gennaio 2009 e il 22 dicembre 2013 le nuove autorizzazioni o i rinnovi delle autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ai sensi del Codice ambientale prevedano il rispetto delle disposizioni dello schema di decreto concernenti i criteri e le procedure per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, per l'individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti e per la determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Lo schema di decreto reca, infine, 7 allegati tecnici.

L'Allegato 1 determina i criteri tecnici sulla base dei quali identificare e delimitare i corpi idrici sotterranei da includere nel campo di applicazione della nuova normativa ed i principi per la caratterizzazione e la definizione della categoria di rischio dei menzionati corpi idrici. Le regioni – sentite le autorità di bacino competenti – effettuano una prima definizione dei corpi idrici sotterranei, finalizzata ad ovviare al ritardo nella determinazione della categoria di rischio dei singoli corpi idrici, già richiesta dalla direttiva 2000/60/CE.

L'Allegato 2 riporta un elenco indicativo di sostanze pericolose ed inquinanti delle quali occorre evitare lo scarico o l'immissione diretta nelle acque sotterra-

L'Allegato 3 reca i criteri per la definizione di «buono stato chimico» e «buono stato quantitativo» delle acque sotterranee, attraverso la fissazione degli standard di qualità ambientale e dei valori soglia.

L'Allegato 4 definisce, mutuandoli dall'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, i criteri generali in base ai quali devono essere svolte le attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, introducendo ulteriori specifiche tecniche in relazione alle linee guida emanate in sede comunitaria. Sono determinate altresì le modalità (relative in particolare alla selezione dei siti di monitoraggio e ai parametri da controllare) e le frequenze per l'effettuazione dei monitoraggi, che hanno valenza sessennale.

L'Allegato 5 disciplina, in conformità alla direttiva oggetto di recepimento, la procedura di valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, prevedendo che tale valutazione sia espletata per tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e per ciascuno degli inquinanti che contribuiscono a tale caratterizzazione.

L'Allegato 6, che riproduce fedelmente l'allegato IV della direttiva, regolamenta la procedura che le autorità di bacino devono seguire per l'individuazione – in tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati « a rischio » in base all'Allegato 1, Parte B - di tendenze significative e durature all'aumento nelle concentrazioni degli inquinanti. Tra le condizioni poste nella procedura, si segnala quella relativa alla prima individuazione delle tendenze, che dovrebbe avvenire possibilmente entro il 2009. La seconda parte dell'Allegato elenca i requisiti che le regioni devono considerare al fine di invertire le tendenze significative e durature emerse. La regola generale (cui fanno eccezione alcuni casi specifici) identifica il punto di partenza per l'inversione delle tendenze nel momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 per cento degli standard di qualità o dei valori soglia previsti dall'Allegato 3.

L'Allegato 7 definisce, infine, le modalità secondo le quali devono essere rappresentati, su apposite mappe, i corpi idrici sotterranei ed il loro stato qualitativo e quantitativo attraverso determinati schemi cromatici. Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina.

C. 2013 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, richiamando le osservazioni formulate nella seduta di ieri dall'onorevole Pini, osserva innanzitutto - con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa la previsione della stipula di contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato - che la materia è disciplinata dal Regolamento n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo). In particolare, l'articolo 17 del Regolamento fissa i principi di aggiudicazione relativi alla fase costitutiva del programma Galileo, stabilendo che a questa si applichino le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, ossia l'accesso aperto e la concorrenza leale lungo tutta la catena di approvvigionamento industriale, le gare d'appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e tempestive, la comunicazione chiara delle norme applicabili in materia di appalti, i criteri di selezione e qualsiasi altra informazione pertinente che consenta di mettere tutti i candidati potenziali in condizioni di parità. La norma dispone altresì che durante l'aggiudicazione si perseguano i seguenti obiettivi: a) promuovere la partecipazione equilibrata dell'industria a tutti i livelli, in particolare le PMI, in tutti gli Stati membri; b) scongiurare la possibilità di abuso di posizione dominante ed impedire la dipendenza a lungo termine da singoli fornitori; c) trarre vantaggi dagli investimenti precedenti del settore pubblico e dagli insegnamenti impartiti, come pure dall'esperienza e dalle competenze dell'industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione e in quella di sviluppo e validazione dei programmi, fatte salve le norme sui bandi di gara competitivi. A tal fine, l'articolo 17 individua i seguenti principi per l'aggiudicazione delle attività della fase costitutiva del programma Galileo: a) l'appalto dell'infrastruttura deve essere scisso in una serie di sei pacchetti principali di lavoro (supporto all'ingegneria di sistema, completamento dell'infrastruttura di terra per la missione, completamento dell'infrastruttura di terra per il controllo, satelliti, lanciatori e operazioni) e vari pacchetti di lavoro supplementari, mediante un frazionamento generale dell'intero appalto; ciò non esclude la prospettiva di filoni d'appalto multipli e simultanei per singoli pacchetti di lavoro, anche per satelliti; b) devono essere garantiti bandi di gara competitivi per tutti i pacchetti e, per i sei pacchetti principali di lavoro, si deve far ricorso ad un'unica procedura, secondo cui un'entità giuridica indipendente, o un gruppo rappresentato a questo fine da un'entità giuridica appartenente a tale gruppo, possano proporsi come committente principale per al massimo due dei sei pacchetti principali di lavoro; c) mediante bando di gara competitivo a vari livelli, almeno il 40 per cento del valore aggregato delle attività deve essere subappaltato a società non appartenenti ai gruppi cui fanno capo i committenti principali per uno qualsiasi dei pacchetti principali di lavoro; la Commissione riferisce periodicamente al comitato sul rispetto di tale principio. Qualora tali proiezioni stabiliscano l'eventualità che sia impossibile raggiungere la soglia del 40 per cento, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, adotta le misure adeguate; *d*) si deve procedere, ove opportuno, al doppio approvvigionamento, per assicurare un migliore controllo generale del programma, dei costi e del calendario.

Con riguardo poi alle ulteriori richieste di approfondimento avanzate dal collega Pini, ritiene opportuno inserirle, sotto forma di osservazioni, nella proposta di parere che si accinge a formulare. Si potrebbe pertanto, in primo luogo, invitare la Commissione di merito a valutare, con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 14 dell'Accordo, l'opportunità di un chiarimento in ordine ai « soggetti ucraini interessati », dei quali si prevede la possibile partecipazione all'Autorità europea di vigilanza GNSS. In secondo luogo, si potrebbe invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sensibilizzare il Governo affinché, in sede di attuazione dell'articolo 15, sia verificato che i soggetti impegnati nelle attività di cooperazione siano dotati di adeguati requisiti di professionalità e competenza tecnica nei settori oggetto dell'Accordo medesimo.

Mario PESCANTE, presidente, evidenzia come il sistema Galileo consentirà all'Europa di dotarsi di un sistema autonomo e indipendente di rilevazione satellitare, con trenta satelliti in orbita. Osserva inoltre che l'utilizzo per finalità civili di un sistema, quale quello del GPS, nato con finalità esclusivamente militari, appare un segno positivo del mutamento dei tempi.

Sandro GOZI (PD) nel condividere i contenuti della proposta di parere preannunciati dalla relatrice – che ritiene possano rispondere pienamente alle preoccupazioni manifestate dal collega Pini – ritiene opportuno inserire tra le premesse

al parere, per dovere di completezza, un richiamo al citato regolamento n. 683 del 2008.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, giudica senz'altro condivisibile il suggerimento avanzato dall'onorevole Gozi e formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'IdV sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« *Small Business Act* »).

Doc. XII, n. 194.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2009.

Sandro GOZI (PD), riservandosi di intervenire in maniera analitica sulla Risoluzione in oggetto, si limita nella seduta odierna ad evidenziare come l'atto all'esame della Commissione rivesta particolare importanza, sia dal punto di vista metodologico che dei contenuti. Sotto il primo profilo, infatti, poiché lo Small business Act, al pari di un Libro bianco, individua linee strategiche di ampio respiro, accompagnate anche da misure concrete di azione, ciò consente al Parlamento di intervenire in una fase precoce della produzione normativa europea. Inoltre, sotto il profilo dei contenuti, viene affrontato il tema delle piccole e medie imprese, particolarmente importante per il nostro Paese. Sebbene la posizione della Commissione europea appaia ancora timida, auspica che possano essere recate, sia in ambito europeo che nazionale, opportune modifiche alla normativa vigente volte a rimuovere i principali ostacoli ad un pieno sviluppo delle PMI. Pensa, in particolar modo, ad una modifica della disciplina degli appalti sul modello delineato dallo Small business Act, come anche alla opportunità di una valutazione attenta dei criteri impiegati per la definizione di piccola e media impresa. Richiama quindi il tema della semplificazione amministrativa e di bilancio, che riveste un rilievo prioritario per le aziende di piccole dimensioni. Segnala infine l'esigenza di riflettere, con riferimento agli effetti della crisi finanziaria a livello nazionale e comunitario, sugli strumenti idonei alla tutela delle PMI.

Mario PESCANTE, presidente, richiama le considerazioni svolte nella seduta di ieri, come anche le osservazioni formulate dall'onorevole Pini, in ordine agli adempimenti di carattere burocratico cui quotidianamente i piccoli imprenditori debbono fare fronte. Ritiene che in tale ambito occorra, al di là dell'adesione alle indicazioni contenute nello *Small business Act*, uno specifico impegno dello Stato italiano, per porre rimedio ad una situazione ormai 'patologica' di burocratizza-

zione delle procedure che riveste carattere prettamente italiano.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, condivide le osservazioni formulate dall'onorevole Gozi in ordine all'opportunità di sfruttare in modo costruttivo l'esame dello Small business Act. Richiama inoltre le considerazioni svolte dall'onorevole Pini nella seduta di ieri, con particolare riferimento all'opportunità di ampliare l'istruttoria della Commissione ad altri atti, quali, in particolare, il regolamento sull'esenzione generale per categoria riguardo agli aiuti di Stato, la proposta di direttiva in materia di aliquote IVA ridotte, nonché la proposta di regolamento che definisce lo Statuto della Società privata europea. Naturalmente vi sono ulteriori temi affrontati nello Small business Act che valuta importanti. Cita, ad esempio, l'introduzione della materia dell'imprenditorialità come competenza chiave nei programmi scolastici; si tratta di una proposta che appare di particolare rilievo soprattutto se si pensa al meridione del nostro Paese, dove vige ancora una cultura diffusa dell'assistenzialismo statale tema di lavoro. Con riferimento poi alla questione del ritardo dei pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni segnala che, in base ad uno studio della Confartigianato del 2007 ossia prima della crisi finanziaria – le amministrazioni italiane avrebbero avuto un ritardo nei pagamenti di circa 70 giorni

in più rispetto alla media europea. Sulla base di tale rilevazione, inoltre, si registrerebbero sensibili differenze tra regione e regione, con uno scarto pari al 63 per cento di ritardi in più da parte delle regioni meridionali rispetto al nord Italia.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Atto n. 55.

Ratifica dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina. C. 2013 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche del-l'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2013 Governo, recante « Ratifica dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina »;

tenuto conto dell'importanza dell'Accordo, volto a coordinare e a rendere più efficaci i contributi europeo e ucraino al sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS):

valutato altresì il rilievo e l'impatto dell'Accordo in un settore strategico e sensibile qual è quello della navigazione satellitare a scopi civili;

richiamato il Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo), che fissa, tra l'altro, i principi di aggiudicazione relativi alla fase

costitutiva del programma Galileo, disciplinando nel dettaglio la stipula di contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1) valuti la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 14 dell'Accordo, l'opportunità di un chiarimento in ordine ai « soggetti ucraini interessati », dei quali si prevede la possibile partecipazione all'Autorità europea di vigilanza GNSS;
- 2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sensibilizzare il Governo affinché, in sede di attuazione dell'articolo 15, sia verificato che i soggetti impegnati nelle attività di cooperazione siano dotati di adeguati requisiti di professionalità e competenza tecnica nei settori oggetto dell'Accordo medesimo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

IND	AGINE	CONOSCITIVA
11011/	H CTIINI'	CONCOLLIVA

TIBLION LE COLLOCULITION	
Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.	
Audizione del presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Augusto Rollandin (Svolgimento e conclusione)	121
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (Nuovo testo C. 2031 Governo, approvato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite I e XI della Camera) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	122
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	124
DL 3/09: Disposizioni urgenti per lo svolgimento per l'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (S. 1341 Governo) (Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	122
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	125
DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (S. 1342 Governo, approvato alla Camera) (Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	123
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	126
ADDDOME OF The Comproved delia commodule,	120

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE, indi del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione del presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Augusto Rollandin.

(Svolgimento e conclusione).

Mario PEPE (PD), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Augusto ROLLANDIN, presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD) e Luciano PIZZETTI (PD), nonché il senatore Alberto FILIPPI (LNP).

Augusto ROLLANDIN, presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, fornisce ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI (LNP) *presidente*, ringrazia il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 15.50.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

(Nuovo testo C. 2031 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alle Commissioni riunite I e XI della Camera).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), relatore, richiama i contenuti della proposta di parere sul testo in esame da lui predisposta (vedi Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari della seduta di martedì 3 febbraio 2009).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), dopo aver deplorato la posizione di chiusura assunta dal Governo rispetto alle proposte avanzate dai gruppi di opposizione nel corso dei lavori delle commissioni di merito, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

DL 3/09: Disposizioni urgenti per lo svolgimento per l'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

(S. 1341 Governo).

(Parere alla 1ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI (LNP), presidente e relatore, illustra i contenuti del provvedimento; in ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 mira ad introdurre disposizioni per consentire, nell'anno 2009, il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di elezioni amministrative, anticipando l'inizio della votazione per tutte le consultazioni abbinate sin dal pomeriggio di sabato, per poi chiudere la votazione alle ore 22 della domenica. Rileva che la disposizione rende possibile l'abbinamento, ma non lo impone, lasciando la possibilità di fissare, da parte del Ministro dell'interno per gli enti delle regioni a statuto ordinario e da parte delle regioni a statuto speciale, date di votazione per le consultazioni amministrative diverse da quelle fissate per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Osserva che l'articolo 2 consente, ai cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea, per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza qualora appartenenti alle seguenti categorie di elettori: militari ed appartenenti alle Forze di polizia impegnati in missioni internazionali; dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, di regioni e delle province autonome e loro familiari conviventi; professori e ricercatori universitari e loro familiari conviventi. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che assicura, per l'anno 2009, la possibilità di funzionamento delle commissioni elettorali circondariali, competenti in materia di revisione delle liste degli elettori e sull'ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali, anche in caso di assenza dei membri o nel corso del rispettivo procedimento di decadenza.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

(S. 1342 Governo, approvato alla Camera).

(Parere alla 1ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI (LNP), presidente e relatore, riferisce sul testo in esame, approvato dalla Camera e su cui la Com-

missione ha espresso parere alla I Commissione della Camera in data 20 gennaio 2009. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 reca nuove disposizioni organizzative aventi ad oggetto le attività di informatizzazione e classificazione della normativa vigente al fine di realizzare una banca dati pubblica e gratuita di tale normativa. Evidenzia che sono attribuite al ministro per la semplificazione normativa competenze generali di iniziativa, di promozione e di coordinamento sulle attività in materia. Fa notare che tali competenze sono esercitate « sulla base delle intese già acquisite » tra la Presidenza del Consiglio e le Presidenze delle due Camere. Per ciò che attiene alla normativa regionale, il Ministro coopera con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) manifesta riserve sull'eccessivo ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza; ritiene, in particolare, che la disciplina recata dal provvedimento in esame non necessiti l'emanazione di un decretolegge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (Nuovo testo C. 2031 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2031, approvato dal Senato, in corso di esame presso le Commissioni I e XI della Camera, recante delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, su cui la Commissione ha espresso parere alla 1ª Commissione del Senato in data 21 ottobre 2008;

considerato che la disciplina del lavoro pubblico recata dal provvedimento è ascrivibile all'articolo 117 della Costituzione, comma secondo, lettere g) ed l), che attribuiscono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, la « organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e l'« ordinamento civile »; rilevato altresì che il comma terzo attribuisce alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni la « tutela del lavoro »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali e locali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono sempre adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non invece nei soli casi ivi previsti, al fine di salvaguardare le prerogative riconosciute in materia alle autonomie territoriali;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo in esame apposita norma che stabilisca che la legislazione regionale recepisce le previsioni del provvedimento in titolo previa verifica delle piante organiche del personale delle amministrazioni delle regioni.

DL 3/09: Disposizioni urgenti per lo svolgimento per l'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (S. 1341 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, in corso di esame presso la 1^a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie;

rilevato il contenuto dell'articolato, che regola l'eventuale contemporaneo svol-

gimento delle elezioni europee ed amministrative, reca norme sul voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea, per motivi di servizio o missioni internazionali, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e disciplina la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali:

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (S. 1342 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 1ª Commissione del Senato, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa;

considerato che il provvedimento reca norme riconducibili alle materie « Organi dello Stato », « Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « Coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma,

lettere *f*), *g*) ed *r*), rientrano in ambiti di competenza esclusiva statale;

valutato l'articolo 1, comma 1, del testo in esame, che stabilisce, in ordine alla normativa regionale, che il Ministro coopera con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare l'ambito e la portata delle previsioni di cui all'articolo 1, con specifico riferimento alle attività di « convergenza » e « razionalizzazione » della normativa regionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione della legislazione (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	127
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione di rappresentanti di Unioncamere	127

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, in rappresentanza di Unioncamere, il segretario generale, dottor Giuseppe Tripoli, il vice segretario generale, dottor Marco Conte, il dirigente dell'Area per le Relazioni istituzionali, dottoressa Tiziana Pompei, e il funzionario dell'Area per le Relazioni istituzionali, dottoressa Barbara Longo.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno ed informa che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione di rappresentanti di Unioncamere.

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 15 gennaio 2009.

Il PRESIDENTE rivolge un sentito ringraziamento ai rappresentanti di Unioncamere per la disponibilità a corrispondere alle esigenze conoscitive della Commissione ed introduce i temi dell'audizione.

Il vice segretario generale di Unioncamere, Giuseppe TRIPOLI, ringrazia la Commissione per l'invito ad intervenire su temi così importanti e delicati che incidono significatamene sulla vita delle aziende e dei cittadini.

Il sistema camerale esprime apprezzamento per l'attenzione che Parlamento e Governo stanno dedicando alla promozione di misure di semplificazione legislativa, attraverso la norma cosiddetta « taglia-leggi », e amministrativa, attraverso interventi di riduzione degli oneri amministrativi.

Proprio su quest'ultimo tema Unioncamere, in collaborazione con l'Istat, ha condotto due ricerche, rispettivamente nel 2003 e nel 2006, al fine di verificare il peso economico che grava sulle aziende per adempiere ad oneri amministrativi. Confrontando i dati di queste ricerche, emerge che nel 2006 le imprese hanno percepito un incremento dei costi sostenuti rispetto al 2003, nonostante l'introduzione di alcuni strumenti volti ad agevolare l'accesso agli uffici della pubblica amministrazione. giudizio favorevole viene espresso sui servizi resi dalle camere di commercio per favorire la semplificazione degli adempimenti burocratici.

Oltre all'attività di analisi e di ricerca, le camere di commercio sono state attivamente impegnate, in questi anni, in alcune iniziative volte ad assicurare una pubblica amministrazione più efficiente per le imprese e a semplificare l'avvio dell'attività imprenditoriale.

Un primo ambito di intervento è stato la telematizzazione del registro delle imprese, che costituisce lo strumento di pubblicità legale delle aziende, nella convinzione che l'informatizzazione è un passaggio ineludibile per una vera ed effettiva semplificazione. In questo ambito si è provveduto a diffondere nelle aziende i dispositivi di firma digitale e della carta nazionale dei servizi (Cns).

Un secondo fronte di intervento – nel quale emerge chiaramente l'importanza dell'integrazione a fini di semplificazione – è quello della « comunicazione unica ». Come è noto, la legge n. 40 del 2007 ha introdotto una significativa semplificazione delle procedure amministrative richieste per la nascita di nuove imprese, prevedendo la trasmissione di un modello informatico di comunicazione unica alla camera di commercio che integra anche

gli adempimenti dichiarativi nei confronti dell'Inps, dell'Inail e dell'Agenzia delle entrate.

Nella fase sperimentale della comunicazione unica sono state effettuate 8000 pratiche, di cui 3000 nel solo mese di gennaio 2009. Quasi tutte le camere di commercio sono coinvolte in questo progetto che presenta qualche difficoltà operativa solo nelle Regioni a statuto speciale. Per l'avvio definitivo della procedura si attende l'emanazione di un regolamento governativo che deve fissare le regole tecniche per lo scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni: sarebbe auspicabile che tali regole fossero emanate non da organismi di governo, ma da organismi tecnici, quali ad esempio il Cnipa, per rendere più snelle le procedure di approvazione e consentire rapidi adeguamenti della disciplina.

Un altro settore che vede coinvolte le camere di commercio è quello relativo all'avvio delle attività aziendali, attraverso l'introduzione dello sportello unico, al quale il Governo in carica ha inteso dare nuovo impulso con il decreto-legge n. 112 del 2008. Unioncamere condivide la scelta di individuare nel portale delle imprese che assume la denominazione di « impresa in un giorno » – lo snodo fondamentale in cui far confluire i singoli procedimenti di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Dal 1º gennaio 2009 le camere di commercio hanno preso in carico la gestione esclusiva di tale portale e dei servizi in esso presenti. In tal modo si sono assunte una notevole responsabilità, ma sono consapevoli di poter dare una risposta efficace puntando ad attivare tale strumento almeno per le pratiche in cui è sufficiente la Dia.

Uno dei problemi che ha impedito in passato l'attivazione dello sportello unico è stato la mancata definizione delle pratiche per le quali è sufficiente la Dia, in quanto non comportano un'attività discrezionale della pubblica amministrazione. È auspicabile che tale individuazione sia al più presto effettuata, indicando analiticamente i casi in cui lo sportello unico può essere attivato, e che ad essa si accompagni un

intervento normativo che restringa gli spazi di discrezionalità della pubblica amministrazione. Per raggiungere tale obiettivo si rende necessario ribaltare la logica che sinora ha informato i rapporti tra pubblica amministrazione e imprese, riducendo le autorizzazioni e i controlli preventivi e valorizzando le autocertificazioni e i controlli successivi.

Condivisibile appare, infine, la creazione delle agenzie per le imprese che accompagneranno le aziende in tutti i passaggi procedurali e potranno rilasciare una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di impresa.

Infine, le camere di commercio sono attivamente coinvolte nell'iniziativa avviata dal ministro Brunetta « Reti amiche », rendendo disponibili le reti telematiche camerali anche per altri servizi e sono altresì impegnate nel progetto di telematizzazione dei brevetti, che dovrebbe favorire l'innovazione e la ricerca in Italia, consentendo di registrare in tempo reale i brevetti.

In conclusione, sottolinea come qualsiasi politica di semplificazione non possa prescindere dalla considerazione del ruolo svolto dalle Regioni, sia in termini di produzione normativa che di coordinamento degli enti amministrativi presenti nel loro territorio.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Tripoli per l'interessante contributo fornito e lo invita a soffermarsi più diffusamente sui temi della ipertrofia normativa e della riduzione degli oneri informativi a carico delle imprese.

La senatrice LEDDI si associa ai ringraziamenti del Presidente e rileva come i problemi posti da Unioncamere siano gli stessi a lei rappresentati di recente dalla camera di commercio della sua Regione.

Il dottor TRIPOLI, rispondendo alle sollecitazioni del Presidente, sottolinea come sia importante, per favorire la diffusione dell'informatica nelle aziende, costringere l'utente ad utilizzare gli strumenti informatici rendendo obbligatori alcuni servizi solo per via telematica.

Ribadisce l'importanza di estendere il campo di libertà imprenditoriale sostituendo i controlli con autocertificazioni da parte delle aziende, al fine di ridurre gli adempimenti burocratici e gli oneri amministrativi ad essi connessi e conferma il rilievo che Unioncamere attribuisce alla riduzione e razionalizzazione della normativa vigente, anche attraverso l'emanazione di codici di settore.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti per il contributo offerto ai lavori della Commissione. Dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari	130
Convocazione dell'Ufficio di presidenza	131
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente provvisorio ZAVOLI indi del presidente provvisorio COLUCCI indi del presidente eletto ZAVOLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

In apertura di seduta il presidente provvisorio, senatore ZAVOLI, avverte che l'elezione dell'ufficio di presidenza avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento del Senato in quanto Regolamento applicato dalla Presidenza uscente.

Il deputato BELTRANDI (PD) chiede che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il Presidente dispone l'attivazione della trasmissione.

Invita quindi i deputati Peluffo (PD) e Laffranco (PdL) a svolgere le funzioni di segretari provvisori ed indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il presidente provvisorio, deputato CO-LUCCI, comunica il risultato della votazione:

Presenti	38
Votanti	38
Hanno ottenuto voti:	
Zavoli	34
Schede bianche	4

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il senatore Zavoli (PD), che ha conseguito la maggioranza assoluta dei tre quinti dei componenti, e cede a lui la Presidenza della seduta.

Il presidente ZAVOLI indice la votazione per l'elezione di due Vice Presidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Vice Presidenti:

Presenti	 38
Votanti	 38

Hanno ottenuto voti:

Lainati	22
Merlo	15
Schede bianche	1

Proclama quindi eletti Vice Presidenti della Commissione i deputati Giorgio Lainati (PdL) e Giorgio Merlo (PD).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari:

Presenti	 38
Votanti	 37

Hanno ottenuto voti:

Caparini	19
Carra	13
Sardelli	1
Schede bianche	2
Schede nulle	2

Proclama pertanto eletti Segretari della Commissione i deputati Davide Caparini (LNP) e Enzo Carra (PD).

Il PRESIDENTE rappresenta la necessità di procedere con grande celerità all'approvazione di una delibera concernente la comunicazione politica per le elezioni amministrative in Sardegna, previste per i prossimi 15 e 16 febbraio.

Al riguardo la Commissione esprime all'unanimità parere concorde e dà mandato all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di procedere all'esame della bozza di delibera già predisposta.

Il PRESIDENTE rivolge quindi alla Commissione un breve indirizzo di saluto e il ringraziamento per l'elezione quasi unanime, con la quale si lancia al Paese il messaggio che il Parlamento, se vuole, è in grado di risolvere i problemi. Un'elezione così condivisa, che colma un indicibile

vuoto, indurrà la Commissione a procedere in modo serio e risoluto per risolvere le questioni più urgenti – anche in considerazione delle difficoltà in cui si trova l'azienda RAI – utilizzando lo spirito di collaborazione cui oggi ci si è ispirati.

Convocazione dell'Ufficio di presidenza.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a designare un proprio rappresentante all'interno della Commissione e avverte che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato immediatamente al termine della seduta plenaria.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 15 alle ore 15.45.

Nella riunione del 4 febbraio 2009, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha approvato la seguente delibera:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni del XIV Consiglio Regionale della Sardegna e del Presidente della Regione indette per i giorni 15 e 16 febbraio 2009.

DISPOSIZIONI APPROVATE DALL'UFFICIO DI PRE-SIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI. NELLA RIUNIONE DEL 4 FEBBRAIO 2009

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PREMESSO

grado di risolvere i problemi. Un'elezione a) che con decreto 26 dicembre 2008, così condivisa, che colma un indicibile n. 144, del Presidente della Regione Sar-

degna sono stati convocati i comizi elettorali ed indette le elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione;

- *b)* visti, quanto alla potestà della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla RAI, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- c) visti l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.ç515, relativo alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale; gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n.ç28, che individuano gli obblighi della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali; considerati altresì i principi della tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché della tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, di cui all'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo in materia approvati dalla Commissione, il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003:
- *d)* visto lo Statuto della Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
- e) vista la legge della Regione Autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante « Legge regionale statutaria »;
- f) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » e successive modificazioni;

- g) vista la legge della Regione Autonoma della Sardegna 6 marzo 1979, n. 7, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna » e successive modificazioni;
- h) vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante « Disposizioni concernenti l'elezione dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano »;
- l) vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante « Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali »;
- m) considerate le restanti disposizioni della citata legge n. 28 del 2000, quanto alla attuazione del criterio di parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle forze politiche legittimate all'accesso alla programmazione radiotelevisiva; considerato altresì che il combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 20 della citata legge n. 515/1993 limita la presenza di candidati ed altri esponenti politici a determinate tipologie di trasmissioni;
- *n)* preso atto della nota, in riferimento alla consultazione, inviata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 13 gennaio 2009, prevista dalla legge 22 febbraio, n. 28;
- o) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
- *p)* considerato che la Commissione si è ricostituita il 4 febbraio 2009 e che, pertanto, le presenti disposizioni, le quali costituiscono peraltro atto dovuto, intervengono nell'ultima fase della campagna per le elezioni del XIV Consiglio Regionale della Sardegna e del Presidente della Regione;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:

ART. 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

- 1. Le disposizioni del presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alla campagna per l'elezione del XIV Consiglio regionale e del Presidente della regione Sardegna.
- 2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.
- 3. Le disposizioni del presente provvedimento, adottato in via d'urgenza, non pregiudicano la programmazione già posta in essere dalla RAI con riferimento alla prassi risultante dalle precedenti delibere adottate dalla Commissione, ed in particolare il calendario delle trasmissioni predisposto dalla RAI e comunicato alla Commissione con nota n. TGR/SR/469 del 7 novembre 2008.

Art. 2

(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nella Regione Sardegna).

- 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nella regione Sardegna ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
- *a)* la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si effettua mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni

altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti;

- b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 4 del presente provvedimento;
- c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la relativa responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;
- d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevuta nella regione Sardegna non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, nè possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
- 2. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni e nei giorni di svolgimento delle votazioni stesse, nonché nelle corrispondenti giornate delle eventuali votazioni di ballottaggio.

Art. 3

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella regione Sardegna trasmissioni di comunicazione politica.

- 2. Le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
- a) alle liste e coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della Regione;
- *b)* alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.
- 3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a*) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b*).
- 4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, le coalizioni di cui alla lettera *a*) dello stesso comma 2, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
- 5. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della stessa trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
- 6. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento.
- 7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 4

(Messaggi autogestiti).

- 1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per la regione Sardegna.
- 2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti in parti uguali tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.
- 3. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
- 4. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 5

(Informazione).

- 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.
- 2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

ART. 6

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione Sardegna è sospesa nel periodo di efficacia del presente provvedimento.

Art. 7

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

- 1. La RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali sarde, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
- 2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 8

(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni regionali, la RAI organizza e trasmette nella regione Sardegna, su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune televisive e radiofoniche, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse

- e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
- 2. Alle Tribune di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.
- 3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6.
- 4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.
- 5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.
- 6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la stessa percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
- 7. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
- 8. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
- 9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
- 10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla

TGR (testata giornalistica regionale), che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 9

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

- 1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
- 2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 10

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

ART. 11

(Turno elettorale di ballottaggio).

1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

SOMMARIO

AUDIZIONI:

137

AUDIZIONI

Mercoledì 4 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE. — Intervengono il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), dottor Rino Tarelli e dottoressa Simonetta Quaglia.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), dott. Rino Tarelli, e dott.ssa Simonetta Quaglia, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006, il preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il dottor Rino TARELLI, *Commissario straordinario dell'IPOST*, svolge una relazione su aspetti inerenti i bilanci consun-

tivi 2004-2006, il preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il deputato Antonino LO PRESTI (PdL), i senatori Elio LANNUTTI (IdV) e Adriano MUSI (PD), i deputati Giulio SANTAGATA (PD), Nedo Lorenzo POLI (UdC), Carmen MOTTA (PD) e Giuliano CAZZOLA (PdL).

Replicano ai quesiti posti e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Rino TA-RELLI e la dottoressa Simonetta QUA-GLIA, *Direttore generale dell'IPOST*, che consegna alla Commissione un documento.

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente, autorizza la pubblicazione del documento in allegato al resoconto stenografico e dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
AVVERTENZA	139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame di una risoluzione relativa ai minori stranieri non accompagnati.

25

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. Esame C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati	11 11
Sui lavori della Giunta	17
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X Camera e 8 ^a e 10 ^a Senato)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Alitalia-Compagnia aerea italiana spa sul piano industriale della società	18
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 Bernardini (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	20
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di testo base del Relatore adottato come testo base)	26
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	22
ALLEGATO 2 (Testo base adottato)	27
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte ». Nuovo testo C. 867 Vannucci (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24

AVVERTENZA

59

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni Riunite I e XI) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere)
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere)
ALLEGATO 4 (Parere approvato)
RISOLUZIONI:
7-00087 Bernardini e Mecacci: Sulle norme di attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)
ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata)
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione della Professoressa Laura Palazzani, ordinario di filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza della Lumsa di Roma, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro, in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere 32
III Affari esteri e comunitari
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-00936 Maran ed altri: Sulla situazione in Somalia
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-00937 Evangelisti: Sulla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea in relazione alle recenti proteste in Gran Bretagna
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-00938 Pini: Sulle relazioni economiche con la Repubblica di San Marino
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto ministeriale di individuazione per il 2009 delle organizzazioni e degli enti possibili destinatari dei contributi di cui alla legge n. 180/1992. Atto n. 57 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)
ALLEGATO 4 (Documentazione depositata dal relatore) 54
Sui lavori della Commissione 46
SEDE CONSULTIVA:
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e IX) (Esame e conclusione – Parere favorevole) 46
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
INCONTRI INFORMALI:
Incontro informale con il Ministro degli Affari esteri del Regno Hashemita di Giordania, Salah Eddin Al Bashir
AVVERTENZA 47
IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE REFERENTE:	
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. C. 2120, approvato dalla 4ª Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli (Esame e rinvio – Adozione di un testo base)	59
COMITATO RISTRETTO:	
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli	63
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) (Esame e rinvio)	64
Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina. C. 2013 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	67
Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq. C. 2037 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	68
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Atto n. 56 (Rilievi alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione –	
Valutazione favorevole)	71
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico: dottor Enza Signorelli Pupillo, con funzioni di consigliere delegato, dottor Pietrangelo Buttafuoco, dottor Monica Centanni e professore Antonino Portoghese. Nomine nn. 25-26-27 e 28 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli)	72
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato – rel. Barbieri (Parere alle Commissioni I e XI) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	74
RISOLUZIONI:	
7-000109 Picierno: Sui ricordi relativi ai test di accesso a vari corsi di laurea per l'anno accademico 2008-2009 (Seguito discussione e rinvio)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
RISOLUZIONI:	
7-00103 Mariani: sulla inadeguatezza delle risorse per il sistema nazionale di protezione civile.	
7-00115 Togni: sulla inadeguatezza delle risorse per il sistema nazionale di protezione civile.	
7-00117 Tommaso Foti: sulla inadeguatezza delle risorse per il sistema nazionale di protezione civile (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00030)	80
ALLEGATO (Risoluzione approvata dalla Commissione)	82

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di principi fondamentali per il governo del territorio	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
XI Lavoro pubblico e privato	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00940 Damiano: Interventi per il sostegno del reddito e dell'occupazione	34
5-00941 Poli: Trasmissione telematica dei certificati di malattia	36
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	90
	36
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	91
	36
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	92
SEDE REFERENTE:	
Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	37
	94
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. C. 717 Fedi (Esame e rinvio)	38
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Giuseppe Stanghini a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 30 (Seguito dell'esame e rinvio)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
	95
Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997. C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio	95
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	12
INTERROGAZIONI:	
5-00575 Nicola Molteni: Disordine organizzativo, contabile e finanziario della Croce Rossa italiana	96
ALLEGATO 2 (Testo della risposta))4
	96
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	16
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	97
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	0

XIII Agricoltura
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI) sulla situazione del sistema assicurativo agevolato per i rischi meteoclimatici e sanitari delle imprese agricole
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
XIV Politiche dell'Unione europea
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Atto n. 56 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina. C. 2013 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)
RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (« Small Business Act »). Doc. XII, n. 194 (Parere alla X Commissione) (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
AVVERTENZA
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.
Audizione del presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Augusto Rollandin (Svolgimento e conclusione)
SEDE CONSULTIVA:
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (Nuovo testo C. 2031 Governo, approvato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite I e XI della Camera) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)
DL 3/09: Disposizioni urgenti per lo svolgimento per l'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (S. 1341 Governo) (Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)
DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (S. 1342 Governo, approvato alla Camera) (Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)	
Sulla pubblicità dei lavori	127
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione di rappresentanti di Unioncamere	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari	130
Convocazione dell'Ufficio di presidenza	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
AUDIZIONI:	
Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), dott. Rino Tarelli, e dott.ssa Simonetta Quaglia, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006, il preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	137
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
AWEDTENZA	130



XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . Pag. III



DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

Mercoledì 4 febbraio 2009. – Presidenza del presidente Riccardo MIGLIORI.

Audizione informale dell'Ambasciatore della Grecia in Italia, S.E. Charalambos Rocanas.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.



Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



16SMC0001330